

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 17 novembre 2004

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 334. Sentenza 28 ottobre - 10 novembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Comuni e Province - Variazione territoriale - Distacco da una Regione e aggregazione ad un'altra - Richiesta di referendum - Indispensabile partecipazione anche di enti (pari almeno ad un terzo delle restanti popolazioni delle Regioni investite) diversi da quelli richiedenti - Modifica del parametro costituzionale - Sopravvenuta eccessiva onerosità e irragionevolezza della previgente disciplina - Frustrazione del diritto di autodeterminazione dell'autonomia locale - Illegittimità costituzionale in parte qua.

– Legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 42, secondo comma.

– Costituzione, art. 132

Pag. 15

N. 335. Sentenza 28 ottobre - 10 novembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Rilevanza della questione - Eccezione di inammissibilità proposta dall'Avvocatura dello Stato - Problema interpretativo (titolo esecutivo in relazione a decreto ingiuntivo e sentenza di rigetto dell'opposizione) - Adesione del rimettente alla unanime interpretazione della dottrina e della giurisprudenza - Reiezione dell'eccezione.

Procedimento civile - Errori materiali - Procedimento di correzione della sentenza davanti allo stesso giudice che l'ha pronunciata - Applicabilità alle sole sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e non anche alle sentenze appellate - Irragionevolezza, ingiustificata compressione del diritto di agire esecutivamente della parte vittoriosa, lesione della effettività della tutela giurisdizionale - Illegittimità costituzionale (limitatamente alle parole specificate nel dispositivo).

– Cod. proc. civ., art. 287.

– Costituzione, artt. 3, 24 e 111

» 19

N. 336. Ordinanza 28 ottobre - 10 novembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Pubblicità di dispositivi medici senza autorizzazione o in difformità della stessa - Mancata depenalizzazione - Assunta disparità di trattamento rispetto alla fattispecie depenalizzata della pubblicità non autorizzata di mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, specialità medicinali, presidi medico-chirurgici, cure fisiche ed affini, acque minerali naturali od artificiali - Mutamenti del quadro normativo direttamente incidenti sul *thema decidendum* anteriori alla proposizione della questione - Ordinanza di rimessione carente di motivazione sulla perdurante rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

– D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 70.

– Costituzione, art. 3

» 25

N. 337. Ordinanza 28 ottobre - 10 novembre 2004.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile a carico di un senatore per il risarcimento del danno asseritamente derivante da dichiarazioni contenute in un articolo di stampa - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni adottata dalla Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del Tribunale di Milano, prima sezione civile - Lamentata lesione della sfera delle proprie attribuzioni, costituzionalmente garantita - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto tra poteri dello Stato - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione del Senato della Repubblica del 23 luglio 2003.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3

Pag. 27

N. 338. Ordinanza 28 ottobre - 10 novembre 2004.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile a carico di un senatore per il risarcimento del danno asseritamente derivante da dichiarazioni rese nel corso di una intervista pubblicata da un quotidiano - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni adottata dalla Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del Tribunale di Milano, prima sezione civile - Lamentata lesione della sfera delle proprie attribuzioni, costituzionalmente garantita - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto tra poteri dello Stato - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione del Senato della Repubblica del 31 gennaio 2001 (doc. IV-*quater*, n. 58).
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3

» 29

N. 339. Sentenza 28 ottobre - 12 novembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Toscana - Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Alloggio di edilizia residenziale pubblica - Assegnazione e decadenza - Disponibilità da parte dell'assegnatario di altro immobile - Reddito immobiliare rilevante ai fini dell'assegnazione e della dichiarazione di decadenza - Commisurazione al canone di locazione determinato ai sensi della legge sull'equo canone - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge Regione Toscana 4 maggio 1989, n. 25, artt. 5, comma 1, lettera *d*), e 38, comma 1, lettera *d*).
- Costituzione, artt. 3 e (97)

» 31

N. 340. Sentenza 28 ottobre - 12 novembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istituti superiori di istruzione artistica - Conservatori e accademie - Docenti precari - Graduatorie nazionali permanenti - Requisiti per l'inserimento - Lamentata sperequazione rispetto ai docenti della scuola secondaria e ai docenti di strumento musicale della scuola media, violazione del principio di ragionevolezza, irrazionale limitazione dell'accesso al lavoro, lesione del buon andamento dell'amministrazione scolastica - Non fondatezza della questione.

- Legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 3, comma 2, lettera *b*).
- Costituzione, artt. 3, 4 e 97

» 34

N. 341. Ordinanza 28 ottobre 2004 - 12 novembre 2004.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio per risarcimento di danni promosso nei confronti di un senatore per dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese alla presenza della stampa - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni adottata dalla Camera di appartenenza - Ricorso della Corte d'appello di Genova, sezione terza civile - Denunciata lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite - Delibazione sull'ammissibilità del ricorso - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ammissibilità del ricorso - Conseguente comunicazione e notifica.

- Deliberazione del Senato della Repubblica del 4 maggio 1998.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma terzo

Pag. 39

N. 342. Ordinanza 28 ottobre 2004 - 12 novembre 2004.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio per risarcimento di danni promosso nei confronti di un deputato per affermazioni asseritamente diffamatorie da questi pronunciate nella veste di conduttore di un programma televisivo - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni adottata dalla Camera di appartenenza - Ricorso del Tribunale di Bergamo, prima sezione civile - Denunciata lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite - Delibazione sull'ammissibilità del ricorso - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ammissibilità del ricorso - Conseguente comunicazione e notifica.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 13 novembre 2003.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma terzo

» 41

N. 343. Ordinanza 28 ottobre - 12 novembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Bilancio e contabilità pubblica - Regioni - Attribuzione di responsabilità patrimoniale per tutti i debiti delle unità sanitarie locali e non per le sole obbligazioni nascenti da contratti di fornitura di beni e servizi, connesse con il normale svolgimento dell'attività istituzionale - Asserita lesione dell'obbligo di copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove spese e del principio di autonomia finanziaria delle Regioni - Carezza di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6.
- Costituzione, artt. 81 e 119

» 43

N. 344. Ordinanza 28 ottobre 2004 - 12 novembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Sanzioni amministrative - Provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida opponibile dinanzi all'autorità giudiziaria - Sanzione accessoria della sospensione della patente, inflitta dal giudice penale all'esito dell'accertamento del reato - Denunciata duplicazione di processi, con lesione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, della precostituzione per legge del giudice naturale e del principio del giusto processo - Erroneità della prospettiva ermeneutica - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 223, commi 3 e 5.
- Costituzione, artt. 3, 25 e 111

» 45

n. 345. Sentenza 28 ottobre - 15 novembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorsi regionali - Prospettazione di questioni di legittimità costituzionale - Trattazione separata - Riserva di ulteriori decisioni.

Pubblica amministrazione - Acquisto di beni e servizi - Aggiudicazione delle pubbliche forniture e degli appalti di pubblici servizi - Disciplina statale concernente l'obbligo di ricorrere alle procedure comunitarie, aperte o ristrette, per le acquisizioni di importo superiore ad euro 50.000; l'esenzione per i Comuni con meno di 5000 abitanti, per i contratti in adesione alle convenzioni CONSIP o nel mercato elettronico della P.A., per le cooperative sociali; l'obbligo di utilizzo delle convenzioni CONSIP; la sanzione della nullità per i contratti stipulati in violazione di tali obblighi; la trattativa privata (eccezionalità e procedimento) - Ricorsi della Regione Valle d'Aosta - Assunta lesione della competenza residuale, nonché carattere di dettaglio della disciplina - Sopravvenuta abrogazione della norma censurata - Rinuncia ai ricorsi con accettazione dell'Avvocatura dello Stato - Estinzione dei giudizi.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9.
- Costituzione, artt. 3, 5, 114, 117, 118 e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Pubblica amministrazione - Acquisto di beni e servizi - Aggiudicazione delle pubbliche forniture e degli appalti di pubblici servizi - Disciplina statale concernente l'obbligo di ricorrere alle procedure comunitarie, aperte o ristrette, per le acquisizioni di importo superiore ad euro 50.000; l'esenzione per i Comuni con meno di 5000 abitanti, per i contratti in adesione alle convenzioni CONSIP o nel mercato elettronico della P.A., per le cooperative sociali; l'obbligo di utilizzo delle convenzioni CONSIP; la sanzione della nullità per i contratti stipulati in violazione di tali obblighi; la trattativa privata (eccezionalità e procedimento) - Ricorsi delle Regioni Toscana, Piemonte, Umbria, Emilia-Romagna e della Provincia autonoma di Bolzano - Assunta lesione della competenza residuale, nonché carattere di dettaglio della disciplina - Sopravvenuta abrogazione della norma censurata - Dichiarazione delle ricorrenti del venir meno del loro interesse ad una pronuncia di merito - Mancata applicazione delle norme censurate - Cessazione della materia del contendere.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9.
- Costituzione, artt. 5, 114, 117, 118, 119 e 120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, primo comma, numero 1), 9, primo comma, numero 10), e 16; d.P.R. 28 agosto 1975, n. 474, art. 2.

Ricorso della Regione Veneto - Richiesta di trasferimento della questione su disposizione sopravvenuta - Diversità delle disposizioni - Necessità di autonoma impugnazione - Reiezione.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24, comma 4.

Pubblica amministrazione - Acquisto di beni e servizi - Aggiudicazione delle pubbliche forniture e degli appalti di pubblici servizi - Disciplina statale concernente il procedimento a trattativa privata - Previsione di una comunicazione alla Corte dei conti - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata ridondanza della previsione rispetto alle normative comunitarie, nazionali e regionali - Invocazione di parametro non concernente la tutela della propria sfera di autonomia - Inammissibilità della questione.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24, comma 5.
- Costituzione, art. 97.

Pubblica amministrazione - Acquisto di beni e servizi - Aggiudicazione delle pubbliche forniture e degli appalti di pubblici servizi - Disciplina statale concernente l'obbligo di ricorrere alle procedure comunitarie, aperte o ristrette, per le acquisizioni di importo superiore ad euro 50.000; l'esenzione per i Comuni con meno di 5000 abitanti, per i contratti in adesione alle convenzioni CONSIP o nel mercato elettronico della P.A., per le cooperative sociali; la sanzione della nullità per i contratti stipulati in violazione di tali obblighi e la responsabilità degli amministratori; la trattativa privata (eccezionalità e procedimento) - Ricorso della Regione Veneto - Assunta lesione della competenza residuale delle Regioni - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24, commi 1, 2, 4, 5 e 9.
- Costituzione, art. 117

Pag. 47

N. 346. Ordinanza 28 ottobre - 15 novembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza - Dipendenti delle Comunità europee - Esonero dal divieto di cumulo della pensione di anzianità con la retribuzione - Previsione riferita ai soli dipendenti in servizio all'estero e non anche a quelli in servizio in Italia - Denunciata lesione del principio di eguaglianza, irragionevolezza, lesione del diritto al lavoro e della tutela del lavoro - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 29 dicembre 1990, n. 407, art. 7, comma 2; d.l. 20 maggio 1993, n. 148 (convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236) art. 6, comma 8-bis.
- Costituzione, artt. 3, 4 e 35

» 58

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 100. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Servizi pubblici - Regione Abruzzo - Norme sui servizi pubblici locali a rilevanza economica - Servizio gestione rifiuti urbani, servizio idrico integrato e servizio di trasporto pubblico locale - Proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali e loro separazione dalla gestione del servizio, sistema di affidamento del servizio e scelta del soggetto gestore - Previsione della esclusione delle società a capitale interamente pubblico proprietarie di reti o affidatarie dirette della gestione del servizio nonché loro collegate o controllate dalla partecipazione alle gare per la scelta del soggetto gestore del servizio e per la scelta del socio privato delle società a capitale misto - Immediata operatività del divieto previsto dalla legge regionale circa la partecipazione delle predette società alle gare - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciato contrasto con la normativa statale che prevede una disciplina transitoria per cui il divieto non sarà operativo sino al 31 dicembre 2006 (art. 113, comma 15-*quater* T.U.E.L.) - Denunciata irrazionalità della disciplina dettata dalla Regione in un contesto di mutato regime delle gare, delle modalità di gestione e del conferimento dei servizi - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.

- Legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23, nell'art. 4, comma 4, art. 7, comma 4, lett. b).
- Costituzione artt. 3 e 117, comma secondo, lett. e), e comma terzo.

Servizi pubblici - Regione Abruzzo - Norme sui servizi pubblici locali a rilevanza economica - Servizio gestione rifiuti urbani, servizio idrico integrato e servizio di trasporto pubblico locale - Proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali e loro separazione dalla gestione del servizio, sistema di affidamento del servizio e scelta del soggetto gestore - Previsione della esclusione delle società a capitale interamente pubblico proprietarie di reti nonché loro collegate o controllate dalla partecipazione alle gare per la scelta del soggetto gestore del servizio e per la scelta del socio privato delle società a capitale misto - Conferimento della titolarità della gestione del servizio pubblico a rilevanza economica a società mista - Previsione di un limite minimo per la partecipazione azionaria del socio privato (40% del capitale sociale) da scegliersi con procedura ad evidenza pubblica - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciato contrasto con la normativa statale che non prevede analogo limite - Denunciata irrazionalità della disciplina dettata dalla Regione in quanto in contrasto con la scelta del legislatore statale di non fissare un limite alla partecipazione - Violazione della competenza statale relativa alla determinazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.

- Legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23, art. 7, comma 1, lett. b).
- Costituzione artt. 3 e 117, comma secondo, lett. e), e comma terzo.

Servizi pubblici - Regione Abruzzo - Norme sui servizi pubblici locali a rilevanza economica - Servizio gestione rifiuti urbani, servizio idrico integrato e servizio di trasporto pubblico locale - Proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali e loro separazione dalla gestione del servizio, sistema di affidamento del servizio e scelta del soggetto gestore - Previsione per le società a capitale interamente pubblico, affidatarie dirette del servizio pubblico, del divieto di conferire incarichi professionali, di collaborazione e di qualsiasi altro genere in favore di persone e/o società legate da rapporti di dipendenza e/o di collaborazione con l'ente o gli enti titolari del capitale sociale, come tali obbligati ad esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Prospettata nullità dell'atto costitutivo del rapporto vietato in caso di trasgressione del divieto - Denunciata invasione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Contrasto con i principi di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi.

- Legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23, art. 7, comma 4, lett. d).
- Costituzione art. 117, comma primo e comma secondo, lett. l); Trattato dell'Unione europea artt. da 52 a 58 e da 59 a 66.

Servizi pubblici - Regione Abruzzo - Norme sui servizi pubblici locali a rilevanza economica - Servizio gestione rifiuti urbani, servizio idrico integrato e servizio di trasporto pubblico locale - Proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali e loro separazione dalla gestione del servizio, sistema di affidamento del servizio e scelta del soggetto gestore - Previsione per le società a capitale interamente pubblico, affidatarie dirette del servizio pubblico, dell'obbligo di rispettare le procedure di evidenza pubblica (così come previsto per gli enti locali) per l'assunzione di personale dipendente - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Prospettata previsione per le società private di obblighi e oneri non previsti per l'istaurazione del rapporto di lavoro privato - Denunciata invasione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.

- Legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23, art. 7, comma 4, lett. f).
- Costituzione art. 117, comma secondo, lett. l).

Servizi pubblici - Regione Abruzzo - Norme sui servizi pubblici locali a rilevanza economica - Servizio gestione rifiuti urbani, servizio idrico integrato e servizio di trasporto pubblico locale - Proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali e loro separazione dalla gestione del servizio, sistema di affidamento del servizio e scelta del soggetto gestore - Previsione della ineleggibilità a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale provinciale e circoscrizionale dei Comuni e delle Province titolari del capitale sociale delle società affidatarie del servizio pubblico per i legali rappresentanti, nonché per i componenti, degli organi esecutivi delle società medesime - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata invasione della competenza esclusiva dello Stato in materia di organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.

- Legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23, art. 7, comma 4, lett. g).
- Costituzione art. 117, comma secondo, lett. p)

Pag. 61

- n. **101.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 26 ottobre 2004 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Sanità pubblica - Regione Umbria - Interventi di assistenza sanitaria in favore di Paesi extracomunitari in gravi difficoltà assistenziali sanitarie - Interventi consistenti sia in interventi sanitari nei Paesi di origine sia nell'invio di attrezzature medico chirurgiche non utilizzate - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata mancanza di coordinamento con il Ministero degli affari esteri in ordine a interventi qualificabili come di «cooperazione allo sviluppo» - Denunciata invasione della competenza esclusiva statale in materia di politica estera e rapporti internazionali dello Stato.

- Legge della Regione Umbria 6 agosto 2004, n. 18, art. 2, comma 1, lett. c) e d).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. a)

» 64

- n. **102.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 26 ottobre 2004 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Pesca - Regione Abruzzo - Norme in materia di pesca marittima e di acquacoltura - Politiche di sostegno all'economia ittica regionale - Previsione di interventi volti alla salvaguardia delle risorse ittiche regionali mediante l'istituzione del Fondo unico delle politiche della pesca - Certificazione di qualità del prodotto ittico regionale con istituzione di marchio regionale identificativo del prodotto - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata invasione della competenza statale relativa al divieto di introduzione di qualsiasi misura che possa ostacolare l'importazione da altri Paesi comunitari nel rispetto degli accordi e contratti comunitari ed internazionali (art. 28 Trattato Unione Europea - Reg. CEE n. 2081/1992) - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di concorrenza.

- Legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 22, intero testo ed art. 2, comma 1, lett. f).
- Costituzione, art. 117, comma primo e secondo, lett. e).

Pesca - Regione Abruzzo - Norme in materia di pesca marittima e di acquacoltura - Politiche di sostegno all'economia ittica regionale - Previsione di interventi volti alla salvaguardia delle risorse ittiche regionali mediante l'istituzione del Fondo unico delle politiche della pesca - Conservazione ed incremento delle risorse attraverso la predisposizione di piani di gestione di aree di riserva e monitoraggio delle specie ittiche - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata invasione della competenza statale relativa alla disciplina uniforme in materia, nel rispetto degli accordi internazionali - Denunciata violazione della sfera di competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

- Legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 22, art. 2, comma 1, lett. g).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. a) ed s).

Pesca - Regione Abruzzo - Norme in materia di pesca marittima e di acquacoltura - Politiche di sostegno all'economia ittica regionale - Istituzione e composizione della Conferenza regionale della pesca - Previsione tra i componenti di un rappresentante di organismi statali quali la Capitaneria di Porto - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata violazione della sfera di competenza esclusiva statale in materia di ordinamento degli organi ed uffici dello Stato.

- Legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 22, art. 3, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. g) Pag. 65

N. 870. Ordinanza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere del 16 luglio 2004.

Processo penale - Contumacia dell'imputato - Imputato estradato per fatti diversi da quelli per cui si procede e anteriori alla sua consegna - Obbligo per il giudice di dichiararne, se prevista dalle norme pattizie, la contumacia - Mancata previsione - Lesione del principio di uguaglianza - Violazione del principio di legalità e del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

- Cod. proc. pen., art. 420-*quater*, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 25 e 112 » 67

N. 871. Ordinanza della Corte di appello di Caltanissetta del 10 giugno 2004.

Processo penale - Termine per la difesa - Possibilità di richiesta da parte del difensore designato d'ufficio in mancanza della nomina del difensore di fiducia o in assenza dello stesso - Mancata previsione - Lesione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa.

- Cod. proc. pen., artt. 97 e 108.
- Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo » 70

N. 872. Ordinanza della Corte di appello di Torino dell'8 luglio 2004.

Previdenza e assistenza sociale - Congedi parentali per l'assistenza di familiare handicappato - Diritto per i fratelli e le sorelle del soggetto handicappato - Limitazione al caso della scomparsa dei genitori - Conseguente esclusione dal diritto dei genitori impossibilitati a provvedere all'assistenza in quanto totalmente inabili.

- D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 42, comma 5.
- Costituzione, art. 3 » 72

N. 873. Ordinanza del Giudice di pace di Chiavenna del 24 maggio 2004.

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo, qualora il conducente non venga identificato e il proprietario non ne comunichi i dati nel termine previsto - Imposizione al proprietario di un obbligo di denuncia non sempre assolvibile, ovvero di un obbligo di autodenuncia lesivo del diritto di difesa - Limitazione con atto amministrativo della libertà personale e della sfera di autonomia del singolo - Violazione del principio della responsabilità personale (estensibile alle sanzioni amministrative accessorie caratterizzate da forte connotazione penalistica).

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, e modificato dall'art. 7, comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 2, 13, comma secondo, 24, comma secondo, e 27 » 74

N. 874. Ordinanza del Giudice di Pace di Chiavenna del 24 maggio 2004.

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo, qualora il conducente non venga identificato e il proprietario non ne comunichi i dati nel termine previsto - Imposizione al proprietario di un obbligo di denuncia non sempre adempibile, ovvero di un obbligo di autodenuncia lesivo del diritto di difesa - Limitazione con atto amministrativo della sfera di autonomia del singolo e della libertà personale - Violazione del principio della responsabilità personale (estensibile alle sanzioni amministrative accessorie caratterizzate da forte connotazione penalistica).

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, e modificato dall'art. 7, comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1º agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 2, 13, comma secondo, 24, comma secondo, e 27

Pag. 77

N. 875. Ordinanza del Giudice di Pace di Rimini del 1º luglio 2004.

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo, qualora il conducente non venga identificato e il proprietario non ne comunichi i dati nel termine previsto - Violazione del principio di ragionevolezza - Configurazione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario, in contrasto con il principio di responsabilità personale - Lesione del diritto di difesa del soggetto indicato come trasgressore - Disparità di trattamento rispetto ai titolari di patente straniera.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, come modificato dalla legge 1º agosto 2003, n. 214 [*rectius*: come modificato dall'art. 7, comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1º agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 3, 24 e 27

» 79

N. 876. Ordinanza dal Giudice di pace di Castel di Sangro del 1º luglio 2004.

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo, qualora il conducente non venga identificato e il proprietario non ne comunichi i dati nel termine previsto - Mancata previsione che il proprietario resti esente dalla decurtazione, ove dimostri di non essere autore dell'infrazione - Irragionevole disparità di trattamento (rispetto al proprietario che sia anche in grado di indicare il trasgressore, nonché rispetto al proprietario non titolare di patente) - Configurazione di un'ipotesi di responsabilità oggettiva estranea al sistema sanzionatorio penale e amministrativo - Violazione del principio della responsabilità personale - Lesione del diritto di difesa - Inesigibilità del comportamento richiesto al proprietario.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, introdotto dall'art. 1-septies [*recte*: modificato dall'art. 7] del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1º agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 27

» 80

- n. **877.** Ordinanza del Giudice di pace di Lugo del 20 maggio 2004.
Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo, qualora il conducente non venga identificato e il proprietario non ne comunichi i dati nel termine previsto - Violazione del principio di uguaglianza - Disparità di trattamento in danno dei proprietari titolari di patente - Contrasto con il sistema anzionatorio del codice della strada e con il principio di personalità della responsabilità penale.
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis* [aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, e modificato dall'art. 7, comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
 - Costituzione, artt. 3 e 27 Pag. 83
- n. **878.** Ordinanza del Giudice di pace di Lugo del 27 maggio 2004.
Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo, qualora il conducente non venga identificato e il proprietario non ne comunichi i dati nel termine previsto - Contrasto con il principio della responsabilità personale (applicabile alle sanzioni amministrative per effetto dell'art. 3 della legge 689/1981) - Violazione del diritto di difesa.
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 [*rectius*: aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, e modificato dall'art. 7, comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
 - Costituzione, artt. 24 e 27 » 85
- n. **879.** Ordinanza del Giudice di pace di Lugo del 14 giugno 2004.
Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo, qualora il conducente non venga identificato e il proprietario non ne comunichi i dati nel termine previsto - Contrasto con il principio della responsabilità personale (applicabile alle sanzioni amministrative per effetto dell'art. 3 della legge 689/1981) - Violazione del diritto di difesa.
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 [*rectius*: aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, e modificato dall'art. 7, comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
 - Costituzione, artt. 24 e 27 » 87
- n. **880.** Ordinanza del Giudice di pace di Guastalla del 19 maggio 2004.
Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo, qualora il conducente non venga identificato e il proprietario non ne comunichi i dati nel termine previsto - Violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza - Disparità di trattamento in rapporto alle ipotesi del proprietario non patentato e del proprietario persona giuridica, nonché alle ipotesi (non disciplinate) di veicolo in comproprietà o in proprietà di ente collettivo non personificato - Previsione illogica di un obbligo non sempre assolvibile - Esorbitanza dai limiti del potere impositivo attribuito allo Stato nei confronti del cittadino - Compressione del diritto di difesa e del diritto al silenzio - Configurazione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario, in contrasto con il principio di responsabilità personale (esteso alle sanzioni amministrative personali dall'art. 3 della legge 689/1981).
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, come modificato dall'art. 7, comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
 - Costituzione, artt. 3, 23, 24 e 27 » 90

NN. da 881 a 883. Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — del Magistrato di sorveglianza di Bari del 6, 20 e 22 luglio 2004.

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione (per i quali la sospensione non si applica) - Violazione del principio di finalità rieducativa della pena.

– Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d).

– Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma Pag. 95

N. 884. Ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Bari del 12 agosto 2004.

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione (per i quali la sospensione non si applica) - Violazione del principio di finalità rieducativa della pena.

– Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d).

– Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma » 97

N. 885. Ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Bari del 23 luglio 2004.

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione (per i quali la sospensione non si applica) - Violazione del principio di finalità rieducativa della pena.

– Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d).

– Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma » 100

N. 886. Ordinanza del T.a.r. del Lazio del 14 luglio 2004.

Consiglio di Stato - Consiglieri vincitori di concorso - Trattamento economico - Benefici attribuiti dal nono comma dell'art. 4 della legge n. 425/1984 - Previsione con norma d'interpretazione autentica dell'abrogazione di detta disposizione dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 333/1992, convertito in legge n. 350/1992 - Previsione della perdita di efficacia dei provvedimenti e delle decisioni di autorità giurisdizionali adottati in difformità dalla predetta interpretazione - Violazione del diritto di difesa e del principio di tutela giurisdizionale - Incidenza sulla funzione del Consiglio di Stato di assicurare la tutela della giustizia nell'amministrazione - Incidenza sul giudicato formatosi sui ricorsi straordinari.

– Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 50, comma 4, penultimo ed ultimo periodo.

– Costituzione, artt. 3, 24, 100, 103 e 113 » 102

N. 887. Ordinanza dal T.a.r. del Lazio del 26 luglio 2004.

Impiego pubblico - Dipendenti statali non di ruolo - Indennità di fine rapporto - Devoluzione in caso di decesso del dipendente al coniuge, ai figli minorenni, se viventi a carico, ai parenti entro il secondo grado - Devoluzione in caso di mancanza di tali soggetti secondo le norme della successione legittima come stabilito per i dipendenti di ruolo, a seguito della sentenza della Corte n. 106/1996 - Mancata previsione - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul principio di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione (anche differita).

- Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, art. 9, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 36

Pag. 111

N. 888. Ordinanza del Giudice di pace di Erba del 17 maggio 2004.

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo, qualora il conducente rimanga sconosciuto - Violazione del principio di uguaglianza - Contrasto con il diritto di agire in giudizio - Discriminazione rispetto alle ipotesi del proprietario persona giuridica e del proprietario non titolare di patente (ai quali non si applica la decurtazione).

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, [comma 2], nel testo novellato dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 [*rectius*: come modificato dall'art. 7, comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 3 e 24, commi primo e secondo

» 114

N. 889. Ordinanza del Tribunale di Rossano del 17 maggio 2004.

Lavoro (rapporto di) - Lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa a tempo determinato - Diritto di precedenza nella riassunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, per le ipotesi già previste dall'art. 23, comma 2, legge 28 febbraio 1987, n. 56 - Mancata previsione - Eccesso di delega.

- Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, artt. 10, commi 9 e 10, e 11, commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 76

» 116

N. 890. Ordinanza del Tribunale di Sondrio del 17 maggio 2004.

Lavoro (tutela del) - Liberi professionisti - Indennità di maternità in caso di minori adottati o in affidamento preadottivo nei primi tre mesi dall'ingresso in famiglia - Limitazione alla madre adottiva, con esclusione del padre adottivo - Ingiustificata disparità di trattamento dei genitori adottivi - Violazione del principio dell'uguaglianza dei coniugi - Incidenza sul principio di tutela della famiglia e del minore - Richiamo alle sentenze della Corte nn. 1/1997, 332/1988, 341/1991, 179/1993 e 104/2003.

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, artt. 70 e 72.
- Costituzione, artt. 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31

» 119

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 334

Sentenza 28 ottobre - 10 novembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Comuni e Province - Variazione territoriale - Distacco da una Regione e aggregazione ad un'altra - Richiesta di referendum - Indispensabile partecipazione anche di enti (pari almeno ad un terzo delle restanti popolazioni delle Regioni investite) diversi da quelli richiedenti - Modifica del parametro costituzionale - Sopravvenuta eccessiva onerosità e irragionevolezza della previgente disciplina - Frustrazione del diritto di autodeterminazione dell'autonomia locale - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 42, secondo comma.
- Costituzione, art. 132.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Carlo MEZZANOTTE;

Giudici: Fernanda CONTRI, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), promosso con ordinanza del 23 gennaio 2004 dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione sulla richiesta di referendum presentata dal Comune di San Michele al Tagliamento, iscritta al n. 234 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto in fatto

A seguito della presentazione da parte del Comune di San Michele al Tagliamento della richiesta di referendum per il distacco del medesimo Comune dalla Regione Veneto e per la sua aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia, l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha sollevato — in riferimento

all'art. 132, secondo comma, della Costituzione (come modificato dall'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) — questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), nella parte in cui prescrive che le richieste di *referendum* per il distacco da una Regione e l'aggregazione ad altra Regione di una o più Province o di uno o più Comuni debbano essere corredate delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, di tanti consigli di Province o di Comuni che rappresentino almeno un terzo delle restanti popolazioni delle Regioni investite dall'avviato procedimento di distacco-aggregazione.

L'Ufficio rimettente ritiene la questione rilevante ai fini della pronuncia da adottare sulla citata richiesta, che dovrebbe essere dichiarata illegittima, perché non corredata di tutte le deliberazioni dei consigli comunali cui la norma impugnata fa riferimento, mentre sarebbe pacificamente legittima in caso di pronunciata incostituzionalità.

E nel merito — premesso di avere, nel corso del medesimo procedimento, dichiarato manifestamente infondata identica questione, che il Comune di San Michele al Tagliamento aveva chiesto di sollevare — rileva che quella soluzione deve essere rimeditata alla luce della motivazione dell'ordinanza n. 343 del 2003, con cui questa Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal delegato del medesimo Comune, per censurare il mancato adeguamento degli artt. 42 e segg. della legge n. 352 del 1970 al nuovo testo dell'art. 132 Cost; l'ordinanza aveva infatti definito «significativa» la portata della «riforma dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

Secondo l'Ufficio — poiché il testo novellato dell'art. 132, secondo comma, Cost. dispone che «si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra» — se ne ricava che il legislatore costituzionale ha inteso riservare unicamente agli enti territoriali, richiedenti il proprio distacco da una Regione e l'aggregazione ad un'altra, l'iniziativa della promozione del *referendum* prodromico alla variazione dell'assetto territoriale regionale, ed escludere, quindi, qualsiasi partecipazione a tale iniziativa di altri enti rappresentativi di popolazioni solo indirettamente interessate a tale variazione. La conclusione è avvalorata dal rilievo che l'eventuale esito positivo del *referendum* non ha efficacia automatica in ordine alla modifica dell'assetto territoriale, ma integra solo il presupposto necessario ma non vincolante di un successivo procedimento legislativo con il quale il Parlamento, sentito il parere obbligatorio dei consigli regionali, valuta discrezionalmente la praticabilità del proposto mutamento; onde l'interesse indiretto delle parti delle Regioni non coinvolte in esso trova adeguata tutela e considerazione proprio in questa ulteriore fase legislativa.

A giudizio del rimettente, dunque, si configurerebbe una sopravvenuta incompatibilità con l'evocato parametro della norma impugnata, nella parte in cui riserva anche ad enti diversi da quelli richiedenti il distacco-aggregazione un'indispensabile partecipazione alla promozione delle iniziative referendarie.

Considerato in diritto

1. — Chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di *referendum* proposta dal Comune di San Michele al Tagliamento per il distacco dalla Regione Veneto e per la sua aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia, l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), nella parte in cui prescrive che le richieste di *referendum* per il distacco da una Regione e l'aggregazione ad altra Regione di una o più Province o di uno o più Comuni debbano essere corredate delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, di tanti consigli di Province o di Comuni che rappresentino almeno un terzo delle restanti popolazioni delle Regioni investite dall'avviato procedimento di distacco-aggregazione.

Preso atto che la portata della «riforma dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», è stata definita «significativa» da questa Corte nell'ordinanza n. 343 del 2003 — che per il resto ha dichiarato la manifesta inammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal delegato del medesimo Comune contro il Parlamento, per il mancato adeguamento degli artt. 42 e segg. della legge n. 352 del 1970 al nuovo testo dell'art. 132 Cost. — l'Ufficio rimettente (che pure, in precedenza, aveva ritenuto manifestamente infondata identica questione di legittimità costituzionale) ha ravvisato

nella norma impugnata una sopravvenuta incompatibilità con tale parametro, nella parte in cui riserva un'indispensabile partecipazione alla promozione delle iniziative referendarie anche ad enti diversi da quelli richiedenti il distacco-aggregazione.

2. — La questione è fondata.

2.1. — Il secondo comma dell'art. 42 della legge n. 352 del 1970 prescrive che le richieste, da parte di Province o Comuni, di *referendum* per il distacco da una Regione e l'aggregazione ad un'altra devono essere corredate — oltre che delle deliberazioni dei consigli degli enti interessati alla modifica territoriale — anche delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, di tanti consigli Provinciali o comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della Regione dalla quale è proposto il distacco (primo periodo); e di tanti consigli Provinciali o comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione della Regione alla quale si propone che gli enti siano aggregati (secondo periodo).

La norma impugnata — inserita nel contesto più generale della legge n. 352 del 1970, finalizzata a dare attuazione alle diverse previsioni costituzionali riguardanti i *referendum* e l'iniziativa legislativa popolare — è diretta, per la stessa definizione contenuta nella rubrica del titolo III della legge medesima, a consentire lo svolgimento dei procedimenti di fusione o di creazione di nuove Regioni previsti dal primo comma dell'art. 132 della Costituzione, nonché di distacco-aggregazione di Province o Comuni disposto dal secondo comma del medesimo art. 132.

Tuttavia — per ciò che più interessa specificamente l'oggetto dell'odierna questione di costituzionalità — la norma pone a carico dei richiedenti un onere di difficile e gravoso assolvimento.

L'elencazione di tali imprescindibili presupposti di proponibilità della richiesta referendaria già appariva non conforme all'originaria formulazione del capoverso dell'art. 132 Cost. (secondo cui «Si può, con *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra»), in quanto accordava (e vincolava) l'iniziativa referendaria ad organi non previsti nel testo costituzionale e condizionava l'iniziativa dei titolari a quella, necessariamente congiunta, di tali soggetti.

Queste caratteristiche sono, peraltro, divenute ancor più evidenti e razionalmente ingiustificabili dopo la modifica (ad opera dell'art. 9 della legge cost. n. 3 del 2001) dell'art. 132 Cost., il cui secondo comma si limita oggi a prevedere che «Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra».

L'onerosità del procedimento strutturato dalla norma di legge attuativa si palesa eccessiva (in quanto non necessitata) rispetto alla determinazione ricavabile dalla nuova previsione costituzionale, e si risolve nella frustrazione del diritto di autodeterminazione dell'autonomia locale, la cui affermazione e garanzia risulta invece tendenzialmente accentuata dalla riforma del 2001.

Poiché il *referendum* previsto dalla disposizione costituzionale attualmente vigente mira a verificare se la maggioranza delle popolazioni dell'ente o degli enti interessati approvi l'istanza di distacco-aggregazione, deve coerentemente discenderne che la legittimazione a promuovere la consultazione referendaria spetta soltanto ad essi e non anche ad altri enti esponenziali di popolazioni diverse. Infatti, la riforma del parametro evocato ha inteso evitare che maggioranze non direttamente o immediatamente coinvolte nel cambiamento possano contrastare ed annullare finanche le determinazioni iniziali (neppure giunte al di là dello stadio di semplici richieste) di collettività che intendano rendersi autonome o modificare la propria appartenenza regionale.

Ad ogni modo, le valutazioni di tali altre popolazioni — anche di segno contrario alla variazione territoriale — trovano congrua tutela nelle fasi successive a quella della mera presentazione della richiesta di *referendum*. Siccome infatti l'esito positivo del *referendum*, avente carattere meramente consultivo, sicuramente non vincola il legislatore statale alla cui discrezionalità compete di determinare l'effetto di distacco-aggregazione; e siccome nel procedimento di approvazione della legge della Repubblica la norma costituzionale citata inserisce la fase dell'audizione dei consigli delle Regioni coinvolte, proprio questa fase consente l'emersione e la valutazione degli interessi locali contrapposti (o anche non integralmente concordanti con quelli espressi attraverso la soluzione della rigida alternativa propria dell'istituto referendario). Sicché l'acquisizione e l'esame dei pareri dei consigli regionali avranno sicura incidenza ai fini dell'eventuale approvazione della legge di modifica territoriale.

2.2. – La specificità dell'ipotesi di variazione territoriale disciplinata dall'art. 132 Cost. non consente, viceversa, di mutuare l'accezione e l'estensione del concetto di «popolazioni interessate» individuato da questa Corte relativamente al procedimento, affatto diverso, di cui al successivo art. 133, secondo comma, che prevede l'istituzione di nuovi Comuni e la modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni (*cf.* sentenze n. 47 del 2003 e n. 94 del 2000). L'espressione «popolazioni interessate», utilizzata da tale ultima norma costituzionale evoca un dato che può anche prescindere dal diretto coinvolgimento nella variazione territoriale; ed è stata intesa dalle sentenze citate come comprensiva sia dei gruppi direttamente coinvolti nella variazione territoriale, sia di quelli interessati in via mediata e indiretta.

Invece l'espressione «popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati», utilizzata dal nuovo art. 132, secondo comma, inequivocamente si riferisce soltanto ai cittadini degli enti locali direttamente coinvolti nel distacco-aggregazione.

2.3. — La norma impugnata deve, pertanto, essere dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui prescrive che la richiesta di *referendum* per il distacco di una Provincia o di un Comune da una Regione e l'aggregazione ad altra Regione deve essere corredata — oltre che delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, rispettivamente dei consigli Provinciali e dei consigli comunali delle Province e dei Comuni di cui si propone il distacco — anche delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, «di tanti consigli Provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della Regione dalla quale è proposto il distacco delle province o dei Comuni predetti» e «di tanti consigli Provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione della Regione alla quale si propone che le province o i Comuni siano aggregati».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), nella parte in cui prescrive che la richiesta di referendum per il distacco di una Provincia o di un Comune da una Regione e l'aggregazione ad altra Regione deve essere corredata — oltre che delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, rispettivamente dei consigli Provinciali e dei consigli comunali delle Province e dei Comuni di cui si propone il distacco — anche delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, «di tanti consigli Provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della Regione dalla quale è proposto il distacco delle Province o dei Comuni predetti» e «di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione della Regione alla quale si propone che le Province o i Comuni siano aggregati».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.

Il Presidente: MEZZANOTTE

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 novembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 335

Sentenza 28 ottobre - 10 novembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Rilevanza della questione - Eccezione di inammissibilità proposta dall'Avvocatura dello Stato - Problema interpretativo (titolo esecutivo in relazione a decreto ingiuntivo e sentenza di rigetto dell'opposizione) - Adesione del rimettente alla unanime interpretazione della dottrina e della giurisprudenza - Reiezione dell'eccezione.

Procedimento civile - Errori materiali - Procedimento di correzione della sentenza davanti allo stesso giudice che l'ha pronunciata - Applicabilità alle sole sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e non anche alle sentenze appellate - Irragionevolezza, ingiustificata compressione del diritto di agire esecutivamente della parte vittoriosa, lesione della effettività della tutela giurisdizionale - Illegittimità costituzionale (limitatamente alle parole specificate nel dispositivo).

- Cod. proc. civ., art. 287.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Carlo MEZZANOTTE;

Giudici: Fernanda CONTRI, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 287 del codice di procedura civile promosso con ordinanza del 20 gennaio 2004 dal Tribunale di L'Aquila nel procedimento civile vertente tra Di Simone Carlo e De Nuntiis Andrea ed altro, iscritta al n. 159 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento di correzione di errore materiale il Tribunale di L'Aquila ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell'art. 287 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che «le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello» possono essere corrette con il procedimento di cui al successivo art. 288 «dallo stesso giudice che le ha pronunciate», qualora questi sia incorso in errori materiali, e quindi nella parte in cui limita alle sole «sentenze contro le quali non sia stato proposto appello», la facoltà della parte di avvalersi del procedimento di correzione degli errori materiali ed esclude che quelle appellate possano essere corrette «dallo stesso giudice che le ha pronunciate» indipendentemente dalla decisione del mezzo di gravame.

1.1. — Riferisce il rimettente che in data 3 luglio 2002 il Tribunale aveva emesso, in favore di Carlo Di Simone e nei confronti di Andrea e Daniele De Nuntiis, decreto ingiuntivo avverso il quale gli intimati avevano proposto opposizione; che con sentenza n. 835 del 1° ottobre 2003 questa era stata rigettata e gli opposenti erano stati condannati al pagamento delle spese processuali; che il 5 dicembre successivo l'opposto vittorioso aveva depositato ricorso con cui, dedotto che il decidente era incorso in errore materiale — avendolo appellato nell'intestazione, nel dispositivo e nella motivazione della sentenza Carlo De Simone, anziché Carlo Di Simone — aveva chiesto che si procedesse alla correzione dell'errore materiale; che, fissata con decreto la comparizione delle parti, Andrea e Daniele De Nuntiis si erano costituiti, rilevando che, avverso la sentenza oggetto del ricorso — e anteriormente alla sua proposizione — era stato proposto appello, e conseguentemente chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di correzione, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento; che a tanto la controparte aveva replicato rappresentando che, stante la provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado, stabilita dalla riforma del codice di rito del 1990, o si riconosceva al giudice di prime cure la possibilità di procedere alla correzione dell'errore materiale anche laddove, avverso la decisione che ne era affetta, fosse stato interposto appello, oppure doveva ritenersi l'art. 287 cod. proc. civ. in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.

1.2. — Precisa il giudice *a quo* che nella fattispecie sottoposta al suo esame si verte in un'ipotesi tipica di errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., posto che l'inesatta indicazione del cognome di una delle parti integra uno sbaglio che investe non già il giudizio racchiuso nella sentenza, ma piuttosto la sua espressione grafica.

1.3. — Evidenzia quindi che, ai sensi dell'art. 287 cod. proc. civ., il provvedimento di correzione deve essere pronunciato dallo stesso giudice — inteso come ufficio giudiziario — che ha emesso la sentenza, eccezion fatta per l'ipotesi di avvenuta proposizione dell'appello, ritenendosi, per consolidato diritto vivente, che in tal caso la correzione, non più deducibile come oggetto di un apposito procedimento, compete al giudice dell'impugnazione, al quale potrebbe essere chiesta anche implicitamente, senza cioè la formulazione di un autonomo motivo di gravame: da ciò l'inammissibilità, ovvero l'improcedibilità per difetto di interesse, del procedimento in parola, una volta che la sentenza oggetto dell'istanza di correzione sia stata gravata da appello o quanto meno tutte le volte in cui il relativo ricorso risulti depositato a giudizio di gravame pendente.

Ricorda il rimettente che, in dottrina, è stata sostenuta la possibilità di intendere l'inciso «contro le quali non sia stato proposto appello», come volto a limitare a questa sola ipotesi la competenza a provvedere dello stesso giudice che ha pronunciato la sentenza della cui correzione si tratta, da ciò deducendosi, *a contrario*, che, nel caso di proposizione dell'appello, il relativo potere spetterebbe, con analogo procedimento e provvedimento, al giudice di secondo grado; ma osserva che tale opzione interpretativa, pur apprezzabile, non è condivisibile, perché palesemente in contrasto con lettera della disciplina vigente e con il diritto vivente.

Ritiene infatti il giudice *a quo* che l'attuale codice di procedura civile, a differenza di quello del 1865 (che nell'art. 473 aderì in effetti a un diverso punto di vista), ha sancito la competenza funzionale del giudice che ha adottato un provvedimento a procedere alla correzione dello stesso, salva l'ipotesi in cui sia stato proposto appello, perché in tal caso il giudice dell'appello può disporre la correzione «in considerazione del più generale potere devolutivo conseguente alla proposizione dell'impugnazione»: di qui l'opinione dominante, in dottrina ed in giurisprudenza, secondo la quale l'appello «assorbe» il procedimento di correzione. Del resto, rileva il giudice *a quo*, proprio «nella mancanza di detto potere devolutivo» si rinviene la ragione della indiscussa esclusione del potere di correzione, da parte della Corte di cassazione, degli errori materiali da cui fosse affetta una sentenza davanti ad essa impugnata.

La circostanza che l'appello sfocia per sua natura in una sentenza che — rescissa in ogni caso, la confermi o la modifichi, quella di primo grado — si sostituisce a quella impugnata comporta che il giudice d'appello può esercitare il potere di correzione solo con la pronuncia della sentenza conclusiva e non già con un procedimento *ad hoc*; e proprio in questa prospettiva (portata sostitutiva del riesame) la Corte costituzionale ritenne — osserva il giudice *a quo* — non rilevante la questione di legittimità della esclusione, dal novero dei provvedimenti correggibili *ex art.* 287 cod. proc. civ., del decreto ingiuntivo opposto (sentenza n. 393 del 1994).

D'altra parte, la previsione (ultimo comma dell'art. 288) della possibilità di impugnare le parti corrette esclude che possa configurarsi un procedimento di correzione nell'ambito del giudizio di appello, perché dovrebbe ammettersi l'impugnabilità delle parti corrette innanzi allo stesso giudice che tale correzione ha effettuato, in contrasto con il generale principio della sovraordinazione dell'organo competente per l'impugnazione.

Ancora: il secondo comma dell'art. 288 cod. proc. civ. prevede l'annotazione della correzione sull'originale del provvedimento corretto, e tale formalità ha un senso solo in quanto riferita a un'ordinanza (o a un decreto) adottata dallo stesso ufficio che ha emesso il provvedimento annotando, laddove la decisione del giudice d'appello, quand'anche si limiti a disporre la correzione dell'errore materiale in cui sia incorso il primo giudice, non va mai annotata, ma sostituisce semplicemente quella impugnata. Non a caso si ritiene pacificamente che il potere di correzione debba essere esercitato anche in caso di rigetto dell'appello o di declaratoria di inammissibilità o

di improcedibilità dello stesso, mentre, nell'ipotesi di cancellazione della causa dal ruolo, il processo andrà riassunto ai fini della pronuncia (con sentenza) sull'istanza di correzione: diritto vivente che renderebbe assolutamente inimmaginabile, in via di interpretazione analogica, un procedimento incidentale disciplinato dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. innanzi al giudice d'appello.

1.4. — Così ricostruita la disciplina di riferimento, il giudice *a quo* osserva che essa, coerente ad un sistema in cui la sentenza di primo grado non era, in via di principio — e salvo le eccezioni previste dalla legge — provvisoriamente esecutiva, è incompatibile con un sistema nel quale la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado costituisce la regola: l'art. 287 si porrebbe, pertanto, in contrasto con l'art. 3 Cost., sia sotto il profilo della disparità di trattamento di situazioni giuridiche sostanzialmente uguali, che sotto quello della ragionevolezza. E invero, precludere l'esecuzione per la sola ragione che avverso la decisione affetta da errore materiale sia stato proposto appello, è scelta normativa irragionevole e lesiva del principio di uguaglianza per il diverso trattamento riservato alle sentenze, a seconda che esse siano o meno affette da errore materiale, e cioè da un errore che incide solo sull'espressione grafica del *dictum* del giudice, e ciò tanto più che dottrina e giurisprudenza ritengono esperibile il procedimento di correzione anche avverso decisioni per le quali i termini di impugnazione non siano ancora scaduti e che non siano pertanto ancora passate in giudicato.

Ad avviso del rimettente inoltre l'art. 287 cod. proc. civ., laddove inibisce al cittadino di iniziare l'esecuzione solo perché il provvedimento decisorio è affetto da errore materiale, lede anche l'art. 24, primo comma, Cost., considerato il carattere sicuramente giurisdizionale del processo esecutivo e la sua inerenza alla realizzazione del diritto costituzionale di agire in giudizio.

Infine, se l'effettiva soddisfazione di una pretesa si consegue solo con la sua esecuzione (spontanea o forzata), deve ritenersi altresì fondato il dubbio di compatibilità della norma censurata con il precetto sancito dall'art. 111 Cost., perché l'impossibilità di conseguire la correzione, in pendenza del giudizio di appello, impedisce la realizzazione del diritto entro un termine ragionevole, e ciò tanto più che, in tale contesto normativo, l'impugnazione potrebbe essere proposta al fine puramente strumentale di paralizzare, insieme all'esperibilità del procedimento di correzione, la possibilità per la parte vittoriosa di agire *in executivis*.

Del resto, considerato che la sentenza di primo grado di condanna al pagamento di una somma di denaro o all'adempimento di altro obbligo o al risarcimento dei danni, da liquidarsi successivamente era, già nel vecchio sistema, e a prescindere dalla sua provvisoria esecutività, titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, il sospetto di contrarietà dell'art. 287 cod. proc. civ. con il precetto dell'art. 3, secondo comma, Cost., non sarebbe stato manifestamente infondato neppure nella vigenza del vecchio testo dell'art. 282 cod. proc. civ.

1.5. — In punto di ammissibilità della sollevata questione, rileva il rimettente che alla proposizione dell'incidente di costituzionalità non osta la pretesa natura amministrativa del procedimento di correzione, in quanto con tale espressione si mira in realtà solo a porre in evidenza il suo carattere ordinatorio e non decisorio: senza dire che tale profilo è già stato vagliato, seppure implicitamente, dalla Corte costituzionale nella menzionata sentenza n. 393 del 1994.

1.6. — Quanto alla rilevanza della questione, premette il rimettente che, ove non venisse dichiarata l'incostituzionalità della norma censurata, esso decidente dovrebbe dichiarare l'inammissibilità, ovvero l'improcedibilità del procedimento di correzione davanti a lui pendente, con conseguente compressione di rilevanti interessi delle parti.

Il giudice *a quo* osserva che la rilevanza della questione sussiste anche se si segue l'opinione — fortemente contrastata in dottrina, ma prevalente in giurisprudenza e comunque avvalorata dal dettato del primo comma dell'art. 653 cod. proc. civ. — secondo cui, a seguito del rigetto dell'opposizione, quella che viene posta in esecuzione è l'ingiunzione portata dal decreto: e ciò perché la sentenza di rigetto dell'opposizione ben può contenere statuizioni di condanna diverse e ulteriori rispetto a quelle portate dal decreto ingiuntivo, tra le quali segnatamente, come nella fattispecie dedotta in giudizio, proprio la condanna al pagamento delle spese del processo di opposizione.

La tesi della non esecutività di questo capo della pronuncia (affermata nella giurisprudenza di legittimità in forza del carattere puramente accessorio di tale capo rispetto a quello di rigetto, ontologicamente insuscettibile di esecuzione) non meriterebbe di essere seguita, in quanto essa comporta che il capo di condanna al pagamento delle spese diventi esecutivo solo con il passaggio in giudicato della sentenza, con un'insopportabile disparità di trattamento tra attore e convenuto, ed un irragionevole pregiudizio per il difensore antistatario, divenuto titolare, a seguito della pronuncia in suo favore, di un rapporto autonomo e diretto con la parte soccombente.

In definitiva, conclude il rimettente, solo l'accoglimento della proposta questione di costituzionalità consentirebbe a Carlo Di Simone, ottenuta la correzione della sentenza di rigetto dell'opposizione, di utilizzare la stessa come titolo esecutivo, senza attendere l'esito del giudizio di appello proposto dalle controparti.

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio con la rappresentanza dell'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto dichiararsi inammissibile o comunque infondata la questione proposta.

Osserva l'interveniente che la questione — in ipotesi rilevante solo per ciò che riguarda la liquidazione delle spese operata dalla sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, titolo esecutivo essendo, quanto al resto, il provvedimento monitorio — è comunque mal posta, perché il relativo capo della pronuncia, accedendo a decisione di rigetto, e non già di condanna, non sarebbe comunque esecutivo per legge. Né sarebbe possibile una lettura dell'art. 653 cod. proc. civ. che, dalla riformulazione dell'art. 282 cod. proc. civ., operata con la riforma del 1990, deduca il carattere di «inutile pleonasma» del richiamo, colà contenuto, alla provvisoria esecutività, posto che ora la sentenza di primo grado è sempre esecutiva: e invero, per consolidato diritto vivente, mentre l'esecutorietà della sentenza, nella parte relativa alle spese, è inscindibilmente connessa a quella del capo principale, non sono provvisoriamente esecutive né le pronunce di rigetto, né quelle costitutive, né quelle di accertamento.

Tale assetto normativo, conclude l'Avvocatura, è assolutamente coerente con i precetti costituzionali, perché il principio della ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., non ha nulla a che vedere né con l'esecutività della sentenza, né con i mezzi di impugnazione avverso la stessa, ma piuttosto attiene al lasso di tempo impiegato dagli organi giurisdizionali per pronunciarla; il principio di eguaglianza, di cui all'art. 3, non può essere invocato quando siano diverse le situazioni messe a raffronto; l'art. 24 infine non è incompatibile con il sistema dei gravami, perché la statuizione racchiusa nel giudicato costituisce l'unica verità processuale, sulla quale vanno parametrize le nozioni di «ragione» e di «torto».

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di L'Aquila dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell'art. 287 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che «le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello» possono essere corrette con il procedimento di cui al successivo art. 288 «dallo stesso giudice che le ha pronunciate», qualora questi sia incorso in errori materiali, e quindi nella parte in cui limita la facoltà della parte di avvalersi del procedimento di correzione degli errori materiali alle sole «sentenze contro le quali non sia stato proposto appello», conseguentemente escludendo che quelle appellate possano essere corrette «dallo stesso giudice che le ha pronunciate» indipendentemente dalla decisione del mezzo di gravame.

2. — L'eccezione di inammissibilità della questione, per irrilevanza, sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, è infondata.

Il problema dell'interpretazione dell'art. 653, primo comma, cod. proc. civ. — e cioè se, in caso di rigetto dell'opposizione, il titolo esecutivo sia costituito dal decreto ingiuntivo (come sostiene, sulla base della lettera della norma, la giurisprudenza prevalente) ovvero dalla sentenza (come ritiene la dottrina maggioritaria) — non riveste rilievo di sorta nel presente giudizio una volta che si convenga, con l'unanime dottrina e giurisprudenza, che è la sentenza di rigetto dell'opposizione — senza necessità, dopo la riforma dell'art. 282 cod. proc. civ., che sia dichiarata provvisoriamente esecutiva — a consentire al creditore opposto di procedere esecutivamente (si utilizzi come titolo esecutivo il decreto ovvero la sentenza stessa) nei confronti dell'ingiunto; così come non riveste rilievo alcuno la qualificazione che voglia darsi, in relazione al capo sulle spese, alla sentenza di rigetto dell'opposizione, chiaro essendo (come rende manifesto l'art. 653, comma secondo, cod. proc. civ.) che sotto nessun profilo la sentenza di rigetto dell'opposizione (che segue, cioè, un provvedimento di condanna, e ne conferma il contenuto) è equiparabile ad una sentenza di rigetto della domanda.

Se quest'ultimo rilievo chiarisce l'estraneità, rispetto all'attuale questione, di quanto questa Corte ha avuto modo di statuire con la sentenza n. 232 del 2004, il primo rilievo — la constatazione, cioè, che la sentenza di rigetto dell'opposizione riveste un ruolo costitutivo per l'azione esecutiva del creditore (vanamente) opposto — vale a rendere palese la rilevanza della questione anche se si ritiene che il titolo esecutivo è costituito dal decreto ingiuntivo: posto che «contemporaneamente (alla notifica della citazione in opposizione) l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto» (art. 645, primo comma, seconda parte, cod. proc. civ.), è del tutto ovvio che il decreto ingiuntivo acquista esecutorietà (cfr. art. 654, primo comma, cod. proc. civ.) solo ove la sentenza di rigetto dell'opposizione risulti «coerente» con il decreto ingiuntivo opposto; così come è ovvio che la pendenza di un procedimento di correzione per inesatta identificazione del creditore opposto vale ad impedire il conferimento dell'efficacia esecutiva al decreto stesso.

Nulla quaestio, è appena il caso di rilevare, ove si aderisse alla tesi — preferita dal giudice *a quo* — secondo la quale il titolo esecutivo sarebbe costituito dalla sentenza di rigetto dell'opposizione.

3. — La questione è fondata.

3.1. — È noto che la disciplina della correzione degli errori materiali (o di calcolo e delle omissioni) è frutto di un processo volto, in primo luogo, a distinguere tali errori da quelli rimediabili esclusivamente attraverso i mezzi di impugnazione; così come è noto che tale distinzione è ben presto sfociata in un problema di rapporti tra procedimenti in quanto essa — dapprima operata attraverso la «non necessità» di percorrere «la via della

rivocazione» (art. 580 cod. proc. civ. sardo del 1859) — successivamente lo fu sancendo la «non necessità» di «alcuno dei mezzi indicati nell'art. 465 per far emendare nelle sentenze omissioni, o errori, che non ne producano la nullità a termini dell'art. 361» (art. 473 cod. proc. civ. 1865).

Tale «non necessità», intesa originariamente come mera possibilità di non utilizzare uno strumento sproporzionato rispetto alla bisogna, pose come centrale il problema — quando il citato art. 473 disciplinò un procedimento *ad hoc* per la correzione — del rapporto di tale procedimento speciale con quello d'impugnazione: se, cioè, la correzione potesse chiedersi esclusivamente utilizzando il procedimento speciale (ovvero anche con l'«eccessivo», ma anch'esso idoneo mezzo d'impugnazione) e, in caso di risposta affermativa, se il procedimento speciale dovesse o potesse essere utilizzato pure nell'ipotesi di proposizione di un mezzo di impugnazione.

È noto che prevalse nettamente, in dottrina ed in giurisprudenza, la tesi della obbligatorietà del procedimento speciale e, nel contempo, quella della sua inutilizzabilità nel caso di proposizione, purché anteriore al provvedimento di correzione, di un mezzo di impugnazione ordinario (all'epoca, l'opposizione contumaciale e l'appellazione: art. 465, secondo comma, cod. proc. civ. 1865), in quanto la decisione finale si sostituiva integralmente a quella (impugnata) da correggere.

3.2. — Il codice vigente — separati nettamente nel libro II il procedimento di correzione (titolo I) dalle impugnazioni (titolo III) ed il loro oggetto (descritto, rispettivamente, negli artt. 287 e 161, primo comma, cod. proc. civ.) — ha statuito che «le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello ... possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate ...». La circostanza che tale locuzione fosse stata preceduta dall'ampio dibattito, sopra sommariamente ricordato, ha fatto sì che essa sia stata subito, e quasi unanimemente, intesa come confermativa dell'orientamento dominante nella vigenza del codice del 1865: nel senso, cioè, che il procedimento di correzione è «assorbito» in quello di appello che lo renderebbe inutile (e inammissibile), essendo l'appello un rimedio con devoluzione illimitata, destinato a concludersi con una pronuncia sostitutiva di quella bisognosa di correzione.

Le medesime norme sono state ritenute idonee a disciplinare la correzione sia delle sentenze d'appello sia (anteriormente alla legge 26 novembre 1990, n. 353, art. 67) quelle di cassazione: nel primo caso perché la proposizione di un mezzo d'impugnazione limitato, e per ciò stesso inidoneo come il ricorso per cassazione — *cf.*, per l'analoga situazione della «sentenza arbitrale», l'art. 826 cod. proc. civ. nel testo *ante* legge 5 gennaio 1994, n. 25 (Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale) —, non impediva al giudice d'appello di emendare la propria sentenza; nel secondo caso perché la correzione da parte della Corte di cassazione dell'errore inficiante la propria sentenza non vulnerava, attesa l'ontologica diversità della correzione dall'impugnazione, il principio della inimpugnabilità delle sentenze della Suprema Corte. Diversità, è il caso di ricordare, ribadita da questa Corte quando — avendo il legislatore equiparato (art. 391-*bis* cod. proc. civ., introdotto dall'art. 67 della legge n. 353 del 1990) l'errore materiale a quello revocatorio sotto il profilo procedimentale — ha censurato l'irragionevolezza, risolvendosi anche in violazione dell'art. 24 Cost., della pretesa di uniformare «due istituti (correzione e revocazione) che sono eterogenei» (sentenza n. 119 del 1996).

Le medesime norme, ancora, sostanzialmente disciplinano — dopo la profonda riforma dell'arbitrato operata dalla legge n. 25 del 1994 — anche la correzione del lodo arbitrale; procedimento di correzione insensibile alla proposizione dell'impugnazione per nullità (e per revocazione e opposizione di terzo: art. 831 cod. proc. civ.), la cui competenza è distribuita tra arbitri e (dopo il deposito) giudice dell'*exequatur*.

3.3. — Dal quadro normativo appena delineato emerge come la regola per cui il procedimento di correzione è insensibile alla proposizione dell'impugnazione ed è di competenza del giudice che ha emesso il provvedimento affetto da errore (*lato sensu*) ostativo subisce l'unica eccezione della sentenza di primo grado già investita dall'appello (sentenza di primo grado alla quale è, ovviamente, equiparabile il decreto ingiuntivo: *cf.* sentenza n. 393 del 1994).

Come si è ricordato, tale eccezione è stata da sempre giustificata con la particolare natura — di mezzo di impugnazione illimitato e con effetto sostitutivo — dell'appello, la quale consente di «assorbire» in tale procedimento quello speciale di correzione e di trasferire al giudice dell'appello il relativo potere: donde la conclusione che, «rientrando la correzione nei compiti di revisione conferiti al giudice del gravame», questi può disporla solo con la sentenza che, decidendo sull'appello, si sostituisce a quella gravata.

Il rimettente espone puntualmente gli inconvenienti che tale soluzione produceva anche anteriormente alla Novella del 1990, e ricorda come non abbia riscosso apprezzabile seguito il tentativo dottrinale di limitarli attraverso una interpretazione dell'art. 287 cod. proc. civ. che vi leggeva esclusivamente una disciplina della competenza (del giudice *a quo* prima, e del giudice *ad quem* dopo la proposizione dell'appello) a gestire il procedimento speciale: inconvenienti che, come questa Corte ha ripetutamente statuito (tra le tante, sentenze n. 204 e n. 32 del 2001), non consentono di sindacare la discrezionalità del legislatore nel disciplinare il processo se non quando essi denotano una manifesta irrazionalità della disciplina ovvero l'assenza di una valida ragione giustificativa delle scelte legislative.

3.4. — Osserva la Corte che le esigenze di economia processuale — la superfluità, cioè, dell'esperimento del procedimento speciale in pendenza di un giudizio (d'appello) idoneo ad emendare la sentenza dall'errore che la inficiava, trattandosi, come è stato detto, di «una correzione in pura perdita, quasi un ornamento apposto a una casa destinata a crollare» — potevano costituire una sufficiente giustificazione della scelta legislativa, e degli inconvenienti che essa comportava, quando la sentenza di primo grado, sia pure con eccezioni sempre più frequenti, era ancora normalmente priva di efficacia esecutiva in ragione della sua appellabilità (art. 337, primo comma, cod. proc. civ., ante legge n. 353 del 1990, art. 49).

La sostituzione della norma da ultimo citata con quella secondo cui «l'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell'impugnazione», unita all'espressa previsione della immediata esecutività della sentenza di primo grado (art. 282 cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 33 della legge n. 353 del 1990), ha modificato profondamente il quadro normativo nel quale continua a collocarsi l'art. 287 e la scelta legislativa con esso operata: la sentenza appellata, affetta da errore correggibile, era sottoposta *olim* al regime ordinario della sentenza di primo grado (quello c.d. della sentenza soggetta a gravame), laddove, dopo la legge n. 353 del 1990, ad essa continua ad essere riservato il medesimo trattamento che, però, è divenuto eccezionale e deteriore rispetto a quello di cui gode, oggi, la sentenza di primo grado.

3.5. — Non soltanto, dunque, le ragioni di economia processuale, sulle quali si fondava la scelta legislativa di cui all'art. 287 cod. proc. civ., risultano profondamente «indebolite» da ciò, che esse diventano causa di assoggettamento della sentenza di primo grado ad un regime eccezionale (laddove, in precedenza, esse provocavano l'assoggettamento al regime ordinario anche delle sentenze che, eccezionalmente, erano munite di efficacia esecutiva), ma l'intrinseca «debolezza» di quelle ragioni è testimoniata dalla loro non costante applicazione: il sopravvenire dell'appello in pendenza del procedimento di correzione non determina l'improcedibilità di quest'ultimo, così come qualsiasi altro mezzo di impugnazione — anche se non limitato — non comporta né l'inammissibilità né l'improcedibilità del procedimento di correzione.

Le esigenze di economia processuale recepite dal legislatore con l'art. 287 cod. proc. civ., in sintesi, sono tali da tollerare la pendenza contestuale del procedimento di correzione e dei procedimenti di impugnazione, e perfino del procedimento di appello quando questo sia posteriore a quello di correzione; in conclusione, esse sono poste a fondamento di un'eccezionale disciplina dei rapporti tra procedimento di correzione e procedimenti di impugnazione.

3.6. — L'eccezionalità della disciplina del procedimento di correzione nei suoi rapporti con la previa pendenza del procedimento d'appello, e l'eccezionale regime della sentenza di primo grado al quale esso dà luogo, determinano, con il loro sommarsi e combinarsi, una manifesta irragionevolezza della disciplina dettata dall'art. 287 cod. proc. civ. allorché sottrae al procedimento di correzione, davanti al giudice che le ha pronunciate, le sentenze contro le quali sia stato proposto appello.

Tale irragionevolezza si risolve altresì in una ingiustificabile compressione del diritto di agire esecutivamente della parte vittoriosa, e pertanto — costituendo l'azione esecutiva strumento essenziale dell'effettività della tutela giurisdizionale — in una violazione dell'art. 24 Cost. (sentenze n. 321 del 1998; n. 333 del 2001; n. 336, n. 444 e n. 522 del 2002; n. 155 del 2004).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 287 del codice di procedura civile limitatamente alle parole «contro le quali non sia stato proposto appello».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.

Il Presidente: MEZZANOTTE

Il redattore: VACCARELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 novembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 336

Ordinanza 28 ottobre - 10 novembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Pubblicità di dispositivi medici senza autorizzazione o in difformità della stessa - Mancata depenalizzazione - Assunta disparità di trattamento rispetto alla fattispecie depenalizzata della pubblicità non autorizzata di mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, specialità medicinali, presidi medico-chirurgici, cure fisiche ed affini, acque minerali naturali od artificiali - Mutamenti del quadro normativo direttamente incidenti sul *thema decidendum* anteriori alla proposizione della questione - Ordinanza di rimessione carente di motivazione sulla perdurante rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 70.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Carlo MEZZANOTTE;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 70 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), promosso con ordinanza del 29 marzo 2003 dalla Corte d'appello di Firenze nel procedimento penale a carico di A.M. ed altro, iscritta al n. 701 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Firenze ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui non ha depenalizzato il reato previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 (Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici), che punisce con sanzione penale chi effettua la pubblicità di dispositivi medici senza l'autorizzazione di cui all'art. 21 del medesimo decreto legislativo, ovvero in difformità dalla stessa;

che il giudice *a quo* premette di essere investito dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Lucca aveva assolto due persone — imputate della contravvenzione di cui all'art. 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), in relazione all'art. 21 del d.lgs. n. 46 del 1997, per aver pubblicizzato senza autorizzazione un «apparecchio biomedicale» su un'emittente televisiva — con la formula «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato»;

che ad avviso del giudice di primo grado, il fatto oggetto di giudizio risultava riconducibile tanto alla fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie — depenalizzata dall'art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1999 — quanto a quella di cui agli artt. 21, comma 2, e 23, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1997, in tema di pubblicità non autorizzata di dispositivi medici, che aveva invece conservato l'originaria natura penale: norme tra le quali avrebbe dovuto applicarsi, peraltro, unicamente la prima, in quanto più favorevole all'imputato;

che tale conclusione, secondo la Corte rimettente, non sarebbe corretta: escluso, infatti, che l'avvenuta depenalizzazione della prima fattispecie abbia comportato — in assenza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso — l'abrogazione o la depenalizzazione anche della seconda, il conflitto tra le due norme non potrebbe essere risolto in base al principio del *favor rei*, dato che, in tal modo, si perverrebbe ad «una, non consentita, *interpretatio abrogans*» della figura criminosa prevista dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1997;

che la conseguente possibilità di ritenere il fatto contestato tuttora penalmente represso da quest'ultima disposizione renderebbe tuttavia rilevante la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1999, nella parte in cui non ha esteso la depenalizzazione anche all'ipotesi contravvenzionale contemplata dal citato art. 23, comma 2;

che le due fattispecie dianzi indicate risulterebbero, infatti, del tutto omogenee sul piano del disvalore: sanzionando, l'una, la pubblicità non autorizzata di «mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, specialità medicinali, presidi medico-chirurgici, cure fisiche ed affini, acque minerali naturali od artificiali»; e l'altra la pubblicità non autorizzata di «dispositivi medici», quali definiti dall'art. 1, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 46 del 1997, e comprensivi, tra l'altro, di «qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto» destinato «ad essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia»;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata.

Considerato che la Corte d'appello di Firenze dubita della legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 70 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, nella parte in cui — avendo depenalizzato il reato di cui all'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie — non ha esteso la depenalizzazione anche al reato, sostanzialmente omologo, previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;

che, anteriormente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è stato peraltro emanato il decreto legislativo 31 ottobre 2002, n. 271 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, concernente i dispositivi medici, in attuazione delle direttive 2000/1970/CE e 2001/104/CE), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 dicembre 2002, serie generale, n. 291, il cui art. 4, comma 1, lettera b), ha sostituito il citato art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1997;

che, per effetto di tale novella legislativa, le violazioni in materia di pubblicità di dispositivi medici — oltre a risultare diversamente identificate, in correlazione all'integrazione apportata dall'art. 3 del medesimo d.lgs. n. 271 del 2002 alla norma precettiva di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 46 del 1997 — sono state trasformate in illeciti amministrativi, puniti con le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie;

che è quindi sopravvenuta — sempre prima della pronuncia dell'ordinanza di rimessione — la legge 3 febbraio 2003, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee. Legge comunitaria 2002), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 2003, serie generale, n. 31, il cui art. 15, comma 4, ha abrogato la norma sanzionatoria in questione, essendo stati i relativi contenuti trasfusi nel comma 3 dello stesso art. 15, con ulteriori lievi modifiche, che lasciano comunque ferma la natura amministrativa della violazione ed il livello delle sanzioni;

che, per costante giurisprudenza di questa Corte, nel caso di mutamenti del quadro normativo direttamente incidenti sul *thema decidendum*, intervenuti anteriormente alla proposizione della questione — quali quelli dianzi indicati (*cf.* ordinanze n. 65 e n. 322 del 2003, relative a questioni identiche nella sostanza, ma sollevate prima che intervenissero le modifiche in parola) — il giudice rimettente ha l'onere di specificare in modo rigoroso i motivi della perdurante rilevanza della questione stessa (*cf.*, *ex plurimis*, ordinanze n. 64, n. 184 e n. 204 del 2002; n. 148 del 2001);

che nella specie tale onere non è stato assolto, non essendovi nell'ordinanza di rimessione alcun riferimento alle modifiche normative di cui si tratta;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di appello di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.

Il Presidente: MEZZANOTTE

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 novembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 337

Ordinanza 28 ottobre - 10 novembre 2004

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile a carico di un senatore per il risarcimento del danno asseritamente derivante da dichiarazioni contenute in un articolo di stampa - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni adottata dalla Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del Tribunale di Milano, prima sezione civile - Lamentata lesione della sfera delle proprie attribuzioni, costituzionalmente garantita - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto tra poteri dello Stato - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione del Senato della Repubblica del 23 luglio 2003.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Carlo MEZZANOTTE;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 23 luglio 2003, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Raffaele (Lino) Jannuzzi nei confronti del magistrato Anna Maria Leone, promosso dal Tribunale di Milano, prima sezione civile, con ricorso depositato il 18 novembre 2003 ed iscritto al n. 256 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile, promosso da Anna Maria Leone, magistrato con funzioni di sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo, contro il senatore Raffaele (Lino) Jannuzzi, il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, prima sezione civile, con ordinanza emessa il 13 novembre 2003, ha proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato avverso la delibera adottata il 23 luglio 2003, con la quale il Senato della Repubblica ha dichiarato che i fatti oggetto di quel processo civile concernono opinioni espresse dal convenuto, quale membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il giudizio *a quo* concerne la richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti dall'attrice in conseguenza di un articolo del senatore Jannuzzi pubblicato sul settimanale «Panorama» il 22 ottobre 2002, con il titolo «Pressione bassa ed udienze infinite» — riguardante il processo d'appello nei confronti del senatore Giulio Andreotti, all'epoca in corso a Palermo, nel quale la medesima sosteneva il ruolo di pubblico ministero d'udienza insieme ad altro magistrato — nel cui contesto (secondo l'attrice), al denunciato fine di esprimere ingiustificati e gravi giudizi sulla sua capacità professionale, si faceva falsamente riferimento ad un'abnorme dilatazione dei tempi processuali conseguente a mere esigenze personali della stessa e ad un errore in cui ella sarebbe incorsa nel richiamare l'appartenenza politica di un soggetto tra i molti implicati nel processo;

che il Tribunale ritiene che, nella specie, il potere valutativo non sia stato legittimamente esercitato dal Senato, a motivo dell'inesistenza nella condotta del senatore del necessario nesso funzionale fra le opinioni espresse e l'esercizio di funzioni parlamentari, non ravvisabile nel semplice collegamento di argomento e di contesto tra dichiarazioni e attività parlamentare;

che, al contrario, secondo il ricorrente, le affermazioni riportate nell'articolo in esame devono ritenersi prive di alcun nesso funzionale con atti rientranti nel mandato parlamentare, non risultando dai documenti di causa che il suo contenuto corrisponda a dichiarazioni espresse dal senatore in sede parlamentare, ovvero costituisca divulgazione di opinioni da lui manifestate nell'ambito di atti parlamentari tipici;

che, dunque, il Tribunale di Milano ricorrente chiede che questa Corte: a) «dichiari che non spettava al Senato della Repubblica il potere di qualificare come insindacabili le dichiarazioni contestate al senatore Raffaele (Lino) Jannuzzi, in quanto esercitato al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 68, primo comma, Cost.»; b) «annulli la relativa deliberazione del Senato della Repubblica adottata in data 23 luglio 2003».

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a deliberare preliminarmente, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto esista la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, in riferimento ai requisiti soggettivo e oggettivo indicati nel primo comma dello stesso art. 37;

che, sotto l'aspetto soggettivo, il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, è legittimato a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare definitivamente — nel procedimento civile del quale esso è investito — la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio di funzioni giurisdizionali svolte in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita;

che anche il Senato della Repubblica, che ha adottato la deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimato ad essere parte del conflitto costituzionale, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che esso impersona, in relazione all'applicabilità della prerogativa stessa;

che, per quanto riguarda il profilo oggettivo del conflitto, il Tribunale di Milano lamenta la lesione delle proprie attribuzioni, costituzionalmente garantite, in conseguenza dell'adozione, da parte del Senato della Repubblica, di una deliberazione che ha affermato — in modo da esso ritenuto arbitrario, perché non corrispondente ai criteri stabiliti dalla Costituzione — l'insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto costituzionale di attribuzione, la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, a norma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, prima sezione civile, nei confronti del Senato della Repubblica, con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;

Dispone:

a) *che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Tribunale civile di Milano, in composizione monocratica, prima sezione civile;*

b) *che, a cura del ricorrente, l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.

Il Presidente: MEZZANOTTE

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 novembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 338

Ordinanza 28 ottobre - 10 novembre 2004

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile a carico di un senatore per il risarcimento del danno asseritamente derivante da dichiarazioni rese nel corso di una intervista pubblicata da un quotidiano - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni adottata dalla Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del Tribunale di Milano, prima sezione civile - Lamentata lesione della sfera delle proprie attribuzioni, costituzionalmente garantita - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto tra poteri dello Stato - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione del Senato della Repubblica del 31 gennaio 2001 (doc. IV-*quater*, n. 58).
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Carlo MEZZANOTTE;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito deliberazione del Senato della Repubblica del 31 gennaio 2001 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Riccardo De Corato nei confronti di Walter Ganapini, promosso dal Tribunale di Milano, sezione prima civile, con ricorso depositato l'11 ottobre 2003 ed iscritto al n. 254 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con ordinanza del 6 aprile 2003 il Tribunale di Milano, sezione prima civile, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione adottata il 31 gennaio 2001 (doc. IV-*quater*, n. 58), secondo la quale le dichiarazioni rese dal senatore Riccardo De Corato, in relazione alle quali è in corso davanti al medesimo Tribunale un giudizio civile per risarcimento dei danni promosso da Walter Ganapini, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, ad avviso del Tribunale di Milano, il Senato, con l'affermazione di insindacabilità, non avrebbe legittimamente esercitato il proprio potere, stante l'inesistenza del necessario collegamento delle dichiarazioni incriminate con la funzione parlamentare;

che, trattandosi di dichiarazioni rese fuori dell'esercizio delle attività parlamentari tipiche, avrebbe dovuto infatti esservi — ai fini della sussistenza del «nesso funzionale», presupposto dall'art. 68, primo comma, Cost. — quantomeno una sostanziale identità di contenuto tra le dichiarazioni stesse e le opinioni già espresse in sede parlamentare;

che tale condizione non ricorrerebbe per contro nella specie, giacché tra le dichiarazioni del senatore De Corato oggetto di giudizio — dichiarazioni rese nel corso di un'intervista pubblicata dal quotidiano «La Repubblica» del 22 dicembre 1997 — e l'interrogazione parlamentare presentata dal medesimo al Ministro dell'ambiente il 2 ottobre 1996 non sarebbe ravvisabile alcuna corrispondenza sostanziale;

che il Tribunale ritiene, pertanto, che la deliberazione oggetto di conflitto abbia illegittimamente interferito nella propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, chiedendone conseguentemente l'annullamento.

Considerato che, in questa fase, la Corte è chiamata, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a deliberare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni decisione definitiva anche in ordine all'ammissibilità;

che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Milano è legittimato a sollevare il conflitto, in quanto competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione della posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, di cui godono i singoli organi giurisdizionali;

che anche il Senato della Repubblica, che ha deliberato nel senso della insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimato ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il Tribunale ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della deliberazione — ritenuta illegittima — con la quale il Senato ha qualificato come insindacabili, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., le dichiarazioni rese dal parlamentare, cui si riferisce il giudizio civile in corso;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto, la cui risoluzione è affidata alla competenza di questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica con il ricorso in epigrafe;

Dispone:

a) *che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Milano ricorrente;*

b) *che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.

Il Presidente: MEZZANOTTE

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 novembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 339

Sentenza 28 ottobre - 12 novembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Toscana - Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Alloggio di edilizia residenziale pubblica - Assegnazione e decadenza - Disponibilità da parte dell'assegnatario di altro immobile - Reddito immobiliare rilevante ai fini dell'assegnazione e della dichiarazione di decadenza - Commisurazione al canone di locazione determinato ai sensi della legge sull'equo canone - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge Regione Toscana 4 maggio 1989, n. 25, artt. 5, comma 1, lettera *d*), e 38, comma 1, lettera *d*).
- Costituzione, artt. 3 e (97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Carlo MEZZANOTTE;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera *d*), e 38, comma 1, lettera *d*), della legge della Regione Toscana 4 maggio 1989, n. 25 (Disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione del canone sociale), promossi con ordinanze del 10 ottobre 2003 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da U. B. contro il comune di Pisa e del 30 settembre 2003 dal T.a.r. per la Regione Toscana sul ricorso proposto da G. G. contro il Comune di Grosseto ed altra, rispettivamente iscritte al n. 1143 del registro ordinanze 2003 ed al n. 233 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2, 1^a serie speciale, dell'anno 2003 e n. 14, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto di intervento della Regione Toscana;

Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio promosso da un privato nei confronti del Comune di Pisa — avverso il provvedimento del sindaco della medesima città col quale era stata dichiarata, nei suoi confronti, la decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica — la Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera *d*), e 38, comma 1, lettera *d*), della legge della Regione Toscana 4 maggio 1989, n. 25 (Disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione del canone sociale).

Premette la Corte di cassazione che nel giudizio in corso un privato, assegnatario di un alloggio sociale dal 1972, era stato dichiarato decaduto dall'assegnazione a seguito dell'acquisto, da parte del coniuge, di un appartamento di 78 metri quadrati. Impugnato il relativo provvedimento, il pretore ed il Tribunale avevano rigettato l'opposizione. Nel proporre ricorso avverso la sentenza d'appello, la parte privata aveva ribadito l'eccezione di legittimità costituzionale delle norme in questione già avanzata nel giudizio davanti al Tribunale di Pisa, eccezione che la Corte remittente ritiene fondata.

Osserva in punto di diritto il giudice *a quo* che le norme impugnate appaiono in contrasto con l'art. 3 Cost. sotto il profilo dell'irragionevole scelta del criterio di ragguaglio del valore locativo dell'immobile assunto a confronto, criterio che le norme stesse individuano negli indici di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, sul c.d. equo canone, ormai superati dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

La questione appare rilevante perché la legge regionale impugnata, benché successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, deve ritenersi comunque applicabile al contratto in quanto il legislatore è legittimamente intervenuto a tutela del bene pubblico, regolando in tal modo le condizioni di permanenza nell'alloggio

medesimo, senza modificare l'atto di assegnazione. Allo stesso modo appaiono ininfluenti alla Corte remittente, *ratione temporis*, le successive vicende normative che hanno interessato la materia: prima la legge della Regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96, il cui art. 40 ha disposto l'integrale abrogazione della legge della Regione Toscana n. 25 del 1989, e poi la sentenza della Corte costituzionale n. 299 del 2000 che *in parte qua* ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle corrispondenti norme della legge della Regione Toscana n. 96 del 1996. Il venir meno delle condizioni per l'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, infatti, era precedente allo stesso provvedimento di decadenza, che è del 20 dicembre 1995, sicché la norma da applicare appare alla Corte di cassazione quella della legge regionale impugnata.

Passando al merito della questione, il giudice *a quo* osserva che, mentre appare legittimo che il legislatore regionale abbia dato rilievo, ai fini della decadenza dall'assegnazione, alla disponibilità di immobili da parte del coniuge dell'assegnatario, è invece in contrasto con l'art. 3 Cost., alla luce delle sentenze costituzionali n. 176 e n. 299 del 2000, che le norme impugnite facciano ancora riferimento al «valore locativo» dell'immobile desunto dai parametri di cui alla legge sull'equo canone, posto che la citata legge n. 431 del 1998 ha ormai liberalizzato il canone di locazione degli immobili ad uso di abitazione. D'altra parte la legge della Regione Toscana n. 96 del 1996, del tutto identica, sul punto, a quella oggi in esame, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 299 del 2000, e ciò è l'ulteriore conferma che le norme impugnite debbono essere dichiarate costituzionalmente illegittime nella parte in cui — prevedendo come causa di decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica la titolarità, da parte dell'assegnatario o del coniuge, di diritti reali su immobili il cui valore locativo sia almeno pari a quello di alloggio adeguato sito nell'ambito territoriale in cui si trova l'alloggio assegnato — fanno rinvio, a tal fine, al valore locativo di cui alla legge n. 392 del 1978.

2. — È intervenuta in giudizio la Regione Toscana, rilevando di aver adeguato la propria normativa a quanto disposto dalla sentenza n. 299 del 2000 di questa Corte.

3. — Nel corso di un giudizio, analogo al precedente, di impugnazione del provvedimento del Sindaco del comune di Grosseto in data 6 ottobre 1995 col quale era stata disposta la decadenza, nei confronti di un privato, dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., una questione di legittimità costituzionale in tutto identica a quella sollevata dalla Corte di cassazione.

Premette in punto di fatto il t.a.r. che il ricorrente era stato dichiarato decaduto dall'assegnazione in quanto proprietario, assieme alla moglie, di un appartamento sito in provincia di Cagliari. Nell'esaminare i vari motivi di ricorso contro il provvedimento di decadenza, il giudice *a quo* rileva che i medesimi appaiono tutti privi di fondamento, il che dovrebbe comportare il rigetto del ricorso medesimo.

Tuttavia, ripercorrendo le tappe dell'evoluzione del sistema in detta materia, il t.a.r. della Toscana ricorda che la legge della Regione Toscana n. 96 del 1996 — il cui art. 40 ha abrogato la legge della Regione Toscana n. 25 del 1989 — ha lasciato sostanzialmente immutati i criteri di decadenza dalla assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata; la successiva entrata in vigore della legge n. 431 del 1998, eliminando il concetto di «equo canone» per gli immobili adibiti ad uso abitativo, ha reso non più attuale il riferimento ai parametri di determinazione di tale canone nelle norme della legge della Regione Toscana n. 96 del 1996, tanto che questa Corte ha provveduto a dichiararne l'illegittimità costituzionale *in parte qua* con la sentenza n. 299 del 2000. Le norme colpite dalla sentenza ora citata avevano un contenuto identico a quelle degli artt. 5, comma 1, lettera *d*), e 38, comma 1, lettera *d*) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1989, il che dimostra, secondo il remittente, la non manifesta infondatezza della presente questione sulla base degli invocati parametri, essendo il valore locativo di cui alla legge n. 392 del 1978 inidoneo a costruire un ragionevole ed oggettivo parametro di valutazione.

Non assumerebbe importanza, secondo il giudice *a quo*, il fatto che norme in tutto identiche a quelle impugnite, contenute in una diversa legge regionale, siano state già dichiarate costituzionalmente illegittime, perché nel nostro ordinamento non è consentito al giudice di disapplicare una norma in vigore, così come non esistono dichiarazioni di illegittimità costituzionale implicite; da tanto consegue che le norme denunciate dovrebbero essere applicate alle fattispecie, come quella in esame, risalenti all'epoca in cui tali norme erano in vigore, il che imporrebbe a questa Corte una nuova sentenza di illegittimità costituzionale, negli stessi termini invocati dalla Corte di cassazione nella precedente ordinanza.

Considerato in diritto

1. — La Corte di cassazione ed il T.a.r. Toscana hanno sollevato, la prima in riferimento al solo art. 3 Cost., il secondo in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera *d*), e 38, comma 1, lettera *d*), della legge della Regione Toscana 4 maggio 1989, n. 25 (Disciplina per l'assegna-

zione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione del canone sociale), nelle parti in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente dell'assegnazione dell'alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al canone di locazione determinato ai sensi della legge n. 392 del 1978.

Poiché le due ordinanze pongono la stessa questione, i relativi giudizi vanno riuniti per essere congiuntamente decisi.

Entrambi i remittenti — davanti ai quali pendono controversie aventi ad oggetto la decadenza dall'assegnazione di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica per disponibilità da parte di uno dei componenti del nucleo familiare di altro alloggio avente il valore locativo previsto e determinato secondo i criteri di valutazione suindicati — motivano la rilevanza della questione adducendo la circostanza che le fattispecie oggetto dei giudizi di merito si sono perfezionate in epoca antecedente l'abrogazione, ad opera della legge regionale n. 96 del 1996, dell'intera legge della Regione Toscana contenente le disposizioni censurate. I remittenti affermano inoltre che la sentenza di questa Corte n. 299 del 2000 nulla toglie alla rilevanza della questione. Con essa, infatti, fu dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, dell'art. 35, comma 1, lettera *d*) e dell'allegato *A*), lettera *d*), della legge della Regione Toscana n. 96 del 1996, limitatamente alle parti in cui individuavano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente dell'assegnazione dell'alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al canone di locazione determinato ai sensi della legge n. 392 del 1978. Tuttavia, ancorché le disposizioni scrutinate contenessero norme analoghe a quelle ora impugnate, la dichiarazione di illegittimità non è stata estesa anche a queste ultime, sicché esse continuano ad essere applicabili — nelle fattispecie che, come quelle esaminate, sono tuttora da esse disciplinate — nel loro testo originario.

2. — La questione è ammissibile, perché i remittenti hanno fornito motivazione non implausibile della sua rilevanza.

Nel merito la questione è fondata.

Questa Corte ha più volte rilevato la irragionevolezza di disposizioni le quali, per la determinazione del valore di un immobile proprio ai fini dell'applicazione di norme sulle assegnazioni di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, facevano riferimento alla legge n. 392 del 1978 dopo che questa, in particolare nella parte che interessa, era stata modificata o abrogata, sicché appariva espressione di «una impostazione di fondo ormai superata» e ne ha fatto derivare la dichiarazione della loro illegittimità costituzionale (sentenza n. 299 del 2000, ma *cfr.* anche sentenze n. 176 del 2000 e n. 135 del 2004).

Tale orientamento, per l'identità dei presupposti e della *ratio*, deve essere nella specie ribadito con analoga conseguenza dell'illegittimità costituzionale delle norme regionali impugnate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera d), e 38, comma 1, lettera d), della legge della Regione Toscana 4 maggio 1989, n. 25 (Disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione del canone sociale), nelle parti in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente dell'assegnazione dell'alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al canone di locazione determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.

Il Presidente: MEZZANOTTE

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 novembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 340

Sentenza 28 ottobre - 12 novembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istituti superiori di istruzione artistica - Conservatori e accademie - Docenti precari - Graduatorie nazionali permanenti - Requisiti per l'inserimento - Lamentata sperequazione rispetto ai docenti della scuola secondaria e ai docenti di strumento musicale della scuola media, violazione del principio di ragionevolezza, irrazionale limitazione dell'accesso al lavoro, lesione del buon andamento dell'amministrazione scolastica - Non fondatezza della questione.

- Legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 3, comma 2, lettera *b*).
- Costituzione, artt. 3, 4 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;*Giudici:* Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, lettera *b*), della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), promosso con ordinanza del 3 luglio 2002 dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sul ricorso proposto da Coppola Giovanni contro il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, iscritta al n. 11 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visti l'atto di costituzione di Coppola Giovanni, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 28 settembre 2004 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi l'avvocato Fausto Buccellato per Coppola Giovanni e l'avvocato dello Stato Claudio Linda per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio promosso da un docente precario di conservatorio contro il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con ordinanza emessa il 3 luglio 2002, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 4 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, lettera *b*), della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), che disciplina le modalità di prima integrazione delle graduatorie nazionali permanenti, previste all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera *a*), della medesima legge n. 124 del 1999.

La disposizione suddetta è censurata, in primo luogo, là dove stabilisce che i docenti dei conservatori e delle accademie hanno titolo all'inclusione nelle graduatorie nazionali permanenti, istituite dall'art. 270, comma 1, del d.lgs. n. 297 del 1994, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera *a*), della legge n. 124 del 1999, qualora abbiano

superato gli esami di una sessione riservata e abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze, nonché nelle graduatorie di istituto, un punteggio non inferiore a 24 punti su 40, come richiesto dalla previgente normativa.

È prospettata, in secondo luogo, l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, lettera *b*), della legge n. 124 del 1999, nella parte in cui non prevede, quale requisito per l'ingresso nelle suddette graduatorie, l'inserimento negli elenchi aggiuntivi di cui all'ordinanza ministeriale 21 febbraio 1989, ritenuti analoghi agli elenchi aggiuntivi di cui al decreto ministeriale 13 febbraio 1996, come richiamato dall'art. 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 20 agosto 2001, n. 333.

2. — Ad avviso del giudice *a quo* la norma censurata si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione perché determina una sperequazione:

a) tra i docenti delle accademie e dei conservatori e i docenti della scuola secondaria, in quanto solo per questi ultimi, secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 1, lettera *b*), e 2, della legge n. 124 del 1999, l'inserimento nelle analoghe graduatorie permanenti prescinde dal requisito del conseguimento del punteggio minimo sopra richiamato;

b) tra i docenti delle accademie e dei conservatori e i docenti di strumento musicale della scuola media, perché solo questi ultimi, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 255 del 2001, accedono alla graduatoria nazionale in ragione dell'abilitazione e dell'inserimento negli elenchi compilati ai sensi del decreto ministeriale 13 febbraio 1996.

Secondo il rimettente «la differenziazione normativa tra i docenti di istruzione artistica (conservatorio e accademia) e tutti gli altri docenti della scuola secondaria, risulta discriminatoria e non giustificata da particolari ragioni, che inducano il legislatore a disciplinare più severamente l'accesso alle graduatorie permanenti dei docenti di conservatorio ed accademia rispetto a quello previsto per tutti gli altri docenti».

Ad avviso del rimettente, inoltre, la norma censurata si pone in contrasto anche con l'art. 4 della Costituzione, dal momento che impone irrazionali limitazioni all'accesso al lavoro da parte dei cittadini, e con l'art. 97 della Costituzione, poiché i requisiti richiesti per l'inclusione nelle graduatorie permanenti dei docenti dei conservatori e delle accademie non risultano idonei ad assicurare una provvista di docenti in grado di garantire il miglior andamento dell'amministrazione scolastica.

3. — Nel giudizio innanzi a questa Corte si è costituita la parte ricorrente nel giudizio *a quo*, la quale, nel chiedere l'accoglimento della questione, ha sottolineato che il requisito del conseguimento del punteggio di 24 punti è irragionevole, in quanto detto punteggio non consegue all'applicazione di parametri omogenei. Ha, quindi, depositato la circolare n. 1672 del 2002 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativa alle modalità di formazione delle graduatorie d'istituto per l'anno accademico 2002/2003.

4. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato memoria in data 13 agosto 2004.

La difesa erariale ha rilevato come la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice rimettente si basi sull'erroneo presupposto che i docenti della scuola secondaria e i docenti dei conservatori appartengano a categorie analoghe. Ha quindi osservato che le accademie e i conservatori di musica sono storicamente destinatari di specifica disciplina, che ha attribuito loro un particolare *status* giuridico e li ha distinti da tutti gli altri tipi di scuole, annoverandoli nel sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

Solo alle accademie ed ai conservatori di musica è attribuita un'ampia autonomia amministrativa, come già previsto dall'art. 255 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; solo per gli insegnanti di tali istituzioni sono previste procedure concorsuali particolari e più rigorose rispetto a quelle dirette al reclutamento del personale docente delle altre scuole.

La legge n. 124 del 1999 ha, quindi, disciplinato in modo differente le modalità di accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, rispetto a quelle relative al personale docente delle accademie e dei conservatori. L'esistenza di realtà formative diverse ha reso necessario emanare due distinte ordinanze ministeriali, per regolamentare l'indizione delle sessioni riservate di esami (ordinanze ministeriali n. 153 e n. 247 del 1999).

La difesa dello Stato ha ancora osservato come il requisito del punteggio minimo di 24 punti, nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, risulti motivato dall'esigenza di garantire una professionalità adeguata all'insegnamento di livello superiore delle specifiche materie previste nelle istituzioni in questione. Infine, ha posto in evidenza che per effetto della legge 22 novembre 2002, n. 268 (Conversione in legge, con modi-

ficazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale) «i diplomi già conseguiti presso le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale sono stati equiparati ai diplomi di laurea triennale».

Alla luce delle suddette argomentazioni l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata manifestamente infondata.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, dubita, in riferimento agli articoli 3, 4 e 97 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, lettera *b*), della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), nella parte in cui:

a) prevede che i docenti dei conservatori o delle accademie hanno titolo all'inclusione nelle graduatorie nazionali permanenti, previste dall'art. 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera *a*), della legge n. 124 del 1999, qualora abbiano superato gli esami di una sessione riservata e abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze, nonché nelle graduatorie di istituto, un punteggio non inferiore ai 24 punti su 40, richiesto dalla previgente normativa;

b) non prevede quale requisito per l'ingresso nelle suddette graduatorie l'inserimento negli elenchi aggiuntivi di cui all'ordinanza ministeriale 21 febbraio 1989, ritenuti analoghi agli elenchi aggiuntivi di cui al decreto ministeriale 13 febbraio 1996, come richiamato dall'art. 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 20 agosto 2001, n. 333.

2. — Ad avviso del rimettente la norma censurata si pone in contrasto con i parametri costituzionali invocati in quanto determinerebbe una sperequazione:

a) tra i docenti delle accademie e dei conservatori e i docenti aspiranti ad insegnamenti nella scuola secondaria, per i quali l'inserimento in analoghe graduatorie prescinde dal requisito del punteggio minimo sopra richiamato, secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 1, lettera *b*), e 2, della legge n. 124 del 1999;

b) tra i docenti delle accademie e dei conservatori e i docenti di strumento musicale della scuola media che accedono alla graduatoria nazionale in ragione dell'abilitazione e dell'inserimento negli elenchi compilati ai sensi del decreto ministeriale 13 febbraio 1996, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 255 del 2001.

3. — Il giudice *a quo* fa perno sulla violazione del principio di ragionevolezza, sotteso al principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, alla stregua del quale «la legge deve trattare in maniera uguale categorie analoghe di lavoratori, come i docenti di istruzione artistica e gli altri docenti della scuola primaria e secondaria ed i docenti di strumento musicale della scuola media, non ricavandosi dall'ordinamento giuridico di settore caratteristiche sostanziali ed ontologiche diverse tra le suddette categorie di docenti, che possano giustificare un trattamento differenziato nell'accesso alle graduatorie permanenti».

Secondo il rimettente, infatti, «la differenziazione normativa tra i docenti di istruzione artistica (conservatorio e accademie) e tutti gli altri docenti della scuola secondaria, risulta discriminatoria e non giustificata da particolari ragioni, che inducano il legislatore a disciplinare più severamente l'accesso alle graduatorie permanenti dei docenti di conservatorio ed accademia rispetto a quello previsto per tutti gli altri docenti».

Ad avviso del giudice *a quo*, la norma censurata si pone in contrasto anche con l'art. 4 della Costituzione, dal momento che impone irrazionali limitazioni all'accesso al lavoro da parte dei cittadini, e con l'art. 97 della Costituzione, in quanto i requisiti richiesti per l'inclusione nelle graduatorie permanenti dei docenti dei conservatori e delle accademie non risultano idonei ad assicurare una provvista di docenti in grado di garantire il miglior andamento dell'amministrazione scolastica.

4. — La questione non è fondata.

Secondo il costante orientamento della Corte, si ha violazione dell'art. 3 della Costituzione quando situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, mentre non si manifesta tale contrasto quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non sostanzialmente identiche, essendo insindacabile in tali casi la discrezionalità del legislatore (sentenze n. 136 e n. 35 del 2004, n. 208 del 2002, ordinanza n. 168 del 2001).

5. — Il giudice *a quo* muove dall'erroneo convincimento che le due categorie di docenti (di scuola superiore, da un lato, e delle accademie e dei conservatori, dall'altro) siano sottoposte ad una medesima disciplina di stato giuridico, di talché apparirebbe ingiustificata una diversità di trattamento quanto ai requisiti per accedere alle graduatorie permanenti, in vista della stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato.

Il presupposto di tale convincimento non corrisponde al dato normativo, il quale si caratterizza per discipline distinte delle due categorie di docenti, sicché non può essere affermata l'esistenza di una identità di situazioni giuridiche, rispetto alle quali la disciplina impugnata determini una disparità di trattamento normativo rilevante agli effetti dell'art. 3 della Costituzione.

6. — La non identità dei casi disciplinati dalle due norme indicate dal giudice *a quo* viene in rilievo ove si considerino, in primo luogo, le diversità esistenti, in generale, tra le due realtà scolastiche in oggetto, scuole superiori e accademie e conservatori (sentenze n. 136 del 2004, n. 232 del 1991 e n. 343 del 1990), e, corrispondentemente, tra gli stati giuridici dei rispettivi docenti di ruolo e precari.

Sulla base di quanto disposto dal d.lgs. n. 297 del 1994, che in distinte parti detta le disposizioni fondamentali per il personale docente della scuola superiore (parte III — titolo I, articoli 395-541) e per il personale docente delle accademie e dei conservatori (parte II — titolo VI, artt. 206-275), e proprio in ragione della diversità di regime giuridico tra le due categorie di docenti, la legge n. 124 del 1999 ha fissato i requisiti d'inserimento valevoli per l'una e per l'altra categoria.

7. — Le accademie e i conservatori di musica sono considerati autonomamente nel d.lgs. n. 297 del 1994, che li definisce «istituti superiori di istruzione artistica». Ad essi è riservato, ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati) e del d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 (Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508), un particolare assetto normativo che li distingue da tutti gli altri istituti e scuole di istruzione secondaria. Solo per gli insegnanti di tali istituzioni, a cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, sono previste procedure concorsuali particolari e più rigorose rispetto a quelle dirette al reclutamento del personale docente delle altre scuole, come si può desumere dal rapporto tra quanto previsto dall'art. 270 del d.lgs. n. 297 del 1994 per il personale delle accademie e dei conservatori e quanto previsto dagli artt. 399 e 400 del medesimo d.lgs., che riguardano gli altri docenti. Ed è significativo rilevare, a rimarcare le differenze tra i due tipi di istituzioni scolastiche, che il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212 (Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, ha equiparato, ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, i diplomi rilasciati dai conservatori di musica alle lauree previste dal decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei).

8. — La legge n. 124 del 1999 ha modificato il sistema dell'accesso ai ruoli del personale docente, previsto dal d.lgs. n. 297 del 1994, nonché il sistema delle supplenze.

L'art. 1 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, ha poi dettato, in relazione alla suddetta legge, alcune norme di interpretazione autentica.

L'unico tratto comune tra le due categorie di docenti è costituito dal fatto che gli articoli 1, comma 1, e 3, comma 1, lettera *a*), della legge n. 124 del 1999, sostituendo rispettivamente l'art. 399 e l'art. 270, comma 1, del d.lgs. n. 297 del 1994, hanno delineato un sistema nel quale i posti assegnabili sono attribuiti, per il 50 per cento, come già precedentemente previsto, in base a concorso per titoli ed esami, e per il restante 50 per cento non più in base al concorso per soli titoli, ma in base a graduatorie permanenti.

Le diversità di disciplina emergono per quanto attiene alla fase transitoria, valevole per la prima integrazione delle suddette graduatorie permanenti.

In particolare, l'art. 2, comma 1, lettera *b*), primo periodo (relativo al personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte), della legge n. 124 del 1999, stabilisce che hanno titolo all'inserimento nella graduatoria permanente i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto (o, ai sensi dell'art. 2, comma 2, abbiano superato gli esami della sessione riservata) e siano inseriti alla data di entrata in vigore della stessa legge in una graduatoria per l'assunzione di personale non di ruolo. Gli esami della suddetta sessione riservata, preceduti dalla frequenza di un corso di durata non superiore a 120 ore, che non comporta esonero dal servizio, consistono in una prova scritta e in una prova orale volte all'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere.

L'art. 3, comma 2, lettera *b*) della predetta legge (norma della cui legittimità costituzionale il rimettente dubita e che è relativa al personale docente delle accademie e dei conservatori) fissa come criterio per l'inserimento nella graduatoria permanente nazionale: l'aver conseguito, nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze, nonché delle graduatorie d'istituto, un punteggio non inferiore ai 24 punti richiesti dalla previgente normativa e l'aver superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, o il superamento degli esami di una sessione riservata. Gli esami della suddetta sessione riservata consistono soltanto in una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere.

Orbene, già il fatto che per i docenti della scuola secondaria sia stato previsto il superamento di una prova scritta e di una prova orale, mentre per i docenti delle accademie e dei conservatori sia stata prevista la sola prova orale, è indice significativo di una diversità di disciplina che rende non comparabili tra loro le posizioni dei docenti appartenenti all'una o all'altra categoria. Di talché non appare irragionevole che, ove sia stata prevista la sola prova orale e non anche quella scritta, sia stato richiesto il conseguimento di un punteggio minimo di idoneità per i titoli artistico-culturali e professionali; a ciò va aggiunto che ulteriori diversità di disciplina si rinvengono in relazione alle supplenze per l'una e per l'altra categoria di docenti precari. D'altronde la previsione del punteggio minimo di 24 su 40 era già contenuta nella previgente disciplina ed in particolare nell'art. 272 del d.lgs. n. 297 del 1994, il quale, al comma 12, disponeva che, per essere inclusi nelle graduatorie nazionali e a carattere permanente da integrare ogni triennio, occorre che i docenti delle accademie e dei conservatori avessero riportato un punteggio non inferiore a 24 punti nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali. E lo stesso punteggio minimo era in precedenza previsto dall'art. 67 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), ai fini dell'inserimento nelle graduatorie d'istituto.

9. — Ora, tenuto conto del richiamato quadro normativo, non può essere considerata ammissibile l'estrapolazione di uno dei molteplici requisiti previsti per l'accesso dei docenti delle accademie e dei conservatori alle graduatorie permanenti ai fini del raffronto con i requisiti, formalmente e sostanzialmente diversi, previsti per l'accesso alle analoghe graduatorie nazionali permanenti dei docenti appartenenti alla diversa categoria della scuola superiore.

10. — Manca, dunque, nella specie, il presupposto essenziale per instaurare un giudizio di comparazione volto a cogliere una ingiustificata disparità di trattamento in situazioni identiche, attesa la sostanziale diversità sussistente tra la normativa di stato giuridico delle categorie in relazione alle quali dovrebbe essere effettuata la comparazione.

Di qui anche l'infondatezza delle censure di contrasto dell'art. 3, comma 2, lettera *b*), della legge n. 124 del 1999 con gli articoli 4 e 97 della Costituzione, in quanto strettamente connesse con quella di violazione dell'art. 3.

11. — Quanto alla dedotta disparità di trattamento, che sussisterebbe tra i docenti delle accademie e dei conservatori e i docenti di strumento musicale della scuola media, la questione non è altresì fondata, dal momento che le situazioni poste a confronto non possono considerarsi omogenee, in ragione della diversità delle due realtà scolastiche in questione e dei profili professionali dei rispettivi docenti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, lettera b), della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 novembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 341

Ordinanza 28 ottobre 2004 - 12 novembre 2004

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio per risarcimento di danni promosso nei confronti di un senatore per dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese alla presenza della stampa - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni adottata dalla Camera di appartenenza - Ricorso della Corte d'appello di Genova, sezione terza civile - Denunciata lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite - Delibazione sull'ammissibilità del ricorso - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ammissibilità del ricorso - Conseguente comunicazione e notifica.

- Deliberazione del Senato della Repubblica del 4 maggio 1998.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma terzo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 4 maggio 1998 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Paolo Emilio Taviani nei confronti del senatore Massimo Riva, promosso dalla Corte d'appello di Genova, con ricorso depositato il 13 giugno 2003 ed iscritto al n. 249 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 2004 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che con ordinanza del 9 aprile 2003 la Corte d'appello di Genova, sezione terza civile — nel corso di un giudizio di impugnazione avverso la sentenza, emessa dal Tribunale di Genova il 5 ottobre 1996, con la quale il senatore Paolo Emilio Taviani era stato condannato al risarcimento dei danni patiti dal dott. Massimo Riva per talune dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese dal primo nel febbraio del 1992 durante un incontro, svoltosi alla presenza della stampa, con «i quadri della Democrazia cristiana di Busalla», nel corso del quale avrebbe fra l'altro affermato che «il caso Gladio è venuto fuori per il complotto di De Benedetti, Scalfari e il miliardario della Sinistra indipendente Riva contro il Presidente Cossiga» — ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione del 14 maggio 1998 con la quale l'Assemblea ha dichiarato che i fatti per i quali è in corso detto procedimento riguardano opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, come tali insindacabili a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che la Corte ricorrente premette:

a) che l'art. 68 della Costituzione «non è affrancazione indiscriminata del parlamentare dalle responsabilità connesse alla violazione del diritto di terzi, ma solo tutela di uno dei mezzi attraverso i quali si estrinseca il mandato parlamentare»;

b) che «le frasi pronunciate dal senatore Taviani sembrano collocarsi fuori dal paradigma costituzionale non aparendo connesse al mandato parlamentare»;

c) che «la decisione del Senato (...) incide nell'esercizio del potere di azione riconosciuto dall'art. 24 Cost. e nella funzione giurisdizionale attribuita a questo giudice dall'art. 102 della Costituzione»;

che, sulla base di tali premesse, la Corte d'appello di Genova solleva conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato chiedendo l'annullamento della citata delibera di insindacabilità.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a deliberare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata rimanendo ogni definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità;

che, quanto al requisito soggettivo, la Corte d'appello di Genova è legittimata a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento del quale è investita, la volontà del potere cui appartiene, in considerazione della posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, di cui godono i singoli organi giurisdizionali;

che analogamente il Senato della Repubblica, che ha deliberato l'insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimato ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;

che, per quanto riguarda il profilo oggettivo del conflitto, la Corte ricorrente denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, in conseguenza dell'adozione, da parte del Senato, di una deliberazione ove si afferma, in modo asseritamente illegittimo, che le opinioni espresse da un proprio membro rientrano nell'esercizio delle funzioni parlamentari e sono, quindi, coperte dalla garanzia di insindacabilità stabilita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte;

che, infine, non è ostativa alla ammissibilità del conflitto la circostanza che, nel corso del medesimo giudizio, la Corte d'appello di Genova abbia già investito questa Corte con un precedente ricorso, posto che l'ordinanza n. 266 del 2002 con la quale tale ricorso è stato dichiarato inammissibile risulta motivata con l'assunto che trattavasi di atto con contenuto talmente atipico da non poter «essere propriamente qualificato in termini di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato»;

che, pertanto, il ricorso del quale è attualmente delibata la ammissibilità deve essere considerato, non la riproposizione di un precedente ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ma l'atto con il quale per la prima volta viene effettivamente sollevato il conflitto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Genova, sezione terza civile, nei confronti del Senato della Repubblica con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;

Dispone:

a) *che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla ricorrente Corte d'appello;*

b) *che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura della ricorrente, notificati al Senato della Repubblica entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 novembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 342

Ordinanza 28 ottobre 2004 - 12 novembre 2004

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio per risarcimento di danni promosso nei confronti di un deputato per affermazioni asseritamente diffamatorie da questi pronunciate nella veste di conduttore di un programma televisivo - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni adottata dalla Camera di appartenenza - Ricorso del Tribunale di Bergamo, prima sezione civile - Denunciata lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite - Delibazione sull'ammissibilità del ricorso - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ammissibilità del ricorso - Conseguente comunicazione e notifica.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 13 novembre 2003.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma terzo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Carlo MEZZANOTTE;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 13 novembre 2003 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti dell'avvocato Giuseppe Lucibello, promosso dal Tribunale di Bergamo, prima sezione civile, con ricorso depositato il 3 dicembre 2003 ed iscritto al n. 257 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che con ordinanza del 27 novembre 2003 il Tribunale di Bergamo, prima sezione civile, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata il 13 novembre 2003, con la quale — in difformità rispetto alla proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere — è stato dichiarato che i fatti per i quali l'avvocato Giuseppe Lucibello aveva intrapreso azione risarcitoria nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi riguardano opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, premette in fatto il Tribunale, l'attore ha convenuto in giudizio il deputato Vittorio Sgarbi (unitamente a Giorgio Gori ed alla S.p.a. R.T.I.) chiedendo l'accertamento del contenuto diffamatorio delle frasi da questi pronunciate e la condanna al risarcimento dei danni morali e patrimoniali;

che, rileva il Tribunale, la Camera dei deputati, adottando la delibera di cui si è detto, avrebbe fatto un uso non corretto del potere di decidere in ordine alla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione a causa «dell'inesistenza nella condotta del parlamentare del necessario nesso funzionale fra le opinioni espresse e l'esercizio di funzioni parlamentari», come rilevato dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere, la cui proposta è stata disattesa dall'Assemblea;

che le dichiarazioni di cui si tratta non sono, infatti, state espresse in sede parlamentare né costituiscono alcuna forma di divulgazione del pensiero del deputato nell'ambito di atti parlamentari tipici attenendo, invece, ad opinioni dell'on. Sgarbi nella veste di conduttore di un programma televisivo nel corso del quale egli, a fronte di un compenso contrattualmente previsto, commentava argomenti di attualità;

che il Tribunale di Bergamo ritiene, pertanto, necessario promuovere il presente conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato — che considera ammissibile sia sotto il profilo soggettivo sia sotto il profilo oggettivo — e chiede che questa Corte dichiari che non spettava alla Camera dei deputati il potere di qualificare come insindacabili le dichiarazioni di cui si tratta ed annulli la relativa delibera della Camera stessa.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a deliberare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità;

che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Bergamo è legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene, in considerazione della posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, di cui godono i singoli organi giurisdizionali;

che, analogamente, la Camera dei deputati, che ha deliberato l'insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;

che, per quanto riguarda il profilo oggettivo del conflitto, il ricorrente Tribunale denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, in conseguenza dell'adozione, da parte della Camera dei deputati, di una delibera ove si afferma, in modo asseritamente illegittimo, che le opinioni espresse da un proprio membro rientrano nell'esercizio delle funzioni parlamentari, e risultano quindi coperte dalla garanzia di insindacabilità stabilita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Bergamo, prima sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;

Dispone:

a) *che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Tribunale di Milano, prima sezione civile;*

b) *che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.

Il Presidente: MEZZANOTTE

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 novembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 343

Ordinanza 28 ottobre - 12 novembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Bilancio e contabilità pubblica - Regioni - Attribuzione di responsabilità patrimoniale per tutti i debiti delle unità sanitarie locali e non per le sole obbligazioni nascenti da contratti di fornitura di beni e servizi, connesse con il normale svolgimento dell'attività istituzionale - Asserita lesione dell'obbligo di copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove spese e del principio di autonomia finanziaria delle Regioni - Carezza di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6.
- Costituzione, artt. 81 e 119.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza del 14 ottobre 2002 dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra la Regione Emilia-Romagna e Lazzarini Giuliano ed altra, iscritta al n. 565 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visti l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 2004 il giudice relatore Annibale Marini;

Uditi l'avvocato Domenico Fazio per la Regione Emilia-Romagna e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 14 ottobre 2002, nel corso di un giudizio *ex art.* 615, primo comma, del codice di procedura civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 81 e 119 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), «nella parte in cui attribuisce alle Regioni la responsabilità patrimoniale di tutti i debiti delle unità sanitarie locali e non delle sole obbligazioni nascenti da contratti di fornitura di beni e di servizi e, quindi, connesse con il normale svolgimento dell'attività istituzionale»;

che nel giudizio *a quo* l'opponente Regione Emilia-Romagna — alla quale è stato notificato atto di precepto in virtù di ordinanza di condanna ai sensi dell'art. 186-*quater* cod. proc. civ., emanata dal Tribunale di Ravenna, nei confronti della unità sanitaria locale n. 36 di Lugo, in un giudizio per il risarcimento di danni causati da emotrasfusione effettuata nell'anno 1985 — eccepisce la propria estraneità al rapporto dedotto in giudizio, sostenendo spettare alle gestioni liquidatorie delle unità sanitarie locali l'esclusiva legittimazione sostanziale e processuale rispetto all'esecuzione dei provvedimenti resi nei confronti delle sopresse unità sanitarie locali;

che la medesima opponente assume dunque — per quanto si legge nell'ordinanza di rimessione — che l'art. 6 della legge n. 724 del 1994 debba essere interpretato «nel senso di ritenere le Regioni esclusivamente tenute ad istituire le gestioni a stralcio (ora gestioni liquidatorie) ed a mettere a disposizione i fondi necessari ad estinguere i debiti gravanti sulle USL limitatamente alle obbligazioni nascenti da contratti di fornitura di beni e servizi e non a quelle estranee alla categoria delle spese di gestione in relazione alle quali non è stata prevista dalla suc-

cessiva normativa statale e regionale (...) alcuna copertura finanziaria», essendo tale interpretazione l'unica a suo avviso compatibile con l'obbligo costituzionale di finanziamento delle leggi che comportano nuove spese e con il principio di autonomia finanziaria delle Regioni;

che, in evidente subordine, l'opponente «ha, altresì, richiesto in via pregiudiziale la rimessione degli atti alla Corte costituzionale affinché venga accertata e dichiarata l'illegittimità, per contrasto con gli artt. 81 e 119 Cost., dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella parte in cui attribuisce alle Regioni la responsabilità patrimoniale di tutti i debiti delle unità sanitarie locali, ove si acceda alla tesi fatta propria dalla sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite 6 marzo 1997, n. 1989, secondo la quale l'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sarebbe applicabile a tutte le obbligazioni delle unità sanitarie locali»;

che, premessa dunque l'esposizione, nei termini che precedono, delle difese di parte opponente, il giudice *a quo* solleva la enunciata questione di legittimità costituzionale, limitandosi ad affermarne l'evidente rilevanza e non manifesta infondatezza;

che si è costituita in giudizio la Regione Emilia-Romagna, concludendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata, nella parte in cui prevede che «in nessun caso è consentito alle Regioni di far gravare sulle aziende di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, né direttamente né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione.

Considerato che l'ordinanza di rimessione è del tutto priva di motivazione in ordine alla rilevanza della questione avendo il rimettente omissivo qualsiasi valutazione della tesi interpretativa prospettata dalla Regione in via principale sul suo difetto di legittimazione passiva nel giudizio *a quo*;

che manca, altresì, nell'ordinanza di rimessione una sia pur sintetica motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione;

che la questione va, pertanto, dichiarata, in relazione ad entrambi tali profili, manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 81 e 119 della Costituzione, dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 novembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 344

Ordinanza 28 ottobre 2004 - 12 novembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Sanzioni amministrative - Provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida opponibile dinanzi all'autorità giudiziaria - Sanzione accessoria della sospensione della patente, inflitta dal giudice penale all'esito dell'accertamento del reato - Denunciata duplicazione di processi, con lesione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, della precostituzione per legge del giudice naturale e del principio del giusto processo - Erroneità della prospettiva ermeneutica - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 223, commi 3 e 5.
- Costituzione, artt. 3, 25 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 223, commi 3 e 5, ultima parte, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 7 ottobre 2003 dal giudice di Pace di Osimo nel procedimento civile vertente tra Bonaiuto Giuseppe e il Prefetto di Ancona, iscritta al n. 119 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 ottobre 2004 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Ritenuto che, con ordinanza del 7 ottobre 2003, il giudice di pace di Osimo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 223, commi 3 e 5, ultima parte, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

che la norma denunciata prevede, al comma 3, che nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, il prefetto disponga la sospensione provvisoria della validità della patente, fino a un massimo di un anno, e stabilisce, al comma 5, che avverso il provvedimento prefettizio di sospensione può essere proposta opposizione innanzi all'autorità giudiziaria;

che, in punto di fatto, il remittente espone che il ricorrente nel giudizio *a quo* ha proposto opposizione avverso il decreto prefettizio con il quale gli è stata sospesa la patente di guida per la durata di due mesi, perché sorpreso a circolare in stato di ebbrezza alcolica, violazione per la quale l'art. 186 del codice della strada prevede, oltre alla sanzione penale, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente;

che lo stesso remittente censura il comma 3 «nella parte in cui prescrive che il prefetto dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di un anno, in luogo di un ritiro provvisorio del predetto documento da parte del medesimo organo accertatore fino ad un successivo accertamento dal quale risulti un valore alcolemico non superiore a quello stabilito dal regolamento»;

che il remittente censura ancora il comma 5 «nella parte in cui prevede la possibilità di proporre opposizione, ai sensi dell'art. 205 dello stesso codice, avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida»;

che, in diritto, il giudice *a quo* osserva che sia l'art. 186 che l'art. 223 del codice della strada qualificano la prevista sospensione della patente di guida come «sanzione accessoria»;

che, tuttavia, mentre l'art. 186 espressamente subordina l'applicazione della sanzione accessoria all'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, l'art. 223 dà luogo all'applicazione diretta della sanzione e prevede l'opposizione all'autorità giudiziaria avverso il provvedimento prefettizio di sospensione della patente;

che, in tale maniera, le disposizioni in esame danno luogo a due distinti processi;

che sarebbero pertanto violati il parametro della ragionevolezza ed il principio di uguaglianza;

che sarebbe violato anche il principio della precostituzione per legge del giudice naturale (art. 25 della Costituzione), in quanto sarebbero individuati due giudici entrambi abilitati a decidere sulla medesima sanzione accessoria;

che sarebbe violato, infine, il principio del giusto processo, di cui all'art. 111 della Costituzione, in quanto non sarebbe consentito individuare «quale dei due processi sia quello giusto»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

Considerato che il remittente, nel sollevare la questione di costituzionalità dell'art. 223, commi 3 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), muove dal presupposto che il provvedimento prefettizio di sospensione della patente, da adottarsi nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, abbia la stessa natura della sanzione accessoria della sospensione della patente, inflitta dal giudice penale in esito all'accertamento del reato;

che, viceversa, secondo la giurisprudenza di questa Corte, sussiste una radicale differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida, adottato nei casi previsti dall'art. 223 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, inflitta dal giudice penale all'esito dell'accertamento del reato;

che, in particolare, pur costituendo anch'essa misura afflittiva, la sospensione provvisoria della patente di guida è provvedimento amministrativo di natura cautelare, strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo continui nell'esercizio di un'attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli (ordinanze n. 170 e n. 167 del 1998);

che il vizio di incostituzionalità risulta conseguentemente denunciato sulla base di una erronea prospettiva ermeneutica;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 223, commi 3 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, dal giudice di pace di Osimo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: MADDALENA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 novembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 345

Sentenza 28 ottobre - 15 novembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorsi regionali - Prospettazione di questioni di legittimità costituzionale - Trattazione separata - Riserva di ulteriori decisioni.

Pubblica amministrazione - Acquisto di beni e servizi - Aggiudicazione delle pubbliche forniture e degli appalti di pubblici servizi - Disciplina statale concernente l'obbligo di ricorrere alle procedure comunitarie, aperte o ristrette, per le acquisizioni di importo superiore ad euro 50.000; l'esenzione per i Comuni con meno di 5000 abitanti, per i contratti in adesione alle convenzioni CONSIP o nel mercato elettronico della P.A., per le cooperative sociali; l'obbligo di utilizzo delle convenzioni CONSIP; la sanzione della nullità per i contratti stipulati in violazione di tali obblighi; la trattativa privata (eccezionalità e procedimento) - Ricorsi della Regione Valle d'Aosta - Assunta lesione della competenza residuale, nonché carattere di dettaglio della disciplina - Sopravvenuta abrogazione della norma censurata - Rinuncia ai ricorsi con accettazione dell'Avvocatura dello Stato - Estinzione dei giudizi.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9.
- Costituzione, artt. 3, 5, 114, 117, 118 e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Pubblica amministrazione - Acquisto di beni e servizi - Aggiudicazione delle pubbliche forniture e degli appalti di pubblici servizi - Disciplina statale concernente l'obbligo di ricorrere alle procedure comunitarie, aperte o ristrette, per le acquisizioni di importo superiore ad euro 50.000; l'esenzione per i Comuni con meno di 5000 abitanti, per i contratti in adesione alle convenzioni CONSIP o nel mercato elettronico della P.A., per le cooperative sociali; l'obbligo di utilizzo delle convenzioni CONSIP; la sanzione della nullità per i contratti stipulati in violazione di tali obblighi; la trattativa privata (eccezionalità e procedimento) - Ricorsi delle Regioni Toscana, Piemonte, Umbria, Emilia-Romagna e della Provincia autonoma di Bolzano - Assunta lesione della competenza residuale, nonché carattere di dettaglio della disciplina - Sopravvenuta abrogazione della norma censurata - Dichiarazione delle ricorrenti del venir meno del loro interesse ad una pronuncia di merito - Mancata applicazione delle norme censurate - Cessazione della materia del contendere.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9.
- Costituzione, artt. 5, 114, 117, 118, 119 e 120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, primo comma, numero 1), 9, primo comma, numero 10), e 16; d.P.R. 28 agosto 1975, n. 474, art. 2.

Ricorso della Regione Veneto - Richiesta di trasferimento della questione su disposizione sopravvenuta - Diversità delle disposizioni - Necessità di autonoma impugnazione - Reiezione.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24, comma 4.

Pubblica amministrazione - Acquisto di beni e servizi - Aggiudicazione delle pubbliche forniture e degli appalti di pubblici servizi - Disciplina statale concernente il procedimento a trattativa privata - Previsione di una comunicazione alla Corte dei conti - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata ridondanza della previsione rispetto alle normative comunitarie, nazionali e regionali - Invocazione di parametro non concernente la tutela della propria sfera di autonomia - Inammissibilità della questione.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24, comma 5.
- Costituzione, art. 97.

Pubblica amministrazione - Acquisto di beni e servizi - Aggiudicazione delle pubbliche forniture e degli appalti di pubblici servizi - Disciplina statale concernente l'obbligo di ricorrere alle procedure comunitarie, aperte o ristrette, per le acquisizioni di importo superiore ad euro 50.000; l'esenzione per i Comuni con meno di 5000 abitanti, per i contratti in adesione alle convenzioni CONSIP o nel mercato elettronico della P.A., per le cooperative sociali; la sanzione della nullità per i contratti stipulati in violazione di tali obblighi e la responsabilità degli amministratori; la trattativa privata (eccezionalità e procedimento) - Ricorso della Regione Veneto - Assunta lesione della competenza residuale delle Regioni - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24, commi 1, 2, 4, 5 e 9.
- Costituzione, art. 117.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2003) e della legge 1° agosto 2003, n. 212 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette da CONSIP S.p.a.), nella parte in cui apporta modificazioni all'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, promossi con i ricorsi della Regione Toscana, della Regione Piemonte, della Regione Valle d'Aosta, della Provincia autonoma di Bolzano, della Regione Umbria, della Regione Emilia-Romagna, della Regione Veneto e della Regione Valle d'Aosta, notificati il 25, il 26 ed il 28 febbraio, il 1° marzo ed il 10 ottobre 2003, depositati in cancelleria il 5 e il 7 marzo ed il 18 ottobre 2003 ed iscritti ai nn. 15, 18, 19, 20, 22, 25, 26 e 73 del registro ricorsi 2003.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 28 settembre 2004 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Uditi gli avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Gabriele Pafundi per la Regione Piemonte, Giuseppe F. Ferrari per la Regione Valle d'Aosta, Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano, Giovanni Tarantini per la Regione Umbria, Giandomenico Falcon, Franco Mastragostino e Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna, Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione Veneto, Giuseppe F. Ferrari per la Regione Valle d'Aosta e gli avvocati dello Stato Giancarlo Mandò e Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Le Regioni Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Emilia-Romagna e Veneto e la Provincia autonoma di Bolzano, con distinti ricorsi (rispettivamente iscritti ai nn. 15, 18, 19, 22, 25, 26 e 20 del registro ricorsi del 2003), hanno proposto questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2003), e, tra queste, dell'art. 24, nella sua interezza, o di alcuni commi di tale articolo, lamentando, sotto vari profili, la lesione della propria competenza legislativa.

1.1. — L'articolo impugnato, concernente l'«acquisto di beni e servizi», al comma 1, «per ragioni di trasparenza e concorrenza», impone alle amministrazioni aggiudicatrici — come individuate nell'art. 1 del decreto legi-

slativo 24 luglio 1992, n. 358 (Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive nn. 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE) e nell'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi) — l'utilizzazione, per l'aggiudicazione delle pubbliche forniture e degli appalti di pubblici servizi, di «procedure aperte o ristrette, con le modalità previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria», anche quando il valore del contratto è inferiore alla c.d. soglia comunitaria, ma superiore a 50.000 euro, fatta salva la disciplina dettata per l'affidamento degli incarichi di progettazione dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici). Il comma 2 completa la regola escludendo da tale obbligo: *a*) i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; *b*) le amministrazioni che facciano ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP s.p.a. — ai sensi degli artt. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2000), 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2001), e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2002) — ovvero al mercato elettronico della pubblica amministrazione; *c*) le cooperative sociali.

L'art. 24 prevede inoltre (comma 3) l'obbligo per le amministrazioni centrali dello Stato e per gli «enti pubblici istituzionali» di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP e impone agli enti locali, qualora intendano procedere ad acquisti in maniera autonoma, di adottare come base d'asta al ribasso i prezzi delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP.

La norma impugnata, al comma 4, sanziona con la nullità i contratti stipulati in violazione dell'obbligo di ricorrere alla gara «comunitaria» o dell'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP e prevede che delle obbligazioni derivanti dai medesimi contratti risponde il dipendente pubblico che li ha sottoscritti, che la stipula degli stessi è causa di responsabilità amministrativa e che il danno erariale è valutato tenendo conto della differenza tra il prezzo previsto dalle convenzioni e quello indicato nel contratto.

Il comma 5 limita il ricorso alla trattativa privata, anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa la consenta, a casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato e dandone comunicazione alla sezione regionale della Corte dei conti.

Il comma 9 dell'articolo impugnato, infine, afferma che «le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 costituiscono, per le Regioni, norme di principio e di coordinamento».

1.2. — La Regione Toscana (reg. ric. n. 15 del 2003), in riferimento all'art. 24 della legge n. 289 del 2002, lamenta la violazione dell'art. 117 della Costituzione, in quanto non spetterebbe allo Stato disciplinare la materia delle acquisizioni di beni e servizi da parte delle Regioni e degli enti dipendenti e strumentali delle stesse, dovendo questa essere, piuttosto, ricondotta alla propria generale competenza legislativa residuale (ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione).

La ricorrente, richiamato il comma 1 dell'impugnato art. 24, il quale indica a fondamento della norma «ragioni di trasparenza e concorrenza», nega anzitutto che la trasparenza sia titolo legittimante la potestà legislativa dello Stato e sostiene che la norma in questione non abbia a che vedere con la tutela della concorrenza, la quale, in senso proprio, andrebbe intesa come disciplina dei mercati (normativa *antitrust*).

La Regione, nel censurare il carattere dettagliato della norma impugnata, denuncia la contraddittorietà tra la invocata tutela della concorrenza, la quale è materia di esclusiva competenza statale, e l'affermazione, contenuta nel comma 9, secondo cui le disposizioni dei commi 1, 2 e 5 costituiscono «norme di principio e coordinamento».

1.3. — La Regione Piemonte (reg. ric. n. 18 del 2003), nel denunciare l'art. 24 della legge n. 289 del 2002, prospetta la violazione degli articoli 5, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione.

Anche la Regione Piemonte sostiene che la materia dell'acquisto di beni e servizi, non essendo ricompresa né tra quelle di competenza esclusiva statale né tra quelle di competenza concorrente, ricadrebbe nella propria competenza legislativa residuale (art. 117, quarto comma, della Costituzione).

La ricorrente afferma, in particolare, che l'impugnato art. 24 della legge n. 289 del 2002 non potrebbe trovare fondamento nella lettera *e*) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione (tutela della concorrenza), in quanto, a parte la irrilevanza dell'autoqualificazione, la norma non avrebbe ad oggetto la concorrenza, anche se ragioni di concorrenza possono essere ad essa sottese. Tuttavia, per la ricorrente, dovrebbe escludersi che le sottese «ragioni di concorrenza» legittimino la potestà legislativa statale, giacché un siffatto e così ampio criterio finirebbe con il fondare la competenza statale in ogni ambito materiale, in violazione delle regole di riparto dettate dall'art. 117 della Costituzione.

La Regione, inoltre, nega che l'art. 24 della legge 289 del 2002 possa trovare fondamento nella materia (di legislazione concorrente) «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», sia perché non sarebbe questo l'oggetto specifico della disposizione, sia perché la norma avrebbe contenuto di dettaglio e non di principio, in violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

1.4. — Per la Regione Valle d'Aosta (reg. ric. n. 19 del 2003) l'art. 24 della legge n. 289 del 2002 violerebbe gli articoli 3, 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione e l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

La ricorrente, dopo avere ricostruito il nuovo assetto costituzionale delle competenze legislative risultante dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, sostiene che la materia degli appalti pubblici di servizi e forniture, non essendo contemplata fra quelle di competenza statale, esclusiva o concorrente, dovrebbe ritenersi attribuita alla propria competenza residuale (art. 117, quarto comma, della Costituzione, applicabile alla Regione a statuto speciale per il disposto dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001).

Anche la Regione Valle d'Aosta sottolinea, poi, il carattere dettagliato della norma impugnata, che la renderebbe illegittima ove pure si volesse riconoscere una competenza concorrente dello Stato in materia.

1.5. — La Provincia autonoma di Bolzano (reg. ric. n. 20 del 2003) prospetta il contrasto dell'art. 24 della legge n. 289 del 2002 con gli articoli 8, comma 1, numero 1), 9, comma 1, numero 10), e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e con le relative norme di attuazione di cui al d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), in particolare con l'art. 2, secondo comma, nonché con l'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Ad avviso della Provincia ricorrente, la disciplina dell'acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni sarebbe da ricondurre alla materia dell'ordinamento degli uffici, oltre che a quella, connessa, della contabilità e del bilancio.

La Provincia autonoma richiama, in proposito, la sentenza n. 107 del 1970 di questa Corte, nella quale, con riferimento alla analoga competenza esclusiva della Regione Sardegna, si è affermato che «il bilancio e la contabilità rappresentano mezzi e strumenti giuridici indispensabili perché l'ente Regione possa concretamente operare per il perseguimento dei vari fini assegnatigli» e che «la potestà regionale a dettare le norme» in materia di contabilità e bilancio «rientra nel precetto statutario ... relativo all'ordinamento degli uffici».

La ricorrente afferma che lo Stato sarebbe competente, in via esclusiva, in materia di «ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», in base all'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, mentre la Provincia sarebbe competente, sempre in via esclusiva, in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto», ai sensi dell'art. 8, primo comma, numero 1), dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

La ricorrente prospetta, inoltre, la violazione dell'art. 16 dello statuto, il quale riconosce alla Provincia competenza amministrativa nelle materie oggetto della propria competenza legislativa esclusiva.

La Provincia autonoma sostiene, in particolare, che l'art. 24 della legge n. 289 del 2002, nella misura in cui vincola ogni pubblica amministrazione e pertanto anche le aziende sanitarie locali, violerebbe la propria competenza concorrente in materia di «igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera» (art. 9, primo comma, numero 10), dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), la quale attiene anche al «funzionamento e alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari» (art. 2, secondo comma, del d.P.R. n. 474 del 1975).

Il carattere «funzionale» della acquisizione di beni e servizi rispetto al «funzionamento delle aziende sanitarie» varrebbe, infatti, a radicare nella Provincia autonoma la competenza legislativa concorrente in materia, con conseguente illegittimità di ogni norma non di principio di fonte statale.

Del resto, ad avviso della Provincia autonoma, l'art. 24 della legge n. 289 del 2002, nonostante il disposto del comma 9, il quale riconosce natura di norma di principio e coordinamento ai precedenti commi 1, 2 e 5, non sarebbe una norma di principio, attesa la analiticità e la specificità delle sue disposizioni, richiedenti una diretta ed immediata applicazione.

La ricorrente rileva, infine, che, ove pure non si volesse riconoscere la propria competenza in base agli invocati artt. 8, primo comma, numero 1), e 9), primo comma, numero 10), dello statuto speciale, nondimeno questa andrebbe riconosciuta in base al combinato disposto dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, in quanto la materia, non riconducibile ad alcuna di quelle elencate nell'art. 117 della Costituzione, sarebbe oggetto della competenza legislativa residuale delle Regioni.

1.6. — La Regione Umbria (reg. ric. n. 22 del 2003) denuncia dell'art. 24 della legge n. 289 del 2002 i commi 1, 2, 3 (nella parte in cui gli obblighi ivi previsti sono estesi agli enti pubblici istituzionali e se ed in quanto tra questi possano essere ricomprese le Regioni), 5 e 9, lamentando la violazione degli artt. 117, primo, terzo e quarto comma, e 114, secondo comma, della Costituzione.

Ad avviso della ricorrente, la disciplina dell'acquisto di beni e servizi rientrerebbe nella propria competenza residuale (art. 117, quarto comma, della Costituzione), in quanto non riconducibile a nessuna delle materie elencate nell'art. 117 della Costituzione.

La Regione sostiene che la qualificazione «norme di principio e coordinamento», data dal comma 9 dell'art. 24 alle disposizioni dei precedenti commi 1, 2 e 5, sarebbe diversa da quella prevista, peraltro in caso di competenza concorrente, dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione («principi fondamentali»), e che in tal modo si introdurrebbe per le Regioni un limite ulteriore, non contemplato dalla Costituzione; ed afferma che nella specie non si tratterebbe comunque di norme di principio, bensì di norme di dettaglio che pongono puntuali obblighi e divieti.

La ricorrente, dopo aver contestato che la finalità di trasparenza sia titolo legittimante l'esercizio di potestà legislativa statale, esclude che i commi 1, 2 e 5 dell'art. 24 della legge n. 289 del 2002 possano trovare fondamento nella competenza del legislatore statale in materia di fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione), o di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione), in quanto, per un verso, si sarebbe al di fuori del campo dei diritti civili e sociali e non si tratterebbe di garantire livelli omogenei di prestazioni sul territorio nazionale e, per altro verso, la materia della tutela della concorrenza atterrebbe alla disciplina dei mercati in senso proprio ed agli interventi diretti a correggere fenomeni distorsivi degli stessi e non all'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche.

Per le stesse ragioni sarebbe lesivo delle attribuzioni regionali (art. 117, quarto comma, della Costituzione) il comma 3 dell'art. 24 della legge n. 289 del 2002, il quale impone agli «enti pubblici istituzionali» l'utilizzo delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP, ove questa espressione, ritenuta «estremamente vaga», possa essere riferita alla Regione.

1.7. — La Regione Emilia-Romagna (reg. ric. n. 25 del 2003) denuncia il contrasto dell'art. 24 della legge n. 289 del 2002 con l'art. 117 della Costituzione.

Con argomenti sostanzialmente analoghi a quelli sviluppati dalle Regioni Toscana, Piemonte e Umbria, la ricorrente sostiene che la materia dell'acquisto di beni e servizi, non ricompresa né tra quelle di competenza esclusiva statale né tra quelle di competenza concorrente, sia da ascrivere alla propria competenza legislativa residuale (art. 117, quarto comma, della Costituzione).

La Regione nega, in particolare, che la norma impugnata possa essere intesa come diretta a tutelare la concorrenza, sia perché la tutela della concorrenza (intesa propriamente come disciplina dei mercati ed interventi tesi a rimuovere le distorsioni degli stessi) non sarebbe l'oggetto immediato della norma impugnata, sia perché quest'ultima non tutelerebbe affatto la concorrenza, producendo piuttosto una forte limitazione ovvero un consistente orientamento del mercato. La previsione, accanto all'obbligo della gara comunitaria anche per appalti sottosoglia, di ampie eccezioni soggettive (comuni con meno di 5.000 abitanti, che sono circa 7.000 nell'intero territorio nazionale) ed oggettive (essendo prevista, in alternativa alla gara, l'adesione alle convenzioni CONSIP, che per loro natura sono sottratte alla partecipazione di moltissimi operatori medi e piccoli del mercato), sarebbe, secondo la ricorrente, in palese contraddizione con il dichiarato fine di trasparenza e concorrenza e verrebbe a rendere l'intervento normativo non ragionevole e non proporzionale rispetto all'art. 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione.

La Regione, infine, ritiene che il disposto del comma 9 dell'art. 24 della legge n. 289 del 2002, il quale qualifica come «norme di principio e coordinamento» i precedenti commi 1, 2 e 5, sarebbe in contrasto con il dichiarato intento di disciplinare la materia della concorrenza, oggetto di competenza statale esclusiva, e sarebbe, peraltro, non corretto, atteso il carattere analitico della disposizione. Né sarebbe possibile accreditare quale norma di principio una disposizione (il comma 1 del citato art. 24) che ha ampie eccezioni oggettive e soggettive.

1.8. — La Regione Veneto (reg. ric. n. 26 del 2003) denuncia i commi 1, 2, 4, 5 e 9 dell'art. 24 della legge n. 289 del 2002, lamentando la violazione degli artt. 97 e 117 della Costituzione.

Ad avviso della Regione, la materia dell'acquisto di beni e servizi, non prevista né tra quelle di competenza esclusiva statale né tra quelle di competenza concorrente, sarebbe da ricondurre alla competenza legislativa residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, della Costituzione).

La Regione ritiene «privo di senso, nell'ambito del disegno costituzionale tracciato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, il dettato del comma 9, che vorrebbe attribuire alle disposizioni dei commi 1, 2 e 5 la natura di

norme di principio e coordinamento», in quanto, se effettivamente la materia rientrasse nel dichiarato fine di tutelare la concorrenza, lo Stato, competente in via esclusiva, dovrebbe dettare la disciplina della materia e non porre in essere «norme di principio e di coordinamento».

La ricorrente sostiene, poi, che il comma 5 dell'impugnato art. 24, il quale limita l'esperibilità della trattativa privata a casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato e pone un obbligo di comunicazione alla Corte dei conti, confliggerebbe con il canone costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), in quanto da un lato la norma sarebbe ridondante rispetto alle normative comunitarie, nazionali e regionali già disciplinanti la materia, e dall'altro imporrebbe una comunicazione che costituirebbe un ulteriore adempimento «burocratico» di cui non risulterebbe chiaro quale sia l'effetto.

La Regione censura, infine, il comma 4 dell'art. 24 della legge n. 289 del 2002, là dove esso prevede la responsabilità amministrativa del dipendente che sottoscrive un contratto in violazione degli obblighi di esperimento della gara ovvero dell'utilizzo delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP, rilevando che la disciplina sostanziale della responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari degli uffici non statali, non rientrando in nessuna delle materie elencate nell'art. 117 della Costituzione ed, in particolare, non essendo ascrivibile alla materia processuale della giustizia amministrativa, spetterebbe alla competenza residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, della Costituzione).

2. — In tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la non fondatezza delle questioni.

In alcuni degli atti di costituzione l'Avvocatura sostiene che la norma denunciata — investendo la disciplina della c.d. evidenza pubblica, la quale mirerebbe ad «ampliare e ad assicurare la libera concorrenza» e, nel contempo, la trasparenza della pubblica amministrazione aggiudicatrice — rientrerebbe nella competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione) (così nell'atto di costituzione depositato nei giudizi promossi dalla Regione Toscana, Valle d'Aosta, Umbria, Emilia-Romagna e Veneto). A tale riguardo, la difesa erariale richiama, in particolare, il sesto considerando della direttiva 93/37/CEE, nel quale si afferma che la disciplina degli appalti di lavori è finalizzata ad organizzare la concorrenza, e sostiene che l'estensione della disciplina di derivazione comunitaria agli appalti c.d. sottosoglia, al pari dell'intero settore dell'evidenza pubblica, tenderebbe ad assicurare non solo l'imparzialità della pubblica amministrazione, ma anche l'uguaglianza e la libera concorrenza degli operatori economici. Che si tratti di competenza esclusiva dello Stato non sarebbe smentito, secondo l'Avvocatura, dal comma 9 dell'impugnato art. 24, il quale definisce le disposizioni dei precedenti commi 1, 2 e 5 «norme di principio e di coordinamento», in quanto si tratterebbe di una «norma di chiusura» dettata per l'evenienza che le Regioni avessero inteso la materia come concorrente, «così da evitare contestazioni».

Costituendosi nel giudizio promosso dalla Regione Piemonte, l'Avvocatura articola la propria difesa sostenendo, in via generale, che, senza vincolo di materia, lo Stato, nella fase di transizione al nuovo modello di regionalismo inaugurato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, sarebbe legittimato a modificare la legislazione anteriore, da esso stesso prodotta, «senza incontrare alcuna riserva di legge regionale», «con salvezza delle competenze legislative che ogni singola Regione potrà o meno esercitare». Allo Stato competerebbe, quindi, la potestà di disciplinare mediante proprie leggi, «eventualmente cedevoli», le attività amministrative degli enti locali, anche in ambiti non compresi nelle materie elencate nell'art. 117, secondo comma, della Costituzione.

Peraltro il legislatore, con la disposizione contenuta nel comma 9 dell'impugnato art. 24 della legge n. 289 del 2002, avrebbe «collocato il proprio intervento nell'ambito della legislazione concorrente»: la disposizione censurata, inserita in una legge finanziaria, rientrerebbe nella materia del «coordinamento della finanza pubblica» (artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione). Anche in questo atto di costituzione, tuttavia, l'Avvocatura rileva che «avrebbero potuto evocarsi anche materie di legislazione esclusiva dello Stato», quali la tutela della concorrenza e l'ordinamento civile, nonché i poteri sostitutivi previsti dall'art. 120 della Costituzione. La norma denunciata — prosegue la difesa erariale — perseguirebbe l'obiettivo del contenimento della spesa pubblica «allargata» attraverso una maggiore e più aperta concorrenza, che eliminerebbe le «nicchie» di mini-protezionismo locale, e attraverso le «economie di scala» ottenibili dai più elevati volumi di acquisti e di commesse gestiti dalla CONSIP: finalità, queste, non realizzabili se non attraverso una legislazione unitaria sul piano nazionale.

Nell'atto di costituzione depositato nel giudizio promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano, l'Avvocatura contesta inoltre il richiamo all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, affermando che, in attesa dell'adeguamento dello statuto, non sarebbe possibile stabilire se le competenze di cui all'art. 117, quarto comma, della

Costituzione spettino alla Regione o alle Province autonome, sicché la ricorrente non potrebbe dolersi della lesione di una sfera di competenza di dubbia spettanza. Nel merito, ad avviso della difesa erariale, la censurata disciplina dell'acquisto di beni e servizi sarebbe materia concorrente ai sensi degli artt. 5 e 9 dello statuto speciale, non riconducibile alla materia, di competenza provinciale esclusiva, dell'ordinamento degli uffici, non avrebbe contenuto dettagliato, ma costituirebbe norma di principio.

3. — Con successivo ricorso (iscritto al n. 73 del registro ricorsi del 2003), la Regione Valle d'Aosta ha proposto, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed agli artt. 2, primo comma, lettera *a*), e 4 dello statuto speciale di autonomia, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, questione di legittimità costituzionale della legge 1° agosto 2003, n. 212 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione dei tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette da CONSIP s.p.a.), nella parte in cui modifica l'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostituendo il comma 3 ed introducendo i commi 3-*bis* e 4-*bis*.

3.1. — La norma impugnata circoscrive l'obbligo di ricorrere alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP, limitandolo alle sole ipotesi di acquisto di beni o servizi caratterizzati «dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro» (comma 3) e demandando ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze il compito di indicare quali servizi possano considerarsi rientranti nella predetta nozione (comma 3-*bis*); il comma 4-*bis*, poi, consente alle amministrazioni pubbliche la stipulazione di ogni tipo di contratto senza utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP, qualora il valore dei costi e delle prestazioni dedotte in contratto sia uguale o inferiore a quello previsto dalle stesse convenzioni.

3.2. — La Regione Valle d'Aosta sostanzialmente ripropone contro la legge n. 212 del 2003 le doglianze dalla medesima svolte avverso la legge n. 289 del 2002. Ad esse la ricorrente aggiunge due nuove censure, in riferimento agli artt. 2, primo comma, lettera *a*), e 4 dello statuto speciale, sostenendo che la disciplina degli acquisti di beni e servizi rientrerebbe nella propria competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione (art. 2, primo comma, lettera *a*) e che sarebbe violata la propria competenza amministrativa in materia (art. 4).

4. — Anche in questo giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo, preliminarmente, per l'inammissibilità del ricorso e riproponendo, nel merito, le medesime difese e conclusioni dell'atto di costituzione nel procedimento instaurato dalla ricorrente con il precedente ricorso iscritto al n. 19 del registro ricorsi del 2003.

Ad avviso dell'Avvocatura, l'inammissibilità del ricorso deriverebbe dal fatto che esso, sebbene volto apparentemente ad impugnare le nuove disposizioni introdotte con la legge n. 212 del 2003, in realtà riprodurrebbe le medesime censure a suo tempo mosse avverso l'art. 24 della legge n. 289 del 2002, e si limiterebbe a richiamare solo tre disposizioni della legge impugnata, senza tuttavia muovere alcuna autonoma censura verso le stesse.

Nel merito, la difesa erariale, oltre a ribadire le precedenti conclusioni, sostiene che la legge n. 212 del 2003, limitandosi a ridurre il campo di operatività di norme già impuginate, sarebbe priva di contenuto lesivo.

L'Avvocatura richiama inoltre la sentenza n. 303 del 2003 di questa Corte per escludere che la materia dei lavori pubblici possa essere ricondotta alla competenza residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, della Costituzione).

5. — In prossimità dell'udienza pubblica fissata per il 28 settembre 2004, le Regioni Toscana, Piemonte ed Emilia-Romagna e la Provincia autonoma di Bolzano hanno depositato memorie nelle quali, dato atto della intervenuta abrogazione della disposizione impugnata da parte dell'art. 3, comma 166, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2004), hanno ritenuto cessata la materia del contendere. Altrettanto ha affermato la Regione Umbria, nel corso dell'udienza pubblica. Per lo stesso motivo la Regione Valle d'Aosta ha espressamente rinunciato ad entrambi i ricorsi proposti.

La Regione Veneto, di contro, ritiene che la avvenuta abrogazione delle disposizioni impuginate dell'art. 24 della legge n. 289 del 2002 non determini la cessazione della materia del contendere ovvero la sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l'abrogazione non ha avuto efficacia retroattiva e le disposizioni impuginate conservano, pertanto, una sia pure limitata vigenza temporale.

La Regione Veneto, inoltre, rileva che l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191, ha sostituito il

comma 3 dell'art. 26 della legge n. 488 del 1999, prevedendo che le amministrazioni pubbliche possono aderire alle convenzioni definite dalla CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi, e che la violazione di tale obbligo è causa di responsabilità amministrativa. La ricorrente sostiene che, in questa parte, sia stato sostanzialmente riprodotto il contenuto precettivo dell'impugnato articolo 24 della legge n. 289 del 2002, e che, per il principio di effettività della tutela delle parti nei giudizi costituzionali in via di azione, la successione di norme nel tempo determini il trasferimento della questione di costituzionalità sulla nuova disposizione.

La ricorrente Regione Veneto ripropone, per il resto, le argomentazioni svolte nell'atto introduttivo.

6. — In prossimità dell'udienza pubblica anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memorie, nelle quali, in via preliminare, chiede darsi atto della cessazione della materia del contendere, per intervenuta abrogazione delle disposizioni impugnate, e, nel merito, ribadisce le difese già svolte.

Considerato in diritto

1. — Le Regioni Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Emilia-Romagna e Veneto e la Provincia autonoma di Bolzano, con distinti ricorsi (rispettivamente iscritti ai nn. 15, 18, 19, 22, 25, 26 e 20 del registro ricorsi del 2003), hanno proposto questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2003), e, tra queste, dell'art. 24, nella sua interezza, o di alcuni commi di tale articolo, oggetto del presente giudizio, concernenti l'«acquisto di beni e servizi».

La Regione autonoma Valle d'Aosta, con successivo ricorso (reg. ric. n. 73 del 2003), ha altresì impugnato la legge 1° agosto 2003, n. 212 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione dei tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette da CONSIP s.p.a.), nella parte in cui modifica l'art. 24 della legge n. 289 del 2002, sostituendo il comma 3 ed introducendo i commi 3-bis e 4-bis.

1.1. — L'art. 24 della legge n. 289 del 2002 impone alle amministrazioni aggiudicatrici, come individuate nell'art. 1 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 (Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/19767/CEE e 88/295/CEE) e nell'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi), di ricorrere alle procedure comunitarie, aperte o ristrette, per l'acquisizione di beni e servizi di importo superiore ad euro 50.000 (comma 1). Da tale obbligo sono esclusi i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le amministrazioni che facciano ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP ovvero al mercato elettronico della pubblica amministrazione, nonché le cooperative sociali (comma 2). I contratti stipulati in violazione di tale obbligo e di quello, alternativo, di aderire alle convenzioni CONSIP sono nulli, con responsabilità del dipendente che ha sottoscritto il contratto (comma 4). Anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa ammette la trattativa privata è fatto obbligo alle amministrazioni di ricorrervi solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di documentata indagine di mercato, con comunicazione alla sezione regionale della Corte dei conti (comma 5). Il comma 9 qualifica come «norme di principio e di coordinamento» le disposizioni dei commi 1, 2 e 5.

L'art. 24 della legge n. 289 del 2002 detta pure disposizioni in riferimento alla CONSIP, prevedendo (nel testo originario del comma 3) che, fermo quanto previsto da altre disposizioni (a partire dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2000»), le pubbliche amministrazioni considerate nella Tabella C (amministrazioni dello Stato) e, comunque, gli «enti pubblici istituzionali», hanno l'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro da questa definite e che, per procedere agli acquisti in maniera autonoma, gli enti di cui all'art. 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (comuni, Province, comunità montane e loro consorzi) adottano i prezzi di tali convenzioni come base d'asta al ribasso.

1.2. — La legge n. 212 del 2003, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 143 del 2003, ha in parte novellato l'art. 24 della legge n. 289 del 2002. Nel sostituire l'art. 5 di detto decreto-legge, la legge n. 212 del 2003 ha circoscritto l'obbligo di ricorrere alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP, limitandolo alle sole ipotesi di acquisto di beni o servizi caratterizzati «dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro» (art. 24, comma 3) e demandando poi ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze il compito di indicare quali servizi possano considerarsi rientranti nella predetta nozione (art. 24, comma 3-bis); inoltre

ha introdotto nell'art. 24 un comma 4-*bis*, il quale consente la stipulazione di ogni tipo di contratto senza utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP qualora il valore dei costi e delle prestazioni dedotte in contratto sia uguale o inferiore a quello previsto dalle stesse convenzioni.

1.3. — Successivamente alla proposizione dei ricorsi, il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione dei tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla CONSIP s.p.a. nonché di alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato), convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, ha soppresso i commi 1 e 2 dell'impugnato art. 24 della legge n. 289 del 2002, cioè le disposizioni recanti l'estensione alle gare sottosoglia, ma di importo superiore a 50.000 euro, della disciplina nazionale di recepimento della normativa comunitaria.

L'art. 3, comma 166, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2004) ha, infine, abrogato l'intera disposizione, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3 (disposizione che consente ai partiti politici di aderire alle convenzioni della CONSIP) e dei commi 6-*bis* e 7 (disposizioni relative a modalità operative della CONSIP ed alla peculiare posizione dei servizi di informazione e sicurezza dello Stato).

Il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191, ha sostituito il comma 3 dell'art. 26 della legge n. 488 del 1999, prevedendo (art. 1, comma 4), con disposizione parzialmente analoga a quella dell'impugnato art. 24 della legge n. 289 del 2004, che le amministrazioni pubbliche possono aderire alle convenzioni definite dalla CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi, e che la violazione di tale obbligo sia causa di responsabilità amministrativa.

2. — Stante la sostanziale identità dell'oggetto delle questioni proposte, riferite al medesimo articolo, i giudizi promossi con i ricorsi indicati in epigrafe, possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia.

3. — Deve anzitutto darsi atto che, a seguito della pressoché integrale abrogazione dell'art. 24 della legge n. 289 del 2002 da parte dell'art. 3, comma 166, della legge n. 350 del 2003, la Regione autonoma Valle d'Aosta ha rinunciato ai due ricorsi proposti. La rinuncia è stata accettata dalla Avvocatura generale dello Stato e deve pertanto dichiararsi l'estinzione dei giudizi in questione.

Per gli stessi motivi le Regioni Toscana, Piemonte ed Emilia-Romagna e la Provincia autonoma di Bolzano, nelle memorie presentate in prossimità dell'udienza, hanno ritenuto cessata la materia del contendere. Altrettanto ha affermato la Regione Umbria, nel corso dell'udienza pubblica.

La richiesta di queste ricorrenti di dichiarare la cessazione della materia del contendere per il venire meno del loro interesse ad una pronuncia di merito fa ritenere che l'impugnato articolo 24 della legge n. 289 del 2002 non abbia avuto applicazione nell'ambito del loro territorio.

Deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di costituzionalità sollevate dalle Regioni Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna e Umbria e dalla Provincia autonoma di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe.

4. — La Regione Veneto ritiene, di contro, che la abrogazione non retroattiva delle disposizioni impugnate faccia persistere il proprio interesse al ricorso.

Al riguardo deve ritenersi che la abrogazione di tutti i commi impugnati dell'art. 24 della legge n. 289 del 2002 non faccia venire meno di per sé l'attualità dell'interesse in relazione alle questioni poste dalla ricorrente, giacché queste disposizioni, abrogate *ex nunc* e non *ex tunc*, hanno comunque dispiegato effetti, sia pure per un breve arco temporale.

La Regione Veneto, inoltre, chiede che la questione di costituzionalità, sollevata in relazione al comma 4 dell'art. 24 della legge n. 289 del 2002, sia trasferita sulla disposizione dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 168 del 2004, convertito nella legge n. 191 del 2004.

Tale richiesta non può essere accolta.

Infatti le due disposizioni appena richiamate ricollegano la sanzione della responsabilità amministrativa alla violazione di obblighi diversi. Nel caso del comma 4 dell'art. 24 della legge n. 289 del 2002, la responsabilità consegue alla violazione dell'obbligo di indire la gara secondo le procedure comunitarie, o, in alternativa, di aderire alle convenzioni CONSIP; mentre nel caso dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 168 del 2004 la responsabilità stessa consegue alla violazione dell'obbligo di rispettare il prezzo unitario di base delle convenzioni CONSIP.

La diversità delle disposizioni impedisce che possa darsi luogo a quanto richiesto dalla Regione Veneto, in quanto, a ben vedere, la ricorrente chiede una inammissibile estensione oggettiva del giudizio ad una norma diversa, che essa aveva l'onere di impugnare autonomamente.

5. — In via preliminare, deve essere dichiarata inammissibile la questione sollevata dalla Regione Veneto avverso il comma 5 dell'art. 24 della legge n. 289 del 2002, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, in quanto la norma, che sarebbe ridondante rispetto alle normative comunitarie, nazionali e regionali già disciplinanti la materia, imporrebbe una comunicazione alla Corte dei conti che costituirebbe un ulteriore adempimento «burocratico» di cui non risulterebbe chiaro l'effetto.

Al riguardo deve infatti essere ribadito l'orientamento di questa Corte, il quale esclude che la Regione possa invocare, a fondamento di una impugnazione in via principale di una legge statale, parametri costituzionali diversi da quelli relativi alla tutela della propria sfera di autonomia (da ultimo, sentenze n. 4, n. 6 e n. 196 del 2004).

6. — La Regione Veneto impugna i commi 1, 2, 4, 5 e 9 dell'art. 24 della legge n. 289 del 2002, sostenendo che la disciplina dell'acquisto di beni e servizi secondo procedure di evidenza pubblica, non riconducibile a nessuna delle materie elencate nei commi secondo e terzo dell'art. 117 della Costituzione, rientrerebbe nella competenza residuale delle Regioni ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione.

6.1. — La questione non è fondata nei termini di seguito precisati.

6.2. — Le procedure di evidenza pubblica, anche alla luce delle direttive della comunità Europea (cfr., da ultimo, la direttiva 2004/18/CE, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e servizi), hanno assunto un rilievo fondamentale per la tutela della concorrenza tra i vari operatori economici interessati alle commesse pubbliche.

Viene in rilievo, a questo proposito, la disposizione di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, secondo la quale spetta allo Stato legiferare in via esclusiva in tema di tutela della concorrenza.

Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 14 e 272 del 2004) ha posto in evidenza che si tratta di una competenza trasversale, che coinvolge più ambiti materiali, si caratterizza per la natura funzionale (individuando, più che degli oggetti, delle finalità in vista delle quali la potestà legislativa statale deve essere esercitata) e vale a legittimare l'intervento del legislatore statale anche su materie, sotto altri profili, di competenza regionale.

Peraltro la stessa giurisprudenza ha chiarito che l'intervento del legislatore statale è legittimo se contenuto entro i limiti dei canoni di adeguatezza e proporzionalità. In particolare, come si legge nella citata sentenza n. 272 del 2004 (punto 3 del *Considerato in diritto*), la norma statale che imponesse una disciplina tanto dettagliata da risultare non proporzionata rispetto all'obiettivo della tutela della concorrenza costituirebbe una illegittima compressione dell'autonomia regionale.

Deve pertanto ritenersi che nel caso di specie l'estensione agli acquisti sotto soglia di beni e servizi della normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria non implichi per gli enti autonomi l'applicazione di puntuali modalità, ma solo l'osservanza dei principi desumibili dalla normativa in questione.

Questa interpretazione del comma 1 dell'art. 24 della legge n. 289 del 2002 appare d'altro canto conforme alla disposizione del comma 9 dello stesso art. 24, nel quale si legge che «le disposizioni dei commi 1, 2 e 5 costituiscono norme di principio e di coordinamento». Questa espressione, diversa da quella di «principi fondamentali» che ricorre in ipotesi di legislazione concorrente, conferma che qui ci si trova di fronte ad un caso di legislazione esclusiva e «trasversale» dello Stato, che deve tener conto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza dei mezzi usati rispetto al fine che si vuol raggiungere della tutela della concorrenza.

6.3. — Se ne deve concludere che i commi 1, 2, 4, 5 e 9 dell'art. 24 della legge n. 289 del 2002, là dove impongono la gara, fissano l'ambito soggettivo ed oggettivo di tale obbligo, limitano il ricorso alla trattativa privata e collegano alla violazione dell'obbligo sanzioni civili (nullità dei contratti) e forme di responsabilità, trovano fondamento, nei termini sopra riferiti, nella potestà dello Stato di regolare il mercato e di favorire rapporti concorrenziali nell'ambito dello stesso.

7. — La Regione Veneto ha impugnato il comma 4 dell'art. 24 della legge n. 289 del 2002 anche sotto il profilo dell'incompetenza dello Stato a dettare la disciplina sostanziale della responsabilità amministrativa dei dipendenti della Regione e degli enti pubblici regionali e locali, sostenendo che si versi in tema di competenza residuale della Regione in materia di ordinamento dei propri uffici (art. 117, quarto comma, della Costituzione).

La questione non è fondata.

La ricorrente trascura che, in proposito, vengono in evidenza le disposizioni dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, secondo le quali spettano alla competenza esclusiva dello Stato le materie della giurisdizione e dell'ordinamento civile.

Nella disciplina generale della responsabilità amministrativa i profili sostanziali sono strettamente intrecciati con i poteri che la legge attribuisce al giudice chiamato ad accertarla (come si rileva, ad esempio, dalla disposizione dell'art. 52 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante il «Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti», secondo la quale «la Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto»), ovvero fanno riferimento a situazioni soggettive riconducibili alla materia dell'ordinamento civile.

Ne discende che la potestà legislativa residuale delle Regioni a statuto ordinario in materia di ordinamento dei propri uffici (art. 117, quarto comma, della Costituzione), se può esplicarsi nel senso di disciplinare il rapporto di impiego o di servizio dei propri dipendenti, prevedendo obblighi la cui violazione comporti responsabilità amministrativa, non può tuttavia incidere sul regime della stessa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata a separate pronunce ogni decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto altre disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2003), sollevate con i ricorsi in epigrafe,

riuniti i giudizi,

1) dichiara estinti i giudizi promossi dalla Regione Valle d'Aosta, in ordine alle questioni di costituzionalità dell'art. 24, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con i ricorsi indicati in epigrafe (reg. ric. n. 19 e n. 73 del 2003);

2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di costituzionalità dell'art. 24, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevate, rispettivamente: in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 5, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 8, primo comma, numero 1), 9, primo comma, numero 10), e 16 dello statuto speciale (approvato con il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e alle relative norme di attuazione (di cui all'art. 2 del d.P.R. 28 agosto 1975, n. 474), all'art. 117 della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 117, primo, terzo e quarto comma, e 114, secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Umbria, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe (reg. ric. nn.15, 18, 20, 22 e 25 del 2003);

3) dichiara inammissibile la questione di costituzionalità dell'art. 24, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dalla Regione Veneto, con il ricorso in epigrafe (reg. ric. n. 26 del 2003);

4) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di costituzionalità dell'art. 24, commi 1, 2, 4, 5 e 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 26 del 2003).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: MADDALENA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 novembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 346

Ordinanza 28 ottobre - 15 novembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza - Dipendenti delle Comunità europee - Esonero dal divieto di cumulo della pensione di anzianità con la retribuzione - Previsione riferita ai soli dipendenti in servizio all'estero e non anche a quelli in servizio in Italia - Denunciata lesione del principio di eguaglianza, irragionevolezza, lesione del diritto al lavoro e della tutela del lavoro - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 29 dicembre 1990, n. 407, art. 7, comma 2; d.l. 20 maggio 1993, n. 148 (convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236) art. 6, comma 8-*bis*.
- Costituzione, artt. 3, 4 e 35.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 7, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993) e 6, comma 8-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, promosso con ordinanza del 28 ottobre 2003 dalla Corte dei conti, III sezione giurisdizionale centrale d'appello per la Regione Lazio, sull'appello proposto da Lorenzetti Rita contro l'INPDAP, iscritta al n. 1117 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 ottobre 2004 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che la Corte dei conti, nel corso di un giudizio di appello in materia pensionistica, con ordinanza del 28 ottobre 2003 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993) e dell'art. 6, comma 8-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148

(Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, nella parte in cui tali norme non estendono ai dipendenti delle Comunità europee con sede di servizio in Italia, alla data del 1° febbraio 1991, lo stesso beneficio dell'esonero dal divieto di cumulo di pensione e retribuzione, riconosciuto ai loro colleghi in servizio all'estero;

che la normativa impugnata sarebbe — ad avviso del rimettente — innanzitutto lesiva del principio di eguaglianza, non apparendo sorretta da un valido fondamento giustificativo la discriminazione introdotta all'interno della categoria dei dipendenti delle Comunità europee aventi diritto a trattamento pensionistico anticipato;

che la stessa normativa, inoltre, sacrificando, sia pur temporaneamente, «un legittimo diritto patrimoniale» del lavoratore, si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali in materia di diritto al lavoro e di tutela del lavoro;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o di manifesta infondatezza della questione;

che, ad avviso della parte pubblica, sarebbe possibile una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme impuginate, tesa ad escludere la prospettata disparità di trattamento dei dipendenti delle Comunità europee in ragione della sede di servizio;

che non sussisterebbe, peraltro, violazione del principio di eguaglianza in quanto il più favorevole trattamento riservato, con norma eccezionale, ai lavoratori in servizio all'estero sarebbe giustificato dai maggiori disagi che costoro sono chiamati ad affrontare;

che infine — quanto alla denunciata violazione degli artt. 4 e 35 della Costituzione — dovrebbe al contrario considerarsi che il divieto di cumulo tra pensione di anzianità e retribuzione è finalizzato proprio alla tutela dei giovani in cerca di occupazione.

Considerato che il rimettente dubita, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), e dell'art. 6, comma 8-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, nella parte in cui tali norme prevedono l'esonero dal divieto di cumulo della pensione di anzianità con la retribuzione per i soli dipendenti delle Comunità europee in servizio all'estero e non anche per quelli in servizio in Italia;

che il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente è sicuramente corretto, atteso che la norma di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 407 del 1990, che — ai sensi del successivo art. 6, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito nella legge n. 236 del 1993 — non trova applicazione nei confronti dei dipendenti delle Comunità europee, abrogava l'art. 23-*quinquies* del decreto-legge n. 267 del 1972, aggiunto dalla legge di conversione 11 agosto 1972, n. 485, limitatamente alla previsione di esonero dal divieto di cumulo dei lavoratori dipendenti che svolgono attività lavorativa fuori del territorio nazionale, cosicché il suo effetto non può che essere quello di lasciare in vita il suddetto esonero a vantaggio dei (soli) dipendenti delle Comunità europee in servizio all'estero;

che non sussiste, tuttavia, la denunciata lesione del principio di eguaglianza, ove si consideri che la categoria dei lavoratori dipendenti in servizio fuori del territorio nazionale non è, in via generale, omogenea a quella dei lavoratori in servizio in Italia, per l'evidente maggior disagio, anche economico, che il trasferimento all'estero comporta, cosicché non può dirsi manifestamente irragionevole la scelta legislativa di derogare solo per gli uni, e non per gli altri, al generale principio del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e retribuzione;

che per quanto riguarda le censure riferite agli artt. 4 e 35 della Costituzione, questa Corte ha già osservato che «il riconoscimento del diritto al lavoro e la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni non sono pregiudicati dal fatto che il titolare di pensione di anzianità non possa godere di due diversi trattamenti, quello di lavoro e quello pensionistico» (sentenza n. 416 del 1999);

che la questione va perciò dichiarata, sotto entrambi i profili, manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), e dell'art. 6, comma 8-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, dalla Corte dei conti, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.

Il Presidente: ONIDA

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 novembre 2004.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

04C1257

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 100

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Servizi pubblici - Regione Abruzzo - Norme sui servizi pubblici locali a rilevanza economica - Servizio gestione rifiuti urbani, servizio idrico integrato e servizio di trasporto pubblico locale - Proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali e loro separazione dalla gestione del servizio, sistema di affidamento del servizio e scelta del soggetto gestore - Previsione della esclusione delle società a capitale interamente pubblico proprietarie di reti o affidatarie dirette della gestione del servizio nonché loro collegate o controllate dalla partecipazione alle gare per la scelta del soggetto gestore del servizio e per la scelta del socio privato delle società a capitale misto - Immediata operatività del divieto previsto dalla legge regionale circa la partecipazione delle predette società alle gare - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciato contrasto con la normativa statale che prevede una disciplina transitoria per cui il divieto non sarà operativo sino al 31 dicembre 2006 (art. 113, comma 15-*quater* T.U.E.L.) - Denunciata irrazionalità della disciplina dettata dalla Regione in un contesto di mutato regime delle gare, delle modalità di gestione e del conferimento dei servizi - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.

- Legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23, nell'art. 4, comma 4, art. 7, comma 4, lett. b).
- Costituzione artt. 3 e 117, comma secondo, lett. e), e comma terzo.

Servizi pubblici - Regione Abruzzo - Norme sui servizi pubblici locali a rilevanza economica - Servizio gestione rifiuti urbani, servizio idrico integrato e servizio di trasporto pubblico locale - Proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali e loro separazione dalla gestione del servizio, sistema di affidamento del servizio e scelta del soggetto gestore - Previsione della esclusione delle società a capitale interamente pubblico proprietarie di reti nonché loro collegate o controllate dalla partecipazione alle gare per la scelta del soggetto gestore del servizio e per la scelta del socio privato delle società a capitale misto - Conferimento della titolarità della gestione del servizio pubblico a rilevanza economica a società mista - Previsione di un limite minimo per la partecipazione azionaria del socio privato (40% del capitale sociale) da scegliersi con procedura ad evidenza pubblica - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciato contrasto con la normativa statale che non prevede analogo limite - Denunciata irrazionalità della disciplina dettata dalla Regione in quanto in contrasto con la scelta del legislatore statale di non fissare un limite alla partecipazione - Violazione della competenza statale relativa alla determinazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.

- Legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23, art. 7, comma 1, lett. b).
- Costituzione artt. 3 e 117, comma secondo, lett. e), e comma terzo.

Servizi pubblici - Regione Abruzzo - Norme sui servizi pubblici locali a rilevanza economica - Servizio gestione rifiuti urbani, servizio idrico integrato e servizio di trasporto pubblico locale - Proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali e loro separazione dalla gestione del servizio, sistema di affidamento del servizio e scelta del soggetto gestore - Previsione per le società a capitale interamente pubblico, affidatarie dirette del servizio pubblico, del divieto di conferire incarichi professionali, di collaborazione e di qualsiasi altro genere in favore di persone e/o società legate da rapporti di dipendenza e/o di collaborazione con l'ente o gli enti titolari del capitale sociale, come tali obbligati ad esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Prospettata nullità dell'atto costitutivo del rapporto vietato in caso di trasgressione del divieto - Denunciata invasione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Contrasto con i principi di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi.

- Legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23, art. 7, comma 4, lett. d).
- Costituzione art. 117, comma primo e comma secondo, lett. l); Trattato dell'Unione europea artt. da 52 a 58 e da 59 a 66.

Servizi pubblici - Regione Abruzzo - Norme sui servizi pubblici locali a rilevanza economica - Servizio gestione rifiuti urbani, servizio idrico integrato e servizio di trasporto pubblico locale - Proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali e loro separazione dalla gestione del servizio, sistema di affidamento del servizio e scelta del soggetto gestore - Previsione per le società a capitale interamente pubblico, affidatarie dirette del servizio pubblico, dell'obbligo di rispettare le procedure di evidenza pubblica (così come previsto per gli enti locali) per l'assunzione di personale dipendente - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Prospettata previsione per le società private di obblighi e oneri non previsti per l'istaurazione del rapporto di lavoro privato - Denunciata invasione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.

- Legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23, art. 7, comma 4, lett. *f*).
- Costituzione art. 117, comma secondo, lett. *l*).

Servizi pubblici - Regione Abruzzo - Norme sui servizi pubblici locali a rilevanza economica - Servizio gestione rifiuti urbani, servizio idrico integrato e servizio di trasporto pubblico locale - Proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali e loro separazione dalla gestione del servizio, sistema di affidamento del servizio e scelta del soggetto gestore - Previsione della ineleggibilità a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale provinciale e circoscrizionale dei Comuni e delle Province titolari del capitale sociale delle società affidatarie del servizio pubblico per i legali rappresentanti, nonché per i componenti, degli organi esecutivi delle società medesime - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata invasione della competenza esclusiva dello Stato in materia di organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.

- Legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23, art. 7, comma 4, lett. *g*).
- Costituzione art. 117, comma secondo, lett. *p*).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliato, nei confronti della Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta regionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004 n. 23, pubblicata nel B.U.R. n. 22 del 20 agosto 2004 n. 22, recante «norme sui servizi pubblici locali a rilevanza economica» nell'art. 4, comma 4, nell'art. 7, comma 4 lett. *b*), nell'art. 7, comma 1 lett. *b*), nell'art. 7, comma 4, lett. *d*), nell'art. 7, comma 4 lett. *f*), nell'art. 7, comma 4, lett. *g*), in relazione all'art. 3, all'art. 117, comma 1, comma secondo lett. *e*), lett. *l*) e lett. *p*), comma terzo, della Costituzione ed in relazione agli artt. 52 - 58 e 59 - 66 del Trattato dell'Unione europea.

La legge n. 23/2004 della Regione Abruzzo detta norme per regolamentare i servizi pubblici locali a rilevanza economica, attinenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani, al servizio idrico integrato ed ai servizi di trasporto pubblico locale, con riferimento, in particolare, alla proprietà ed alla gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, alla loro separazione dalla gestione del servizio, al sistema di affidamento del servizio e di scelta del soggetto gestore. Materia che, per quanto concerne la tutela della concorrenza, riservata dall'art. 117, comma 2 lett. *e*) alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, forma oggetto di disciplina da parte dell'art. 113 d.lgs. n. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (come modificato da ultimo dall'art. 14 del d.l. n. 269/2003, convertito con modifiche dalla legge n. 326/2003), da considerare norma di principio non derogabile da norme regionali (sent. 272/2004).

Tale legge, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 8 ottobre 2004, viene impugnata nelle sottoindicate disposizioni.

1. — Art. 4, comma 4 ed art. 7, comma 4, lett. *b*).

La disposizione dell'art. 4, comma 4, vieta alle società a capitale interamente pubblico (e rispettive collegate e controllate) proprietarie di reti, di impianti, di dotazioni patrimoniali e di beni essenziali all'espletamento di un servizio pubblico locale, di partecipare alle gare di cui all'art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) per la scelta del soggetto gestore del servizio ovvero per la scelta del socio privato delle società a capitale misto.

A sua volta l'art. 7, comma 4 lett. *b*), vieta alle società a capitale interamente pubblico (e rispettive collegate e controllate) affidatarie dirette della gestione (in ipotesi anche integrata) del servizio, di partecipare alle dette gare per la scelta del soggetto gestore del servizio e per la scelta del socio privato delle società a capitale misto.

Tuttavia, ai sensi del comma 15-*quater* dell'art. 113 del T.U.E.L., non opera sino al 31 dicembre 2006 l'identico divieto previsto dal comma 6 per le società che gestiscono servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica nonché per le società a capitale interamente pubblico affidatarie dirette della gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali ovvero per le imprese titolari di tale gestione a seguito di procedure ad evidenza pubblica.

Ne discende che l'immediato divieto, impeditivo dell'esercizio di un'attività economica sul territorio abruzzese, contrasta con l'unicità del mercato, che giustifica la disciplina uniforme della legge statale, «specializzandone» un seg-

mento corrispondente all'area geografica anzidetta e si pone in violazione dell'art. 117, comma 2, lettera e), Cost., che riserva allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza; ciò anche con riguardo all'estensione soggettiva del divieto operata dal comma 4 dell'art. 4 in esame, che, attraverso il richiamo al comma 1 dello stesso articolo, si riferisce alle società proprietarie delle reti ecc. anziché (solo) a quelle titolari della relativa gestione (*cf.* comma 6 ultima parte dell'art. 113 T.U.E.L. in riferimento al precedente comma 4).

Per altro verso, irragionevolmente, in un contesto di mutato regime delle gare e delle modalità di gestione e conferimento dei servizi, le norme in oggetto vengono a negare l'esigenza di una disciplina transitoria riconosciuta invece dalla legge statale, così violando uno dei canoni fondamentali di cui all'art. 3 Cost.

2. — Art. 7, comma 1, lett. b).

La norma in oggetto prevede un limite minimo (40% del capitale sociale) per la partecipazione azionaria del socio privato, da scegliere con procedura ad evidenza pubblica, della società mista cui può essere conferita la titolarità della gestione del servizio pubblico a rilevanza economica.

Tale limitazione, non contemplata dal corrispondente art. 113, comma 5, lett. b) del T.U.E.L., appare irrazionale e quindi in contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto fissa un limite minimo anziché fissare, caso mai, un limite massimo alla partecipazione privata per assicurare la prevalenza del capitale pubblico in società privilegiate nell'affidamento delle gestioni.

Essa è suscettibile inoltre di alterare il regime di libero mercato e contrasta comunque con la scelta del legislatore statale di non fissare un limite alla partecipazione del socio privato al fine di potersi assicurare anche apporti di non elevato rilievo finanziario da parte di soggetti in possesso peraltro della necessaria capacità tecnica, così violando sia la competenza statale alla determinazione dei principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica (art. 117, comma 3), sia la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lett. e).

3. — Art. 7, comma 4, lett. d).

La norma fa divieto alle società a capitale interamente pubblico, affidatarie dirette della gestione del servizio pubblico, di conferire incarichi professionali, di collaborazione e di qualsiasi altro genere in favore di persone e/o società legate da rapporti di dipendenza e/o di collaborazione con l'ente o gli enti titolari del capitale sociale, come tali obbligati ad esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

In quanto essa intenda ricondurre alla trasgressione del divieto la nullità dell'atto costitutivo del rapporto vietato, è profilabile un'invasione della competenza in materia di ordinamento civile spettante in via esclusiva allo Stato (art. 117, comma 2, lett. l). La violazione dell'anzidetta competenza può anche rilevarsi nella circostanza che la norma in oggetto, se da un lato viene ad incidere sull'autonomia delle società di diritto privato, dall'altro viene nella sostanza a configurare delle incompatibilità nell'esercizio della professione che attengono ugualmente al piano dell'ordinamento civile. Può anche profilarsi un contrasto con i principi di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi di cui agli artt. 52, 58 e 59-66 del Trattato dell'Unione europea, con violazione dell'art. 117, comma 1, Cost.

4. — Art. 7, comma 4, lett. f)

Nel prevedere che le società a capitale interamente pubblico affidatarie del servizio pubblico siano obbligate al rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli enti locali per l'assunzione di personale dipendente, pone a carico di società private obblighi e oneri non previsti per l'instaurazione dei rapporti di lavoro nel settore privato ed invade quindi la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (art. 117, comma 2, lett. l) Cost.).

5. — Art. 7, comma 4, lett. g).

La norma, nel prevedere l'ineleggibilità a sindaco, presidente della Provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale dei Comuni e delle Province titolari del capitale sociale delle società affidatarie della gestione del servizio pubblico per i legali rappresentanti ed i componenti degli organi esecutivi delle società medesime, invade la competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, comma 2, lett. p) Cost. in materia di Organi di Governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.

P. Q. M.

Si conclude pertanto perché sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge 5 agosto 2004 n. 23 della Regione Abruzzo nell'art. 4, comma 4, nell'art. 7, comma 4, lett. b), nell'art. 7, comma 1, lett. b), nell'art. 7, comma 4, lett. d), nell'art. 7, comma 4, lett. f), nell'art. 7, comma 4, lett. g), per le ragioni e come sopra precisato

Roma, addì 13 ottobre 2004

AVVOCATO DELLO STATO: Giorgio D'AMATO

N. 101

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 26 ottobre 2004
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Sanità pubblica - Regione Umbria - Interventi di assistenza sanitaria in favore di Paesi extracomunitari in gravi difficoltà assistenziali sanitarie - Interventi consistenti sia in interventi sanitari nei Paesi di origine sia nell'invio di attrezzature medico chirurgiche non utilizzate - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata mancanza di coordinamento con il Ministero degli affari esteri in ordine a interventi qualificabili come di «cooperazione allo sviluppo» - Denunciata invasione della competenza esclusiva statale in materia di politica estera e rapporti internazionali dello Stato.

- Legge della Regione Umbria 6 agosto 2004, n. 18, art. 2, comma 1, lett. *c*) e *d*).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *a*).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ha legale dimicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro Regione Umbria, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro-tempore*, domiciliato per la carica in Perugia, avverso e per l'annullamento della legge regionale 6 agosto 2004, n. 18, recante «Interventi di assistenza sanitaria in favore di paesi extracomunitari in gravi difficoltà assistenziali sanitarie» (pubblic. in B.U.R. Umbria del 18 agosto 2004, n. 34), limitatamente all'art. 2, comma 1, lettere *c*) e *d*).

Con la legge in epigrafe la Regione Umbria ha dettato norme per gli interventi sanitari a favore di paesi extracomunitari che, a causa di ragioni politiche, militari ed economiche, versano in gravi difficoltà assistenziali e sanitarie, prevedendo a tal fine il contributo del servizio sanitario regionale.

Gli interventi previsti dalla legge regionale citata consistono nell'erogazione da parte delle aziende sanitarie di prestazioni di alta specializzazione a favore di extracomunitari provenienti da paesi in gravi difficoltà assistenziali sanitarie, assistenza sanitaria per motivi umanitari a cittadini di origine umbra residenti nei paesi extracomunitari in particolare stato di bisogno, interventi sanitari nei paesi d'origine valorizzando le risorse umane disponibili nell'area di intervento anche attraverso la formazione del personale tecnico-sanitario da effettuarsi presso la Regione o nel paese oggetto dell'intervento stesso, invio di attrezzature medico chirurgiche non utilizzate nei paesi oggetti dell'intervento anche tramite organizzazioni umanitarie verranno individuate dalla competente struttura regionale.

Con il presente atto, la Presidenza del Consiglio dei ministri, ritenuto, in particolare, che le previsioni di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 2, comma 1 della legge regionale umbra n. 18/2004, siano invasive della competenza legislativa dello Stato, proporre ricorso a codesta ecc.ma Corte costituzionale, per chiedere l'annullamento di tali previsioni. E ciò per le seguenti ragioni.

Giova anzi tutto ricordare che gli interventi di cui trattasi consistono specificamente:

a) quanto alla lettera *c*), in interventi sanitari nei paesi di origine ai sensi dell'art. 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, valorizzando le risorse umane disponibili sull'area di intervento anche attraverso programmi di formazione del personale tecnico-sanitario da effettuarsi presso la Regione o nel paese oggetto dell'intervento stesso;

b) quanto alla lettera *d*), nell'invio di attrezzature medico chirurgiche non utilizzate, ai sensi della normativa vigente, nei paesi oggetto dell'intervento, anche tramite organizzazioni umanitarie.

Ciò premesso, risulta evidente che le qui ricordate disposizioni della legge regionale umbra, soprattutto per quanto attiene alle tipologia di interventi attuati attraverso la formazione professionale del personale tecnico-sanitario da effettuarsi nel paese estero nonché quelli attuati mediante invio e forniture medico-chirurgiche, configurano interventi qualificabili senz'altro come di «cooperazione allo sviluppo», senza però coordinamento alcuno con il Ministero degli affari esteri né in ordine ai paesi destinatari di tali attività, né in ordine alle modalità attraverso cui operare nel quadro della politica nazionale.

Così disponendo, la legge regionale, il cui intervento in materia di cooperazione allo sviluppo è ammissibile solo a patto che esso venga coordinato con i principi nazionali relativi a tali cooperazione nonché subordinato alle direttive di politica internazionale propria dello Stato, ha, ad avviso della ricorrente, chiaramente ecceduto dalle proprie competenze, finendo appunto con l'invadere la materia della politica estera (della quale la cooperazione allo sviluppo costituisce parte integrante), materia, come è noto, riservata in via esclusiva allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera a), Cost.

Pertanto il Presidente del Consiglio dei ministri, come in epigrafe rapp.to e difeso, ed altresì a ciò autorizzato dalla delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione dell'8 ottobre 2004.

P. Q. M.

Chiede che la Corte ecc.ma voglia dichiarare la illegittimità delle disposizioni di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2, comma 1, della legge regionale sembra n. 18 del 2004, e quindi annullarle, per contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera a), Cost.

Si depositano con l'originale notificato del presente ricorso:

- 1) *estratto conforme del p.v. della riunione C.d.M. dell'8 ottobre 2004, con allegato rapporto;*
- 2) *copia della legge regionale Umbria 6 agosto 2004, n. 18.*

Roma, addì 13 ottobre 2004

AVVOCATO DELLO STATO: Paolo COSENTINO

04C1222

N. 102

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 26 ottobre 2004
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

Pesca - Regione Abruzzo - Norme in materia di pesca marittima e di acquacoltura - Politiche di sostegno all'economia ittica regionale - Previsione di interventi volti alla salvaguardia delle risorse ittiche regionali mediante l'istituzione del Fondo unico delle politiche della pesca - Certificazione di qualità del prodotto ittico regionale con istituzione di marchio regionale identificativo del prodotto - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata invasione della competenza statale relativa al divieto di introduzione di qualsiasi misura che possa ostacolare l'importazione da altri Paesi comunitari nel rispetto degli accordi e contratti comunitari ed internazionali (art. 28 Trattato Unione Europea - Reg. CEE n. 2081/1992) - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di concorrenza.

- Legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 22, intero testo ed art. 2, comma 1, lett. f).
- Costituzione, art. 117, comma primo e secondo, lett. e).

Pesca - Regione Abruzzo - Norme in materia di pesca marittima e di acquacoltura - Politiche di sostegno all'economia ittica regionale - Previsione di interventi volti alla salvaguardia delle risorse ittiche regionali mediante l'istituzione del Fondo unico delle politiche della pesca - Conservazione ed incremento delle risorse attraverso la predisposizione di piani di gestione di aree di riserva e monitoraggio delle specie ittiche - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata invasione della competenza statale relativa alla disciplina uniforme in materia, nel rispetto degli accordi internazionali - Denunciata violazione della sfera di competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

- Legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 22, art. 2, comma 1, lett. g).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. a) ed s).

Pesca - Regione Abruzzo - Norme in materia di pesca marittima e di acquacoltura - Politiche di sostegno all'economia ittica regionale - Istituzione e composizione della Conferenza regionale della pesca - Previsione tra i componenti di un rappresentante di organismi statali quali la Capitaneria di Porto - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata violazione della sfera di competenza esclusiva statale in materia di ordinamento degli organi ed uffici dello Stato.

- Legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 22, art. 3, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. g).

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia;

Contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della legge regionale 5 agosto 2004, n. 22, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, n. 22, del 20 agosto 2004 e recante «Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno alla economia ittica», in particolare dell'art 2, comma 1, lettera *f*) e lettera *g*) e dell'art. 3 comma 2.

La presentazione del presente ricorso è stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione dell'8 ottobre 2004 (si depositerà estratto del verbale e relazione del ministro proponente).

Con il provvedimento legislativo in epigrafe indicato la Regione Abruzzo, detta norme generali e specifiche in materia di pesca marittima ed acquicoltura.

La legge presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale:

1. — L'articolo 2, comma 1, lettera *f*), prevede la promozione di certificazioni di qualità del prodotto ittico «catturato dalla marineria abruzzese» o allevato in impianti di acquacoltura e maricoltura dislocati nel territorio regionale o «nel mare antistante» la Regione Abruzzo. Tale disposizione, attuando autonomamente una protezione della produzione agroalimentare locale, con l'istituzione di un marchio regionale identificativo di prodotti provenienti da un determinata località geografica, è suscettibile di favorire la produzione regionale nei confronti di quelle originarie di altri Stati membri. Il marchio regionale non appare in linea con le disposizioni dettate dal regolamento comunitario n. 2081/1992 e risulta incompatibile con l'articolo 28 del Trattato dell'Unione europea che vieta l'introduzione di qualsiasi misura di natura pubblica che possa ostacolare l'importazione da altri paesi comunitari. La norma, quindi, non rispettando le citate disposizioni comunitarie, contrasta con l'articolo 117, comma 1 della Costituzione.

La medesima disposizione, inoltre, considerato che la certificazione di qualità è finalizzata a garantire i consumatori e alla tutela della concorrenza imprenditoriale, si pone in contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *e*) della Costituzione.

2. — Prevedendo, all'articolo 2, comma 1, lettera *g*), tra le finalità da perseguirsi tramite l'istituendo Fondo, quelle di conservazione e incremento delle risorse ittiche, la predisposizione di piani di gestione di aree di riserva, nonché il monitoraggio di specie ittiche e dell'ambiente marino, fornisce una connotazione regionale a risorse biologiche, quali quelle ittiche, che necessitano di una disciplina di tutela e conservazione uniforme, nel rispetto di accordi e trattati internazionali (quali, l'UN Convention on the law of the sea del 1982 e l'UN Fish stocks agreement del 1995). La materia della pesca persegue interessi pubblici molteplici riconducibili ad obiettivi di tutela dell'ecosistema e delle risorse ittiche, che sfuggono, per la natura stessa degli interessi da tutelare, ai confini territoriali e che richiedono una gestione unitaria. La norma regionale, quindi, invade la competenza esclusiva statale in materia di rapporti internazionali e tutela dell'ecosistema, di cui all'articolo 117, comma 2, lettere *a*) ed *s*) della Costituzione.

3. — La norma contenuta nell'art. 3, comma 2, prevede tra i componenti della Conferenza regionale della pesca, nuova struttura regionale che opera nell'ambito della pesca, rappresentanti di organismi statali, quali ad esempio le Capitanerie di porto. Tale disposizione, nel dettare norme cogenti nei confronti di rappresentanti di uffici periferici dello Stato, attribuendo ad essi nuovi compiti, così come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 134/2004, «invade un ambito riservato in via esclusiva alla legislazione statale» ponendosi in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera *g*) della Costituzione, in materia di ordinamento degli organi e degli uffici dello Stato.

P. Q. M.

Si chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge regionale n. 5 del 5 agosto 2004, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 22 del 20 agosto 2004 e recante «Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno alla economia ittica», in particolare delle disposizioni previste dall'art 2, comma 1, lettera f) e lettera g) e dall'art. 3 comma 2.

Roma, addì 13 ottobre 2004

AVVOCATO DELLO STATO: Giuseppe FIENGO

04C1223

N. 870

*Ordinanza del 16 luglio 2004 emessa dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere
nel procedimento penale a carico di Schiavone Francesco*

Processo penale - Contumacia dell'imputato - Imputato estradato per fatti diversi da quelli per cui si procede e anteriori alla sua consegna - Obbligo per il giudice di dichiararne, se prevista dalle norme pattizie, la contumacia - Mancata previsione - Lesione del principio di uguaglianza - Violazione del principio di legalità e del principio di obligatorietà dell'azione penale.

- Cod. proc. pen., art. 420-*quater*, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 25 e 112.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza a scioglimento della riserva formulata all'odierna udienza.

O S S E R V A

Va premesso che questo tribunale procede nei confronti di Schiavone Francesco del 1953, come da decreto *ex art.* 429 c.p.p. emesso in data 27 gennaio 2001 dal G.u.p. del Tribunale di Napoli, per i reati di cui agli artt. 582, 583, comma 1 n. 1 c.p., 585 cpv. n. 3, 61 n. 1 c.p. (capo 25) e 61 n. 2, 10, 12, 14 legge 497/1974 (capo 26);

Nel corso del procedimento l'imputato era tratto in arresto, per reati non oggetto del presente giudizio, in Polonia, ed all'odierna udienza il tribunale ha dato atto della intervenuta estradizione e consegna dello Schiavone alle autorità italiane, ma in relazione a procedimenti diversi.

Ciò posto, questo Collegio, nel prendere cognizione della vicenda, non può evitare di confrontarsi con i seguenti dati:

a) i fatti/reato contestati allo Schiavone sono ipotizzati dall'accusa come commessi in territorio italiano, ma in data anteriore a quella della sua intervenuta consegna dalla Polonia (la contestazione ha riguardo a fatti che si collocano temporalmente nel febbraio del 1996 laddove la consegna è avvenuta nel corso del presente anno);

b) nel presente procedimento non vi è, allo stato, un eseguibile titolo cautelare e, dunque, non è possibile promuovere una richiesta di estensione dell'extradizione;

Se si considera infatti la «storia cautelare» dello Schiavone in relazione al presente processo, risulta che in data 18 aprile 2000 il Tribunale del riesame di Napoli annullava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti dello Schiavone nel presente procedimento dal G.i.p. Tribunale Napoli in data 13 marzo 2000;

c) nei confronti dello Schiavone vige la clausola di specialità, previsto sia dall'articolo 14 della Convenzione Europea di Estradizione (ratificata con legge 30 gennaio 1963 n. 300 ed entrata in vigore il 4 novembre 1963) che dall'art. 7 della Convenzione di Estradizione tra Italia e Polonia sottoscritta a Varsavia 28 agosto 1989 (ratificata con legge 7 giugno 1993, n. 193 ed entrata in vigore il 1° maggio 1994);

d) l'interpretazione dell'art. 14 della Convenzione Europea di Estradizione fornita dalla Corte di cassazione a sezioni unite, con la decisione del 28 febbraio 2001 imp. Ferrarese, preclude la possibilità, pur menzionata in dette norme pattizie, di procedere, in assenza di estradizione per il procedimento in corso, al giudizio contumacia, atteso che la vigenza del principio di specialità viene equiparata ad una condizione di procedibilità, con relativo obbligo per il giudice di emettere sentenza ai sensi dell'articolo 129 (o 529) c.p.p.

Orbene, ad avviso del Collegio, tali dati impongono una verifica di costituzionalità dell'attuale «diritto vivente», formatosi dopo la citata decisione delle sezioni unite della suprema Corte.

Ed invero l'inquadramento dogmatico proposto in tale sentenza (come assenza di procedibilità, per fatti diversi da quello che ha dato luogo all'extradizione ed anteriori alla consegna) crea un oggettivo limite all'esercizio della giurisdizione di cognizione, atteso che risulta impossibile procedere (mediante giudizio contumacia) anche al mero accertamento dei fatti dedotti nell'imputazione.

Ciò determina, in effetti, un limite alla effettività dei principi:

di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.);

di legalità (art. 25 Cost.);

di uguaglianza (art. 3 Cost.), atteso che — di fatto — il cittadino italiano che, sottrattosi volontariamente alla vigenza del principio di territorialità di cui all'art. 3 codice penale e successivamente catturato ed estradato da un paese comunitario viene a trovarsi in una «irragionevole», ad avviso del tribunale, condizione di privilegio (con sostanziale «immunità e improcessabilità» per i fatti diversi da quello che ha dato luogo alla consegna.) rispetto al cittadino che, restando sul territorio dello Stato italiano ha reso possibile lo svolgimento del processo nei suoi confronti.

Sul punto, il Collegio è consapevole della necessità di confrontarsi con i contenuti della disciplina pattizia, ma tali contenuti non appaiono in verità ostativi alla celebrazione di un giudizio di «mero accertamento» (ferma restando la ineseguitività di una eventuale sentenza di condanna se non in ipotesi di nuova estradizione «suppletiva») nella forma del procedimento in contumacia, come invece ritenuto (innovando il precedente quadro giurisprudenziale) dalla sentenza Cass. Sez. Un. Ferrarese.

Siffatta sentenza evidenzia come il principio di specialità si impone come limite ai poteri di giurisdizione dello Stato richiedente, impedendogli di esorbitare dai confini della richiesta e quindi di utilizzare la consegna come strumento diretto a perseguire l'extradato per fatti precedentemente commessi e senza il previo consenso del c.d. «Stato di rifugio».

Evidenzia, inoltre, come il procedimento in contumacia, soprattutto nei casi come quello di specie in cui l'imputato sia presente in Italia, si risolverebbe in un'ingiustificata menomazione del suo diritto di difesa. La decisione prosegue nel sottolineare come la citazione al giudizio contumacia non potrebbe essere neppure disposta al solo fine di ottenere il consenso dell'interessato all'estensione dell'extradizione, dovendo siffatto consenso, qualora previsto quale causa di caducazione degli effetti del principio di specialità, essere manifestato con una dichiarazione espressa e non univoca.

E se questa è l'interpretazione della suprema Corte di cassazione a sezioni unite, la questione non può essere risolta seguendo la strada precorsa dalla successiva giurisprudenza di legittimità (questa volta non a sezioni unite - Cass. 1° marzo 2002, Gasi Agim) che ha ritenuto possibile procedere per reati per i quali non sia stata concessa l'extradizione, purché via stato consenso dell'interessato che si possa desumere implicitamente da un suo comportamento univoco e concludente.

Ciò rende necessario, ad avviso di questo Collegio, l'intervento chiarificatore della Corte costituzionale, atteso che è manifesto il contrasto tra le stesse disposizioni pattizie, la norma codicistica dell'art. 420-*quater* c.p.p. (nella lettura come fornita dalla prima delle decisioni citate) ed il principio di necessaria effettività della giurisdizione penale (articoli 3, 25 e 112 Cost.), espresso dalla Corte costituzionale in numerose decisioni, tra cui si veda quella n. 353 del 1996, ove in tema di possibile «abuso» del (pur diverso) istituto della rimessione la Corte ha comunque stigmatizzato l'effetto di possibili paralisi del procedimento, ...tanto da compromettere il bene costituzionale dell'efficienza del processo, enucleabile dai principi costituzionali che regolano l'esercizio della funzione giurisdizionale...

Se dunque esiste un bene di rilievo costituzionale, identificabile nell'espressione di sintesi «efficienza del processo», appare necessario chiedersi:

a) se sia costituzionalmente legittimo che il cittadino italiano «rifugiato» in territorio estero e rientrato in Italia a seguito di estradizione debba godere un beneficio di sostanziale «improcessabilità» (salva la sua stessa volontà, il che rende molto improbabile l'effetto di celebrazione del processo) e ciò anche al mero fine di pervenire ad una pronuncia giurisdizionale che accerti la verità o la falsità dell'ipotesi formulata dall'accusa a suo carico;

b) se sia costituzionalmente legittimo che i riferimenti espressi nelle norme pattizie (art. 14, comma 2 Convenzione Europea di Estradizione, nonché nel caso qui in esame art. 7, comma 4, Convenzione Italo - Polacca) alla possibile celebrazione, stante il principio di specialità dell'extradizione, di un giudizio contumaciale di mero accertamento (al fine di evitare la prescrizione del reato) non trovino adeguata esplicitazione e concretizzazione nella norma che il legislatore processuale dedica all'istituto della contumacia (art. 420-*quater* c.p.p.), sì da favorire le attuali incertezze applicative.

Ed infatti, a parere di questo tribunale, è proprio siffatta «lacuna» normativa che rende possibile l'interpretazione «restrittiva» delle stesse norme pattizie offerta dalla decisione a sezioni unite imp. Ferrarese, con la conseguenza di rendere impossibile anche il mero «accertamento del fatto» nei confronti del soggetto estradato, sino a tal punto protetto dalla clausola di specialità.

Del resto la stessa suprema Corte di cassazione a sezioni unite evidenzia come in altri ordinamenti come ad esempio quello francese, la previsione di un modello di processo contumaciale che comporti la sottoposizione della condanna contumaciale alla condizione risolutiva della comparizione volontaria o forzata dell'imputato (c.d. purgazione della contumacia), assicura all'imputato le garanzie di difesa compatibili con il diverso valore costituzionale espresso dall'art. 24 Cost.

Nell'attuale disciplina della contumacia, invero, manca una esplicita indicazione circa il dovere per il giudice, al fine di evitare la prescrizione del reato, di dichiarare la contumacia del soggetto che risulti estradato per fatto diverso da quello per cui si procede (ed anteriore alla consegna), lì dove le norme pattizie prevedano tale possibilità a fini quantomeno di interruzione della prescrizione. È evidente, infatti, che la situazione qui in rilievo non è paragonabile a quella dell'impedimento a comparire «fisico» (che precluderebbe la dichiarazione di contumacia); trattasi di soggetto presente sul territorio dello Stato (peraltro in stato di limitazione di libertà per altro titolo) e che gode di una «particolare condizione giuridica» derivante dalle norme pattizie. Tali norme, tuttavia, lì dove escludono categoricamente la sottoposizione a limitazioni di libertà per fatti diversi ed anteriori da quello oggetto di estradizione, lasciano aperta la possibilità di accertare il fatto oggetto del diverso giudizio, sia pure ricorrendo alla forma di «rappresentanza processuale» (in capo al difensore) offerta dall'istituto della contumacia.

Pertanto, ad avviso di questo Collegio, sussiste contrasto tra gli articoli 3, 25 e 112 Cost. e l'art. 420-*quater* comma 1 c.p.p. nella parte in cui detta norma non prevede espressamente l'obbligo per il giudice di dichiarare, lì dove prevista dalle norme pattizie, la contumacia dell'imputato estradato per fatti diversi ed anteriori alla sua consegna.

Ritiene questo Collegio alla luce delle considerazioni ora svolte la non manifesta infondatezza della questione così come prospettata;

Ritiene altresì la rilevanza della questione ai fini dello svolgimento del presente procedimento, atteso che un'eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma di cui all'art. 420-*quater* c.p.p. nei termini suesposti comporterebbe la possibilità di procedere nell'accertamento dibattimentale nei confronti di Schiavone Francesco del'53, dichiarando la sua contumacia e non ritenendo che la sua particolare condizione giuridica di «assenza/-presenza» sul territorio italiano possa essere considerata legittimo impedimento a comparire;

Letti gli artt. 3, 25, 112 Cost., 420-*quater* c.p.p., 23 e ss., legge 11 marzo 1953, n. 87;

P. Q. M.

*Solleva questione di costituzionalità per violazione degli artt. 3, 25, 112 Cost. dell'art. 420-*quater* c.p.p. comma 1 c.p.p. nella parte in cui detta norma non prevede espressamente l'obbligo per il giudice di dichiarare, lì dove prevista dalle norme pattizie, la contumacia dell'imputato estradato per fatti diversi ed anteriori alla sua consegna.*

Sospende il giudizio in corso, disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata all'imputato Schiavone Francesco, al Presidente del Consiglio dei ministri;

Dispone altresì che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso, in Santa Maria Capua Vetere, il 16 luglio 2004.

Il Presidente estensore: PILLA

N. 871

*Ordinanza del 10 giugno 2004 emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta
nel procedimento penale a carico di Piazza Giulio Cesare*

Processo penale - Termine per la difesa - Possibilità di richiesta da parte del difensore designato d'ufficio in mancanza della nomina del difensore di fiducia o in assenza dello stesso - Mancata previsione - Lesione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa.

- Cod. proc. pen., artt. 97 e 108.
- Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo.

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Piazza Giulio Cesare, nato a Caltanissetta il 29 novembre 1953, residente in Gela, imputato:

A) del delitto p. e p. dall'art. 640 c.p. per avere, con l'artificio ed il raggio consistente nel riferire falsamente, quale avvocato procuratore e difensore di Frasca Giuseppe di avere proposto un ricorso per Cassazione nel suo interesse, inducendo in errore il Frasca che gli consegnava due milioni di lire a titolo di acconto sull'onorario professionale dovuto, procurato a sé un ingiusto profitto, costituito dalla predetta somma che non veniva più restituita al Frasca con danno per quest'ultimo.

Fatti commessi in Gela dal 1° aprile 1999 al 20 agosto 1999;

B) del delitto p. e p. dall'art. 380 c.p. per avere, nella qualità e con la condotta descritte al precedente capo a), omettendo di proporre il ricorso per Cassazione nell'interesse di Frasca Giuseppe e così cagionando il passaggio in giudicato della sentenza che avrebbe potuto essere impugnata, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arrecato nocimento a Frasca Giuseppe, da lui assistito, difeso e rappresentato innanzi alla suprema Corte di cassazione.

Fatti commessi in Gela dal 1° aprile 1999 al 20 agosto 1999; in Gela, dal mese di maggio 1995;

sentiti il difensore designato d'ufficio per l'appellante, che ha chiesto la concessione di un termine a difesa, ed il rappresentante dell'ufficio del procuratore generale, che ha dichiarato di non opporsi all'accoglimento della richiesta.

Premesso che all'udienza dibattimentale odierna, l'imputato appellante compariva senza l'assistenza di un difensore designato di fiducia, cosicché la Corte designava un difensore d'ufficio, per quanto previsto dall'art. 97 C.p.p.: all'esito della designazione, il suddetto difensore d'ufficio chiedeva alla Corte di concedergli un termine per apprestare la difesa dell'appellante, ed il conseguente rinvio della trattazione dibattimentale del procedimento.

Il Collegio decidente, assunte le richieste delle parti, riservava la deliberazione.

All'esito della deliberazione camerale, la Corte

OSSERVA

Il quadro normativo di riferimento per decidere sulla fondatezza dell'istanza formulata nell'interesse dell'imputato odierno appellante è costituito dagli artt. 97 e 108 cod. di procedura penale.

La prima delle disposizioni richiamate, prevede che «L'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio» (primo comma), e che «Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo» (quinto comma).

L'art. 108 c.p.p. («Termine per la difesa»), stabilisce che, «Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell'imputato o quello designato d'ufficio che ne fa richiesta ha diritto ad un termine congruo, non inferiore a sette giorni per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento» (primo comma).

Non è dunque formalmente previsto che il difensore designato d'ufficio ai sensi dell'art. 97 c.p.p. possa in ogni caso chiedere la concessione di un termine finalizzato ad acquisire una compiuta «cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento», come è invece espressamente previsto per il difensore designato d'ufficio nelle ipotesi di «rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono» della difesa.

La rilevata lacuna normativa, ad avviso della Corte remittente, configura una possibile violazione dei parametri costituzionali che assumono rilievo ai fini della deliberazione demandata al Collegio decidente, in quanto l'omessa previsione nell'art. 108 c.p.p. (e, correlativamente, nell'art. 97 c.p.p.), della ipotesi in cui sia designato un difensore individuato d'ufficio all'imputato privo di un difensore designato di fiducia, configura una lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 della Carta fondamentale), e dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza sostanziale), dato che non si rinvergono ragioni di ordine sistematico (e neppure di ordine logico) che possano giustificare l'esclusione del difensore d'ufficio designato ai sensi dell'art. 97 c.p.p. dall'esercizio della facoltà espressamente attribuita dal citato art. 108 c.p.p.

Maggiormente, poi, la rilevata lacuna normativa si configura incongrua nella fattispecie che si esamina, in quanto lo stesso art. 97 c.p.p. configura l'ufficio prestato dal difensore d'ufficio come «obbligatorio»: cosicché del tutto irrazionale appare la mancata previsione anche di questa ipotesi fra quelle per le quali il citato art. 108 c.p.p. ammette il (nuovo) difensore a chiedere la concessione del termine a difesa.

Osserva, infine, la Corte remittente che la suddetta lacuna, in quanto preclude almeno formalmente la concessione del termine a difesa nel caso che interessa la presente decisione, appare pure preclusiva della decisione dell'appello nel merito, ed è dunque certamente rilevante per la decisione che il Collegio decidente deve assumere, dato che il diniego del termine richiesto dal difensore designato d'ufficio nell'interesse del Piazza determinerebbe la nullità degli atti processuali compiuti in violazione del diritto di difesa che deriverebbe dal diniego di concessione del termine, per quanto è previsto dall'art. 179 c.p.p., in quanto la menomazione delle facoltà difensive che conseguirebbe dalla negazione del termine a difesa richiesto dal difensore designato d'ufficio *ex* art. 97 c.p.p., vanificherebbe l'efficacia della assistenza difensiva, rendendola sostanzialmente inutile, e quindi potrebbe essere assimilata alla ipotesi dell'«assenza» dello stesso difensore (espressamente individuata quale causa di «nullità assoluta» dall'art. 179, primo comma c.p.p.).

Considera, infatti, il Collegio deliberante che la decisione della rilevata questione di compatibilità costituzionale, appare rilevante e necessaria, ai fini della definizione del presente giudizio pendente nella fase dibattimentale, non essendo consentita all'a.g. remittente — per le considerazioni svolte — l'adozione (in via diretta) dell'interpretazione conforme ai richiamati parametri costituzionali della norma applicabile nella fattispecie, risolvendosi in una interpretazione additiva della previsione normativa, riservata al giudice costituzionale: essendo in ogni caso preliminare alla definizione del giudizio dibattimentale, nel quale evidentemente — anche per la particolare delicatezza dei fatti oggetto delle imputazioni in riferimento alle quali è stata esercitata l'azione penale nei riguardi dell'odierno appellante (che investono le modalità di esercizio della sua attività professionale) — appare in ogni caso necessario che venga assicurata all'imputato una effettiva assistenza difensiva.

Per le considerazioni che precedono, deve quindi essere sollevata *ex officio* questione di costituzionalità del combinato disposto degli artt. 97 e 108 c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 24 secondo comma della Carta costituzionale, nella parte in cui le norme processuali richiamate non prevedono che anche il difensore designato d'ufficio all'imputato che deve essere giudicato nella fase dibattimentale il quale non abbia nominato un difensore di fiducia, o sia comunque privo dell'assistenza difensiva all'udienza fissata per la celebrazione del relativo giudizio, abbia diritto, qualora lo richieda, di usufruire della concessione di un termine «per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento».

La trattazione del giudizio deve essere dunque sospesa, con la rimessione degli atti alla Consulta competente a delibarla, per quanto prevede la legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24, comma secondo della Costituzione, la questione di costituzionalità degli artt. 97 e 108 codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che anche il difensore designato d'ufficio all'imputato che deve essere giudicato nella fase difensore designato d'ufficio all'imputato che deve essere giudicato nella fase dibattimentale il quale non abbia nominato un difensore di fiducia, o sia comunque privo dell'assistenza difensiva all'udienza fissata per la celebrazione del relativo giudizio, abbia diritto, qualora lo richieda, di usufruire della concessione di un termine «per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento»;

Sospende il giudizio penale in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma; ordina che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Caltanissetta, nella Camera di consiglio della Corte, il 10 giugno 2004.

Il Presidente: MAFFA

Il consigliere estensore: DE NICOLA

04C1176

N. 872

Ordinanza dell'8 luglio 2004 emessa dalla Corte di appello di Torino
nel procedimento civile vertente tra C.M. contro I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Congedi parentali per l'assistenza di familiare handicappato - Diritto per i fratelli e le sorelle del soggetto handicappato - Limitazione al caso della scomparsa dei genitori - Conseguente esclusione dal diritto dei genitori impossibilitati a provvedere all'assistenza in quanto totalmente inabili.

- D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 42, comma 5.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa di lavoro iscritta al n. 459/2004 R.G.L. promossa da: C. M., rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Alberico, appellante;

Contro I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - in persona del suo presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Katya Lea Napoletano, appellato.

Premesso che con ricorso depositato il 9 ottobre 2002 diretto al Tribunale di Vercelli, la sig.ra C. M. evocava in giudizio l'I.N.P.S., chiedendo, in via ordinaria ed anche *ex art.* 700 c.p.c., che venisse accertato e dichiarato il suo diritto, a far tempo dal 1° ottobre 2001, ad usufruire, in maniera continuativa o frazionata e per il periodo massimo di due anni, del congedo straordinario retribuito di cui agli artt. 80, comma 2, legge n. 388/2000, 40-*bis* legge n. 53/2000, 42, comma 5 e 6, d.lgs. n. 151/2001 al fine di prestare assistenza al fratello convivente C. G. portatore di handicap grave riconosciuto da oltre cinque anni e non ricoverato a tempo pieno, in considerazione del fatto che la madre, D. M. pur vivente, già riconosciuta ultrasessantacinquenne con difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, si trovava nella oggettiva impossibilità, per ragioni di età e di salute, di prestare assistenza al figlio G;

l'I.N.P.S. si costituiva deducendo l'inammissibilità del ricorso per ragioni procedurali e l'infondatezza comunque delle domande *ex adverso* proposte, subordinando l'art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001 il diritto dei fratelli ai congedi retribuiti alla «scomparsa» dei genitori;

con ordinanza in data 24 ottobre 2002 il tribunale respingeva il ricorso d'urgenza e, acquisiti dei documenti e autorizzate le parti al deposito di note difensive, con sentenza in data 9 luglio 2003, depositata il 26 settembre 2003, respingeva il ricorso e compensava le spese;

avverso detta sentenza, non notificata, interponeva appello la sig.ra C. con ricorso depositato il 18 marzo 2004, chiedendone la riforma, con l'accoglimento delle conclusioni originarie;

resisteva l'I.N.P.S., costituitosi con memoria depositata il 3 giugno 2004;

Rilevato che il tribunale ha respinto la domanda proposta dalla sig.ra C. sulla base dei seguenti rilievi:

a) l'art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001 subordina il diritto dei fratelli e delle sorelle conviventi con il soggetto portatore di handicap grave a fruire del congedo di cui all'art. 4, comma 2, legge n. 53/2000 alla «scomparsa» dei genitori;

b) nonostante l'utilizzazione del termine «scomparsa» in luogo del più tecnico termine «morte», la norma non può che interpretarsi nel senso di «mancanza derivante dalla morte dei genitori»;

c) la madre del soggetto handicappato, D. M., era ancora in vita, e ciò di per sé ostava all'accoglimento della domanda della C.

d) anche a voler accedere, per mera ipotesi, alla più estensiva interpretazione propugnata dalla difesa della ricorrente, e giusta la quale il requisito della «scomparsa» può ritenersi integrato anche ove il genitore in vita sia oggettivamente impossibilitato per motivi di salute a prestare assistenza al figlio handicappato, nel caso di specie tale condizione neppure risultava sussistere, risultando documentalmente (dalla relazione dell'assistente sociale acquisita in corso di causa) che l'impedimento della D. ad occuparsi del figlio handicappato derivava non tanto dalle condizioni di salute della stessa quanto dai cattivi rapporti esistenti tra madre e figlio;

nell'atto di appello, la sig.ra C., premesso che la madre D. M. è stata riconosciuta, nelle more del giudizio, invalida totale «con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita», censura la decisione impugnata, rilevando che l'interpretazione dell'art. 45 cit. offerta dal primo giudice non può essere condivisa, giacché nel termine «scomparso» va inclusa sia l'ipotesi della scomparsa in senso fisico (cioè come morte) sia il caso in cui il genitore si trovi nell'impossibilità fisica e mentale di accudire il figlio e che, diversamente interpretato, l'art. 42, comma 5, cit. deve ritenersi costituzionalmente illegittimo *ex art. 3 Cost.*, atteso che, violando il principio di eguaglianza e quello di ragionevolezza, mentre consente ai fratelli e alle sorelle dei soggetti handicappati di beneficiare dei congedi per il sol fatto del decesso dei genitori, esclude che degli stessi congedi possano godere i fratelli e le sorelle dell'handicappato i cui genitori, ancorché in vita, si trovino, in quanto totalmente invalidi, nell'assoluta impossibilità di prestare assistenza, abbisognando essi stessi, a loro volta, di assistenza da parte di terzi;

Ritenuto che l'art. 42, comma 5, d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, nel subordinare il diritto dei fratelli o delle sorelle del soggetto handicappato grave a godere del congedo previsto dalla stessa disposizione alla «scomparsa» dei genitori dello stesso soggetto, richiama o la morte o quantomeno l'assenza dei genitori;

all'ipotesi di assenza dei genitori non possa pertanto equipararsi l'ipotesi in cui il genitore non sia assente, ma sia, perché totalmente inabile e in possesso dei requisiti sanitari *ex art. 1 legge n. 18/1980* per ottenere l'indennità di accompagnamento, incapace di provvedere all'assistenza del figlio handicappato;

l'art. 42, comma 5 cit., nel non riconoscere quindi il diritto al congedo da esso previsto ai fratelli o alle sorelle del soggetto handicappato grave quando, pur non «scomparso», il genitore del predetto soggetto sia, perché totalmente inabile e abbisognoso esso stesso di assistenza continua da parte di terzi, impossibilitato a provvedere all'assistenza del figlio handicappato grave, appare in contrasto con l'art. 3 Cost., giacché finisce per regolare irragionevolmente in modo difforme situazioni fra di loro analoghe, tali dovendosi ritenere, per la esistenza in entrambi i casi di una situazione di impossibilità del genitore di provvedere all'assistenza del figlio handicappato, quella in cui il genitore dell'handicappato è deceduto o è assente e quella in cui il genitore, pur non scomparso, è totalmente inabile ed in possesso, anzi, dei requisiti sanitari per fruire dell'indennità *ex art. 1 legge n. 18/1980*;

la eccezione di illegittimità costituzionale della predetta disposizione in relazione all'art. 3 Cost. non appare dunque manifestamente infondata;

nella specie, essendo il soggetto handicappato grave, C. G., orfano di padre ed essendo la di lui madre, D. M., totalmente inabile e abbisognosa di assistenza continua non essendo in grado di compiere da sola gli atti

quotidiani della vita, la questione è pure rilevante, giacché all'accoglimento della domanda proposta in giudizio dalla C. M., sorella dell'handicappato grave, osta appunto l'art. 42, comma 5 d.lgs. n. 151/2001 nella parte in cui prevede che le sorelle o i fratelli del soggetto handicappato possono fruire del congedo solo in caso di scomparsa dei genitori e non anche nell'ipotesi in cui questi ultimi non siano scomparsi ma siano, perché totalmente inabili ed in possesso dei requisiti *ex art. 1 legge n. 18/1980*, impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato.

P. Q. M.

Visti gli art. 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Manda alla cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale nonché alla notifica della presente ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri ed alla sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Sospende il procedimento.

Così deciso all'udienza dell'8 luglio 2004.

Il Presidente: BUZANO

04C1177

N. 873

Ordinanza del 24 maggio 2004 emessa dal Giudice di pace di Chiavenna nel procedimento civile vertente tra Pasini Marco contro Prefetto di Sondrio

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo, qualora il conducente non venga identificato e il proprietario non ne comunichi i dati nel termine previsto - Imposizione al proprietario di un obbligo di denuncia non sempre assolvibile, ovvero di un obbligo di autodenuncia lesivo del diritto di difesa - Limitazione con atto amministrativo della libertà personale e della sfera di autonomia del singolo - Violazione del principio della responsabilità personale (estensibile alle sanzioni amministrative accessorie caratterizzate da forte connotazione penalistica).

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, e modificato dall'art. 7, comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 2, 13, comma secondo, 24, comma secondo, e 27.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 05/C/2004, ruolo generale dell'anno 2004 promossa da: Pasini Marco, nato il 14 gennaio 1971, in Chiavenna e residente in Prosto di Piuro, via Nazionale n. 10, rappresentato e difeso, giusto mandato con procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. Cristina Ghezza presso il cui studio in Chiavenna (Sondrio), vicolo della Cartara n. 3 elegge domicilio, attore opponente, contro il prefetto della provincia di Sondrio, rappresentato per delega dalla sig.ra Geom. Pansoni Serenella, convenuto opposto.

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22 legge 689/1981. Verbale n. 477911 N emesso dalla polizia stradale, sez. di Chiavenna in data 18 settembre 2003, not. il 28 novembre 2003, per violazione dell'art. 141, terzo e ottavo comma del codice della strada.

Il giudice di pace, sciogliendo la riserva che precede in merito alla eccezione di costituzionalità dell'art. 126-*bis* d.lgs. 30 aprile 1992 (codice della strada) per violazione degli artt. 2, 13 e 24 comma 2 della costituzione sollevata dal procuratore dell'opponente, ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile n. 5/C/04 promosso da Pasini Marco, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Ghezza, contro il prefetto di Sondrio.

F A T T O

Con ricorso depositato il 27 gennaio 2004 Pasini Marco, *ut supra* rappresentato e difeso, proponeva opposizione contro il verbale di contestazione n. 477911 N elevato a suo carico dalla polizia stradale di Chiavenna per violazione dell'art. 141, commi 3 ed 8, del codice della strada.

In via preliminare il ricorrente eccepiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 126-*bis*, comma 2, del codice della strada, laddove prevede che nel caso di mancata identificazione del conducente del veicolo la segnalazione deve essere fatta al proprietario del veicolo stesso, salvo che il medesimo non comunichi i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

Eccepiva inoltre il ricorrente l'illegittimità costituzionale della disposizione, contenuta nel medesimo articolo, che prevede per il proprietario del veicolo l'obbligo della denuncia del conducente del veicolo stesso quando gli organi di polizia non siano riusciti ad identificarlo.

Eccepiva inoltre il ricorrente l'illegittimità costituzionale della stessa norma con riferimento al principio della responsabilità personale sancito dall'art. 27 della Costituzione.

All'udienza del 20 maggio 2004 il procuratore del ricorrente insisteva nell'eccezione di incostituzionalità e la rappresentante del prefetto si rimetteva, sul punto, alla decisione del giudice.

D I R I T T O

1. Rilevanza della questione.

La questione è certamente rilevante ai fini del giudizio, in quanto la norma di cui si contesta la legittimità dovrebbe necessariamente trovare applicazione nel caso *de quo*.

La violazione ha fatto infatti oggetto di contestazione differita in quanto il veicolo non è stato fermato all'atto dell'accertamento. Nell'atto di notificazione successiva l'agente notificatore ha segnalato al proprietario del veicolo, conformemente a quanto disposto dalla norma di cui si contesta la legittimità costituzionale, che la sottrazione dei punti sarebbe stata disposta a suo carico ove egli non avesse comunicato, nel termine di trenta giorni, i dati identificativi di chi era alla guida del meno. È quindi in base all'art. 126-*bis* del codice della strada che andrebbe stabilita la legittimità della sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente di guida in capo al proprietario del veicolo.

2. Non manifesta infondatezza delle questioni.

L'opponente assume che l'obbligo del proprietario di comunicare all'organo di polizia i dati del conducente del veicolo è in contrasto con quanto disposto dagli artt. 2, 13, 24, comma 2 e 27 della costituzione, I differenti profili vanno esaminati separatamente:

a) violazione dell'art. 2 della costituzione in relazione all'obbligo del proprietario di denunciare il conducente.

Il motivo di illegittimità appare fondato. La norma costituzionale richiama infatti all'obbligo di ciascuno di assoggettarsi a quei doveri inderogabili che formano la base stessa del vivere sociale. A contrarlo, la stessa norma esclude che un cittadino possa essere sottoposto ad obblighi cui, per loro natura, non sempre sia possibile adempiere, come sembra a questo giudice ricorrere nel caso in esame.

La norma giuridica, per sua natura, deve essere generale ed astratta e deve quindi essere applicabile, in linea teorica, nella totalità dei casi da essa regolati. Viceversa l'art. 126-*bis* del codice della strada delinea una fattispecie

in cui il destinatario della norma non sempre può trovarsi nella situazione di adempiere al precetto di legge. Basti pensare al caso che il proprietario del veicolo non ricordi, o addirittura non abbia neppure mai saputo, chi si trovava alla guida del veicolo al momento in cui l'infrazione è stata accertata.

b) violazione dell'art. 13 della costituzione in relazione all'obbligo del proprietario di comunicare i dati del conducente.

Anche questo motivo appare fondato. La previsione costituzionale tutela infatti incondizionatamente la libertà personale ed esclude quindi che un cittadino possa trovarsi, al momento di operare una scelta, ad essere in qualunque misura coartato. La norma contestata invece, pone il destinatario di fronte all'alternativa tra esercitare una funzione di denuncia, che l'art. 331 del codice di procedura penale definisce obbligatoria solo per chi è investito di precise funzioni pubbliche, o subire egli stesso una sanzione pecuniaria per un fatto che potrebbe essere stato commesso da un altro. Ne deriva una limitazione della sfera di autonomia del singolo operata non per atto motivato dell'autorità giudiziaria, come sarebbe ammissibile ai sensi dell'art. 13, comma 2, della costituzione, ma da un atto dell'autorità amministrativa.

c) violazione dell'art. 24, secondo comma, della costituzione in relazione all'obbligo di autodenuncia del proprietario del veicolo.

L'eccezione appare anch'essa fondata. Per il già richiamato principio della generalità della norma giuridica, quest'ultima deve essere applicabile in tutte le fattispecie che astrattamente possono ricadere sotto la sua previsione. Nel caso per il quale è processo, deve ipotizzarsi anche la possibilità che il proprietario del veicolo e l'autore della violazione siano la stessa persona. Ricorrendo quest'ultima ipotesi, la norma configurerebbe a carico del trasgressore un obbligo di autodenuncia del tutto inammissibile di fronte al principio, costituzionalmente garantito, del diritto alla difesa contro qualunque pretesa coercitiva del potere pubblico, sia pure sotto il profilo, meno gravemente punitivo rispetto a quello penalistico, dell'applicazione di una sanzione amministrativa.

d) violazione dell'art. 27 della costituzione in relazione alla sanzionabilità per fatto di un terzo.

Sembra inoltre a questo giudice che l'art. 126-bis del codice della strada, anche nella parte in cui impone alla persona proprietaria di un veicolo l'obbligo di comunicare all'organo di polizia i dati personali del conducente, non si sottragga a seri dubbi in ordine alla sua costituzionalità.

È vero che l'art. 27 della costituzione limita all'ambito strettamente personale la sola responsabilità penale. Ed è altrettanto vero che l'ordinamento, proprio in materia di violazioni del codice della strada prevede un'ampia gamma di situazioni nelle quali, in virtù del principio di solidarietà, il proprietario del veicolo è chiamato a rispondere per le violazioni commesse dal conducente.

È però altrettanto vero che la misura accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida ha la stessa natura strettamente personale della patente stessa, e risponde all'esigenza di sanzionare direttamente il soggetto responsabile di violazioni particolarmente gravi: la *ratio* della norma è infatti quella di limitare, ed in casi estremi addirittura di inibire, attraverso la compressione di un interesse legittimo, all'autore di determinate infrazioni l'uso di un autoveicolo. Sotto questo profilo l'istituto della decurtazione appare fortemente caratterizzato da una forte connotazione penalistica, per cui la sua applicazione andrebbe circondata dalle medesime garanzie che presiedono all'applicazione delle norme penali.

Constatata dunque la sostenibilità delle eccezioni sollevate dal ricorrente;

P. Q. M.

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle eccezioni di illegittimità costituzionale dell'art. 126-bis del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 per contrasto con gli artt. 2, 13 comma 2, 24 comma 2 e 27 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il procedimento in corso;

Manda alla cancelleria per la notifica del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione alle parti in causa nonché ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Chiavenna, il 24 maggio 2004.

Il giudice di pace: POLETTI

N. 874

*Ordinanza del 24 maggio 2004 emessa dal Giudice di pace di Chiavenna
nel procedimento civile vertente tra Rossotti Renato contro Comune di Chiavenna*

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo, qualora il conducente non venga identificato e il proprietario non ne comunichi i dati nel termine previsto - Imposizione al proprietario di un obbligo di denuncia non sempre adempibile, ovvero di un obbligo di autodenuncia lesivo del diritto di difesa - Limitazione con atto amministrativo della sfera di autonomia del singolo e della libertà personale - Violazione del principio della responsabilità personale (estensibile alle sanzioni amministrative accessorie caratterizzate da forte connotazione penalistica).

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis* aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, e modificato dall'art. 7, comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 2, 13, comma secondo, 24, comma secondo, e 27.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 15/C/04 ruolo generale dell'anno 2004 promossa da: Rossotti Renato legale rappresentante della ditta «Rossotti Renato e Buzzetti Evaristo Robert S.n.c.» con sede in Chiavenna (Sondrio) p.zza Castello n. 10 rappresentato e difeso dalla dott.ssa Manuela Ghezza ed elett.te domiciliato presso lo studio della stessa in Chiavenna via M. Del Grosso n. 5, giusto mandato con procura a margine del ricorso introduttivo, attore opponente contro Comune di Chiavenna — Polizia municipale rappresentato per delega dalla dott.ssa Vitalini Morena, convenuto opposto.

Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa *ex art.* 22 legge n. 689/1981. Verbale n. 6205 emesso dalla Polizia municipale di Chiavenna in data 23 dicembre 2003 per violazione dell'art. 126-*bis*, 2° comma del Codice della strada.

Il giudice di pace, sciogliendo la riserva che precede in merito alla eccezione di costituzionalità dell'art. 126-*bis* d.lgs. 30 aprile 1992 (Codice della strada) per violazione degli artt. 2, 13 2° comma, 24 2° comma e 27 della Costituzione sollevata dal procuratore dell'opponente, ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile n. 15/C/04 promosso da Rossotti Renato, rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Ghezza, contro il Comune di Chiavenna.

F A T T O

Con ricorso depositato il 20 febbraio 2004 Rossotti Renato, *ut supra* rappresentato e difeso, proponeva opposizione contro il verbale di contestazione n. 6205 elevato a suo carico dalla Polizia municipale di Chiavenna per violazione dell'art. 126-*bis*, 2° comma, del Codice della strada.

In via preliminare il ricorrente eccepiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 126-*bis*, 2° comma, del Codice della strada, laddove prevede che nel caso di mancata identificazione del conducente del veicolo la segnalazione deve essere fatta al proprietario del veicolo stesso, salvo che il medesimo non comunichi i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

Eccepiva inoltre il ricorrente l'illegittimità costituzionale della disposizione, contenuta nel medesimo articolo, che prevede per il proprietario del veicolo l'obbligo della denuncia del conducente del veicolo stesso quando gli organi di polizia non siano riusciti ad identificarlo.

Eccepiva inoltre il ricorrente l'illegittimità costituzionale della stessa norma con riferimento al principio della responsabilità personale sancito dall'art. 27 della Costituzione.

All'udienza del 20 maggio 2004 il procuratore del ricorrente insisteva nell'eccezione di incostituzionalità e la rappresentante del comune si rimetteva, sul punto, alla decisione del giudice.

D I R I T T O

1. Rilevanza della questione.

Le questioni sono rilevanti ai fini del giudizio, in quanto la norma su cui si contesta la legittimità dovrebbe necessariamente trovare applicazione nel caso *de quo*.

Il verbale di accertamento opposto è stato infatti emesso proprio per una presunta violazione dell'art. 126-*bis* del Codice della strada: in esso era contestato al ricorrente, legale rappresentante di una persona giuridica, di non aver comunicato, nel termine di trenta giorni, i dati relativi al conducente di un veicolo nei riguardi del quale era stata elevata, ai sensi di un precedente verbale, una contravvenzione che contemplava la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

2. Non manifesta infondatezza delle questioni.

L'opponente assume che l'obbligo del proprietario di comunicare all'organo di Polizia i dati del conducente del veicolo è in contrasto con quanto disposto dagli artt. 2, 13, 24 2° comma e 27 della Costituzione. I differenti profili vanno esaminati separatamente.

a) Violazione dell'art. 2 della Costituzione in relazione all'obbligo del proprietario di denunciare il conducente.

Il motivo di illegittimità appare fondato. La norma costituzionale richiama infatti all'obbligo di ciascuno di assoggettarsi a quei doveri inderogabili che formano la base stessa del vivere sociale. A contrario, la stessa norma esclude che un cittadino possa essere sottoposto ad obblighi cui, per loro natura, non sempre sia possibile adempiere, come sembra a questo giudice ricorrere nel caso in esame.

La norma giuridica, per sua natura, deve essere generale ed astratta e deve quindi essere applicabile, in linea teorica, nella totalità dei casi da essa regolati. Viceversa l'art. 126-*bis* del Codice della strada delinea una fattispecie in cui il destinatario della norma non sempre può trovarsi nella situazione di adempiere al precetto di legge. Basti pensare al caso che il proprietario del veicolo non ricordi, o addirittura non abbia neppure mai saputo, chi si trovava alla guida del veicolo al momento in cui l'infrazione è stata accertata.

b) Violazione dell'art. 13 della Costituzione in relazione all'obbligo del proprietario di comunicare i dati del conducente.

Anche questo motivo appare fondato. La previsione costituzionale tutela infatti incondizionatamente la libertà personale ed esclude quindi che un cittadino possa trovarsi, al momento di operare una scelta, ad essere in qualunque misura coartato. La norma contestata invece, pone il destinatario di fronte all'alternativa tra esercitare una funzione di denuncia, che l'art. 331 del Codice di Procedura Penale definisce obbligatoria solo per chi è investito di precise funzioni pubbliche, o subire egli stesso una sanzione pecuniaria per un fatto che potrebbe essere stato commesso da un altro. Ne deriva una limitazione della sfera di autonomia del singolo operata non per atto motivato dell'autorità giudiziaria, come sarebbe ammissibile ai sensi dell'art. 13, 2° comma, della Costituzione, ma da un atto dell'autorità amministrativa.

c) Violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione in relazione all'obbligo di autodenuncia del proprietario del veicolo.

L'eccezione appare anch'essa fondata. Per il già richiamato principio della generalità della norma giuridica, quest'ultima deve essere applicabile in tutte le fattispecie che astrattamente possono ricadere sotto la sua previsione. Nel caso per il quale è processo, deve ipotizzarsi anche la possibilità che il proprietario del veicolo e l'autore della violazione siano la stessa persona. Ricorrendo quest'ultima ipotesi, la norma configurerebbe a carico del trasgressore un obbligo di autodenuncia del tutto inammissibile di fronte al principio, costituzionalmente garantito, del diritto alla difesa contro qualunque pretesa coercitiva del potere pubblico, sia pure sotto il profilo, meno gravemente punitivo rispetto a quello penalistico, dell'applicazione di una sanzione amministrativa.

d) Violazione dell'art. 27 della Costituzione in relazione alla natura strettamente personale della responsabilità penale.

Sembra inoltre a questo giudice che l'art. 126-*bis* del Codice della strada, anche nella parte in cui impone alla persona giuridica proprietaria di un veicolo l'obbligo di comunicare all'organo di Polizia i dati personali del conducente, non si sottragga a seri dubbi in ordine alla sua costituzionalità.

È vero che l'art. 27 della Costituzione limita all'ambito strettamente personale la sola responsabilità penale. Ed è altrettanto vero che l'ordinamento, proprio in materia di violazioni del Codice della strada prevede un'ampia gamma di situazioni nelle quali, in virtù del principio di solidarietà, il proprietario del veicolo è chiamato a rispondere per le violazioni commesse dal conducente.

È però altrettanto vero che la misura accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida ha la stessa natura strettamente personale della patente stessa, e risponde all'esigenza di sanzionare direttamente il soggetto responsabile di violazioni particolarmente gravi: la *ratio* della norma è infatti quella di limitare, ed in casi estremi addirittura di inibire, attraverso la compressione di un interesse legittimo, all'autore di determinate infrazioni l'uso di un autoveicolo. Sotto questo profilo l'istituto della decurtazione appare fortemente caratterizzato da una forte connotazione penalistica, per cui la sua applicazione andrebbe circondata dalle medesime garanzie che presiedono all'applicazione delle norme penali. Delineare, parallelamente alla responsabilità del conducente, una ulteriore responsabilità, sia pure *sub condicione*, del proprietario sembra a questo giudice un'ipotesi che va molto al di là di quanto previsto dall'art. 27 della Costituzione.

Constatata dunque la sostenibilità delle eccezioni sollevate dal ricorrente;

P. Q. M.

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle eccezioni di illegittimità costituzionale dell'art. 126-bis del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 per contrasto con gli artt. 2, 13, secondo comma, 24, secondo comma e 27 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il procedimento in corso;

Manda alla Cancelleria per la notifica del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione alle parti in causa nonché ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Chiavenna, il 24 maggio 2004.

Il giudice di pace: POLETTI

04C1179

N. 875

*Ordinanza luglio 2004 emessa dal Giudice di pace di Rimini
nel procedimento civile vertente tra Casadei Elvira contro comune di Bellaria - Igea Marina*

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo, qualora il conducente non venga identificato e il proprietario non ne comunichi i dati nel termine previsto - Violazione del principio di ragionevolezza - Configurazione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario, in contrasto con il principio di responsabilità personale - Lesione del diritto di difesa del soggetto indicato come trasgressore - Disparità di trattamento rispetto ai titolari di patente straniera.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, come modificato dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 [*rectius*: come modificato dall'art. 7, comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 3, 24 e 27.

IL GIUDICE DI PACE

Sciogliendo la riserva di cui al verbale del 17 giugno 2004 nel procedimento civile proposto ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689 da Casadei avv. Elvira di Rimini contro Comune di Bellaria-Igea Marina;

Vista l'eccezione sollevata dalla ricorrente;

Visto l'art. 23 legge n. 87/1953 e art. 295 c.p.c.;

Rilevato che l'istanza concernente la questione di legittimità costituzionale è rilevante e non manifestamente infondata, in quanto la norma di cui all'art. 126-bis comma 2 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, come modificato dalla legge 1° agosto 2003 n. 214 non appare conforme al principio di ragionevolezza;

Che infatti detta norma prevede, nell'ipotesi di mancata identificazione del conducente, l'obbligo del proprietario dell'autoveicolo di fornire i dati personali e della patente del conducente, a pena della sanzione accessoria di cui all'art. 180 comma 8 che, salva l'obbligazione pecuniaria non oggetto del presente ricorso, prevede la sanzione accessoria della sospensione o decurtazione dei punti dalla patente di guida pari a quelli che avrebbero dovuto essere imposti all'effettivo guidatore contravventore nel caso non sia individuato;

Che tale sanzione introduce una responsabilità oggettiva in violazione dei seguenti articoli della Costituzione;

Art. 27, poiché sancisce un principio di responsabilità personale oggettivo in sostituzione di diverso soggetto contravventore non identificato o identificabile;

Art. 24, perché impone l'obbligo al proprietario dell'auto di denunciare senza averne certezza e con i rischi conseguenti (anche per i tempi occorrenti tra la contestazione e la notificazione), un presunto conducente per un illecito non contestatogli, all'unico scopo di evitare la penalizzazione di punti sulla propria patente;

Art. 3, perché crea disparità di trattamento tra i cittadini, venendosi ad avere la sospensione della patente e decurtazione di punteggio solo in virtù del diritto di proprietà di un autoveicolo con targa italiana, rispondendo, quale responsabile oggettivo, ai fini della sanzione anzidetta, in ogni caso di mancata identificazione del conducente, ivi compreso il caso di inapplicabilità della sanzione accessoria al conducente, in quanto in possesso di patente straniera.

P. Q. M.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e sospende il giudizio avente r.g. 392/04 giudice di pace.

Ordina che la presente ordinanza, emessa fuori udienza, sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri a cura della cancelleria e comunicata anche ai Presidenti della Camera e del Senato.

Rimini, 29 giugno 2004

Il giudice di pace: PIERUCCI

04C1180

N. 876

*Ordinanza del 1° luglio 2004 emessa dal Giudice di pace di Castel di Sangro
nel procedimento civile vertente tra Napoleone Delio contro Comune di Villetta Barrea*

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo, qualora il conducente non venga identificato e il proprietario non ne comunichi i dati nel termine previsto - Mancata previsione che il proprietario resti esente dalla decurtazione, ove dimostri di non essere autore dell'infrazione - Irragionevole disparità di trattamento (rispetto al proprietario che sia anche in grado di indicare il trasgressore, nonché rispetto al proprietario non titolare di patente) - Configurazione di un'ipotesi di responsabilità oggettiva estranea al sistema sanzionatorio penale e amministrativo - Violazione del principio della responsabilità personale - Lesione del diritto di difesa - Inesigibilità del comportamento richiesto al proprietario.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, introdotto dall'art. 1-*septies* [recte: modificato dall'art. 7] del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 27.

IL GIUDICE DI PACE

Nel giudizio civile n. 230/03 R.G., introdotto con ricorso depositato *ex art.* 22, legge n. 689/1981 in data 13 dicembre 2003 da Napoleone Delio, con il patrocinio dell'avv. Mario Tenaglia, avverso verbale di contestazione n. 3093/V per violazione dell'art. 142/8 c.d.s., adottato il 10 agosto 2003, dalla Polizia municipale di Villetta Bar-

rea (L'Aquila) e notificato il 3 ottobre 2003, pronuncia su istanza del ricorrente la seguente ordinanza interlocutoria sollevando la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2 c.d.s. per violazione degli artt. 3-24 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il proprietario del veicolo vada esente dalla decurtazione dei punti della patente qualora dimostri di non essere l'autore dell'infrazione.

PREMESSO IN FATTO

Che al ricorrente è stata contestata la violazione dell'art. 142, comma 8 del c.d.s. quale proprietario dell'autovetture tg. CC160RT, il cui conducente procedeva alla velocità di 75 Km/h superando di oltre Km/10 il limite consentito, per cui gli è stata irrogata una sanzione pecuniaria di euro 143,75 oltre la sanzione accessoria della decurtazione di due punti.

Dopo aver pagato la sanzione pecuniaria a norma dell'art. 196 c.d.s., Napoleone Delio proponeva opposizione avverso il verbale n. 3093/V nella parte in cui comminava la suddetta sanzione.

In via preliminare il comune resistente eccepiva che il ricorso era inammissibile ai sensi del comma 2 dell'art. 126-bis c.d.s., ma il giudice di pace rigettava con ordinanza tale eccezione sostenendo che, poiché il proprietario del veicolo, a norma dell'art. 196 c.d.s., è obbligato in solido con il trasgressore al pagamento della sanzione pecuniaria e poiché l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria non preclude l'irrogazione di quella accessoria a norma dell'art. 202 c.d.s., in quanto è sempre attuale l'interesse del soggetto attinto, può essere l'effettivo trasgressore o, in rari casi, il coobbligato solidale, ad impugnare il provvedimento sanzionatorio della decurtazione, anche in considerazione che la legge non attribuisce nessuna valenza soggettiva al versamento della sanzione pecuniaria e men che mai la supposta acquiescenza potrebbe estendersi alla sanzione accessoria in presenza di un reale interesse del soggetto all'impugnazione.

Sosteneva dunque il ricorrente che, nel momento in cui veniva rilevata l'infrazione, non era alla guida del veicolo contravvenzionato in quanto si trovava ad Orsogua (Chieti) presso l'abitazione della madre ed ignorava chi effettivamente quel giorno si trovasse alla guida della sua autovettura, circostanza che poteva essere facilmente rilevabile dall'esame della foto scattata dall'Autovelox.

Rilevava al riguardo che la sanzione della decurtazione dei punti offende i principi della ragionevolezza ed adeguatezza della sanzione ed è in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per cui sollevava, in via incidentale e preliminare, questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, dell'art. 126-bis, comma 2 codice della strada, come modificato con il decreto-legge n. 151/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2003 n. 214, nella parte in cui prevede, in caso di mancata identificazione del conducente, la decurtazione di due punti dalla patente del proprietario del veicolo, salvo che quest'ultimo indichi, entro trenta giorni dalla richiesta dell'autorità competente, le generalità dell'effettivo conducente.

Rilevanza della questione

La questione di legittimità sollevata dal ricorrente appare rilevante nel giudizio in corso, poiché, stante la pendenza del presente giudizio, non è stata ancora applicata la decurtazione dei punti, tuttavia l'eventuale rigetto del ricorso proposto non dal conducente, rimasto sconosciuto, ma dal proprietario del veicolo, comporterebbe la suddetta decurtazione per il solo fatto che lo stesso non sarebbe stato in grado di indicare chi fosse alla guida del mezzo il giorno del rilevamento della violazione, giorno in cui lo stesso ha dedotto di essersi trovato altrove.

Non manifesta infondatezza

Questo giudice, ravvisando la non conformità al dettato costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2 c.d.s. per violazione dell'art. 3 nonché degli artt. 24 e 27 della Costituzione, ritiene sussistenti i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale del suddetto articolo nella parte in cui non prevede che il proprietario del veicolo, qualora dimostri di non essere l'autore della violazione, vada esente dalla decurtazione dei punti della patente.

1) Secondo il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, un trattamento differenziato può trovare applicazione in situazioni simili soltanto in presenza dei ragionevoli motivi o dei presupposti logici obiet-

tivi, secondo l'orientamento, immutato fino ad oggi, della Corte costituzionale, che mira a valutare le discipline normative che possono contenere o determinare disparità di trattamento tra categorie di soggetti in modo che sia soddisfatta l'esigenza del pari trattamento in situazioni uguali o analoghe. In quest'ambito i principi di uguaglianza o diversità prescindono dal loro significato letterale, poiché qualunque situazione è sempre unica nel suo concretizzarsi, per cui va effettuata una valutazione che prescinda da rigidi criteri formali e che adotti ragionamenti di tipo empirico legati alla concretezza storica dell'ordinamento ed in definitiva al buon senso.

Sostiene al riguardo il ricorrente che l'art. 126-*bis*, comma 2 c.d.s. contrasta con l'art. 3 Cost. sotto il citato profilo della ragionevolezza in quanto disciplina situazioni identiche in maniera diversa.

Infatti è palese l'irragionevolezza di un differente trattamento nei confronti del proprietario che può provare di non aver commesso l'infrazione e sia in grado di indicarne l'autore, per cui va esente dalla decurtazione dei punti dalla patente, e nei confronti del proprietario che, pur riuscendo a dimostrare la sua estraneità all'infrazione, non sia in grado di identificarne l'autore per cui deve subire la suddetta sanzione. In tal modo la sanzione in esame sarebbe connessa esclusivamente alla circostanza dell'essere o meno in grado il proprietario di indicare l'autore dell'infrazione con violazione palese del principio della ragionevolezza.

La differenza tra le due posizioni descritte consisterebbe nel fatto che al proprietario che non sia in grado di rintracciare il trasgressore si potrebbe rimproverare la mancata vigilanza nell'uso del mezzo, responsabilità che potrebbe giustificare una sanzione del tipo pecuniario, ma non dovrebbe esser punita con la decurtazione dei punti, dato che quest'ultima sanzione è ontologicamente legata all'effettiva responsabilità del trasgressore.

Ulteriore profilo di irragionevolezza viene ravvisato tra la posizione del proprietario che sia titolare della patente di guida e quella del proprietario che non l'abbia mai conseguita: il primo infatti subirà la riduzione del punteggio mentre al secondo detta sanzione non potrà essere applicata in quanto priva di oggetto.

Inoltre rilevava il ricorrente la presenza nel C.d.S. di una norma atta a disciplinare una situazione analoga, in relazione alla responsabilità del proprietario del veicolo nel pagamento della sanzione pecuniaria in solido con l'autore della violazione. Infatti l'art. 196 c.d.s. prevede che il proprietario possa liberarsi della responsabilità quando provi che la circolazione del mezzo è avvenuta contro la sua volontà. Dall'applicazione congiunta di tale norma con l'art. 126-*bis*, comma 2 c.d.s. emerge che qualora il proprietario riesca a provare quanto detto sopra riuscirebbe a sottrarsi al pagamento della sanzione pecuniaria *ex art.* 196 c.d.s., ma paradossalmente sarebbe costretto a subire la decurtazione punti dalla patente *ex art.* 126-*bis*, comma 2 c.d.s.

2) Risulta infine incomprensibile che il proprietario, che per presunzione *iuris tantum* verrebbe considerato autore della violazione, venga sottoposto ugualmente alla decurtazione punti dalla patente anche nel caso in cui abbia superato la suddetta presunzione attraverso la prova della propria estraneità nella violazione commessa, perché verrebbe a subire una sanzione che nell'interpretazione sistematica della norma e della *ratio legis* è di per sé direttamente e personalmente legata all'autore della violazione.

Sotto questo profilo si rileva che la questione di legittimità sollevata appare non manifestamente infondata anche per contrasto con l'art. 27 della Costituzione, laddove si consideri che la decurtazione dei punti ad un soggetto diverso dall'autore dell'infrazione risulterebbe così applicata a titolo di responsabilità oggettiva, istituito estraneo al vigente diritto sanzionatorio penale ed amministrativo.

Infatti l'art. 3 della legge n. 689/1981 stabilisce che «nelle violazioni in cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa» per cui anche nell'ambito delle sanzioni amministrative si stabilisce il principio che la responsabilità è personale, come appunto detta il citato art. 27 Cost. per la responsabilità penale, per cui non è ammissibile che un soggetto sia chiamato a rispondere per una violazione commessa da altri.

3) Ed infine si rileva la fondatezza della sollevata questione ove si consideri che la norma contenuta nell'art. 126-*bis*, comma 2 c.d.s. è altresì censurabile in relazione all'art. 24 Cost. nella parte in cui prescrive che, nel caso in cui non sia identificato il trasgressore, è concessa la possibilità al proprietario del veicolo di indicare l'effettivo conducente.

Si istituisce così una sorta di «delazione amministrativa» che non dovrebbe assumere alcun valore, in quanto il sistema della legge n. 689/1981 pone a base della sanzione l'accertamento compiuto da un organo di Polizia per il quale il prendere atto dell'altrui dichiarazione non potrebbe costituire una forma di accertamento. E stando al tenore letterale della norma il proprietario dovrebbe comunicare i dati personali e quelli della patente del trasgressore, ma, se la prima parte dell'onere può essere in astratto assolvibile, non si può pretendere che il soggetto fornisca i dati della patente del presunto trasgressore, ove questi i opponga. Si tratta in effetti di un comportamento inesigibile, in quanto l'obbligo di denuncia sussiste solo per i soggetti che rivestano pubbliche funzioni.

Dal punto di vista strettamente giuridico si rileva che la decurtazione dei punti è parificabile in sostanza ad una sanzione accessoria, pur se la sua natura non è stata delineata compiutamente dal legislatore, e che attinge direttamente la facoltà soggettiva della persona, e sotto questo profilo appare assimilabile negli effetti ad una sanzione accessoria — personale —. Ne deriva pertanto la sua inapplicabilità a soggetto diverso dal trasgressore, anche per il fatto che il comportamento sanzionabile in esame è quello consistente nella violazione della norma del codice della strada, che prevede tale misura, non certo quello consistente nell'omessa individuazione del trasgressore da parte del proprietario del veicolo.

P. Q. M.

Il giudice di pace di Castel di Sangro, visto l'art. 23, comma 3, della legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2 del d.lgs. n. 285/1992, nel testo introdotto con l'art. 1-septies del decreto-legge n. 151/2003, convertito con modifiche ed integrazioni nella legge n. 214/03, per contrasto con gli artt. 3-24 e 27 Cost. per le ragioni di cui in motivazione.

Dispone la sospensione del presente giudizio;

Ordina la notificazione della presente ordinanza alle parti costituite;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone altresì che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Castel di Sangro, addì 1° luglio 2004

Il giudice di pace: MILANO

04C1181

N. 877

*Ordinanza del 20 maggio 2004 emessa dal Giudice di pace di Lugo
nel procedimento civile vertente tra Minguzzi Stefano contro comune di Lugo*

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo, qualora il conducente non venga identificato e il proprietario non ne comunichi i dati nel termine previsto - Violazione del principio di uguaglianza - Disparità di trattamento in danno dei proprietari titolari di patente - Contrasto con il sistema sanzionatorio del codice della strada e con il principio di personalità della responsabilità penale.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis [aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, e modificato dall'art. 7, comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 3 e 27.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile, R.G. 77/04 iscritta in data 12 febbraio 2004, promossa con ricorso da Minguzzi Stefano personalmente c.f. MNGSFN56E14E730X nato a Lugo il 14 maggio 1956 e ivi residente in via E. Manet n. 15, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lugo, via F. Baracca n. 8, attore opponente;

Contro Comune di Lugo, in persona del sindaco *pro tempore*, convenuto opposto.

Oggetto: opposizione *ex art. 22*, legge n. 689/1981 avverso verbale della Polizia municipale di Lugo. Eccezione di incostituzionalità dell'art. 126-bis del c.d.s. così come novellata dalla legge 21 aprile 2003.

F A T T O

Esponeva il ricorrente che in data 28 novembre 2003 la Polizia municipale di Lugo (di seguito indicata p.m.), nelle persone dei VV.UU. Fiore Elena e Contessi Marco accertavano a suo carico, quale proprietario dell'autovettura Lancia Libra tg. BW736VX, la violazione dell'art. 142 comma 8 c.d.s., d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Il suddetto veicolo circolava alla velocità di km/h 65 superando la velocità massima consentita di km/h. 50 nel tratto di strada percorso, via prov. Felisio in Lugo. La velocità era stata determinata ai sensi dell'art. 345, comma 2 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, mediante apparecchiatura Autovelox 104 - C2 omologata con decreto n. 2483 del 10 novembre 1993 la cui funzionalità era stata verificata prima dell'uso; velocità indicata sulla risultanza fotografica km/h. 70.

La pattuglia della p.m. demandata al controllo della viabilità, era impegnata a contestare al conducente di altro veicolo analoga violazione pertanto, per materiale impossibilità, non contestava immediatamente l'infrazione rilevata.

Il verbale era stato successivamente notificato in data il 16 dicembre 2003 a mezzo servizio postale dalla p.m. che, con lo stesso, comminava una sanzione pecuniaria di € 137,55 oltre a € 9,10 per spese, per un totale di € 146,65 con conseguente decurtazione di due punti sulla patente di guida del ricorrente.

Con il ricorso l'opponente aveva chiesto in via preliminare la sospensione del provvedimento opposto; in via pregiudiziale, l'accoglimento dell'eccezione di incostituzionalità degli artt. 204-*bis* e 126-*bis* del codice della strada, così come novellato dalla legge n. 214/2003 nel merito, l'annullamento del predetto verbale con archiviazione degli atti per palese illegittimità.

Contestualmente alla presentazione del ricorso, l'opponente versava il deposito cauzionale della somma pari alla metà del massimo previsto come sanzione pecuniaria, come disposto dall'art. 204-*bis* c.d.s., pur eccettuando la incostituzionalità di tale condizione di procedibilità.

Il giudice ritenuta la propria competenza, considerato che Minguzzi Stefano allegava al ricorso prova dell'avvenuto versamento fissava udienza di comparizione delle parti il 22 aprile 2004, le interrogava liberamente e le invitava a precisare definitivamente i fatti, difese ed eccezioni.

Vista la pubblicazione nella *G.U.* della Corte costituzionale del 14 aprile 2004 della sentenza n. 114 del 18 aprile 2004, relativa ai giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 204-*bis*, comma 3 c.d.s. aggiunto dalla legge di conversione n. 214 del 1° agosto 2003, promossa con ordinanza da diversi giudici di pace, che dichiara l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 204-*bis*, comma 3, il ricorrente chiedeva la restituzione del deposito giudiziale di € 275,10 versato.

Confermava inoltre la richiesta in via pregiudiziale di accoglimento dell'eccezione di incostituzionalità dell'art. 126-*bis* del c.d.s. così come novellato dalla legge n. 214/2003.

D I R I T T O

Considerato che l'eccezione di incostituzionalità sollevata dal ricorrente non appare manifestamente infondata, l'art. 126-*bis* del c.d.s. nella parte in cui stabilisce che in caso di mancata identificazione del conducente quale responsabile della violazione, la segnalazione della perdita del punteggio della patente «deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo amministrativo che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, svolgendo in proposito ampie e motivate argomentazioni.

La decurtazione del punteggio dalla patente di guida al proprietario di un veicolo in quanto avente la disponibilità dello stesso, ma che non è stato accertato essere l'autore della violazione, si presenta come una sanzione a carattere eventuale, essendo applicabile solo nel caso in cui il proprietario del veicolo sia patentato ponendo problemi in relazione al principio di uguaglianza di tutti i cittadini come stabilito dall'art. 3 della Costituzione creando una disparità di trattamento.

Predetta norma appare anche in contrasto sempre con l'art. 3 della Costituzione in quanto pone a carico del proprietario del veicolo una sanzione amministrativa di tipo personale sulla base di un criterio oggettivo per un fatto attribuibile ad altri.

Quanto suddetto appare in contrasto con la logica complessiva del sistema sanzionatorio proprio del c.d.s. rilevato che le sole sanzioni per le quali è possibile prevedere la solidarietà passiva del conducente e del proprietario del veicolo per l'aspetto puramente riparatorio, sono le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 196 c.d.s. e che

lo stesso c.d.s. in coerenza con tale impostazione prevede, art. 210 c.d.s., l'intrasmissibilità delle sanzioni non pecuniarie ad altri soggetti diversi da chi ha commesso la violazione. Pertanto non è condivisibile che il proprietario di un veicolo sia punito con sanzione di carattere personale per un atto che non ha commesso e che non ha neppure concorso a realizzarlo nella gran parte dei casi. Sotto tale profilo l'art. 126-bis secondo comma c.d.s. viola l'art. 4 della Costituzione laddove è sancito il carattere personale della responsabilità penale.

P. Q. M.

Ritenuto che si renda necessaria una pronuncia sul suddetto articolo ai fini della decisione da parte del giudice delle leggi ex art. 134 della Costituzione;

Visto l'art. 23, terzo comma della legge n. 87/1953;

Sollewa la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2 c.d.s., d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 in contrasto con l'art. 3 e 27 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso in attesa della decisione della Corte costituzionale e dispone la trasmissione della presente ordinanza alla stessa in Roma.

Manda alla cancelleria perché provveda alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, a notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, a comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Lugo, addì 20 maggio 2004

Il giudice di pace: SATURNI SANTINI

04C1182

N. 878

*Ordinanza del 27 maggio 2004 emessa dal Giudice di pace di Lugo
nel procedimento civile vertente tra Crucil Roberto contro comune di Massa Lombarda*

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo, qualora il conducente non venga identificato e il proprietario non ne comunichi i dati nel termine previsto - Contrasto con il principio della responsabilità personale (applicabile alle sanzioni amministrative per effetto dell'art. 3 della legge 689/1981) - Violazione del diritto di difesa.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 [*rectius*: aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, e modificato dall'art. 7, comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 24 e 27.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile n. 56/RG, avente ad oggetto (opposizione a verbale di accertamento di violazione del c.d.s.) vertente tra Crucil avv. Roberto, in giudizio *ex art.* 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in Lugo (RA) in via Tellarini, n. 13 presso lo studio dell'avv. Pier Luigi Barone, opponente e comune di Massa Lombarda, in persona del Sindaco, in giudizio avvalendosi di funzionario delegato *ex art.* 23, comma 4, legge n. 689/1981, opposto.

F A T T O

Con ricorso depositato in data 10 novembre 2003, il ricorrente proponeva rituale opposizione avverso il verbale di contestazione n. 1081v/03 emesso dalla Polizia municipale di Massa Lombarda (RA) per la violazione del-

l'art. 142, comma 9° del c.d.s. accertata in data 23 agosto 2003 alle ore 7,47, nella via Martiri della libertà, in Massa Lombarda con irrogazione della sanzione pecuniaria di € 343,35, oltre spese di procedimento e notifica, e conseguenti sanzioni accessorie della decurtazione di 10 punti del punteggio assegnato alla patente di guida e sospensione della patente di guida stessa. L'opponente deduceva che l'autovettura AUDI tg. BNS33BR non era di sua esclusiva proprietà, ma di proprietà comune con la di lui moglie Bini Elisabetta.

Inoltre sosteneva che al momento dell'accertamento della violazione si trovava per ragioni di lavoro a Monfalcone.

Concludeva quindi per l'annullamento del provvedimento impugnato e in particolare della sanzione accessoria della detrazione di punti 10 e della sospensione della patente, in quanto tale sanzione di natura personale non poteva essere inflitta indifferentemente a uno dei proprietari e tantomeno a esso ricorrente che non era alla guida al momento dell'accertamento.

In corso di causa forniva prove documentali e per testi di tali circostanze.

D I R I T T O

Il ricorrente in qualità di proprietario, congiuntamente alla di lui moglie, dell'autoveicolo oggetto dell'infrazione, non ha comunicato entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa infrazione.

Tale comportamento ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 2 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003 n. 214, produce la decurtazione di 10 punti dal punteggio attribuito alla patente di guida del ricorrente.

Il giudice ritiene che l'art. 126-*bis* comma 2 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, non sia conforme a costituzione ed intende pertanto sollevate, come in effetti solleva d'ufficio, incidente di incostituzionalità nei termini che seguono.

Sulla rilevanza della questione

Occorre osservare che il bene tutelato dalla norma in esame è da individuare fundamentalmente in quello della incolumità personale degli utenti della strada, ciò si evince tra l'altro dalla stessa sanzione, senz'altro afflittiva, ma a prevalente contenuto rieducativo specifico, là dove la norma prevede il recupero del punteggio a seguito di frequenza di corsi, fino all'obbligo, nel caso di perdita totale del punteggio, per il titolare della patente di sottoporsi all'esame di idoneità tecnica.

Occorre escludere inoltre che tale sanzione venga inflitta al proprietario del veicolo per effetto del vincolo di solidarietà con il conducente; tale principio è sancito dagli artt. 6 della legge n. 689/1981 e 196 del c.d.s., esclusivamente per le sanzioni pecuniarie e riveste spiccata funzione di garanzia del Credito della P.A., né richiede che la violazione sia imputabile anche al proprietario della casa oggetto della sanzione; infatti quest'ultima condizione, prevista sull'originario progetto ministeriale nella formulazione dell'art. 6 della L. 689/1981, è stata espressamente eliminata dalla stesura definitiva.

Dalle argomentazioni fin qui svolte si deve dedurre che tale sanzione ha natura personale a tutela della incolumità degli utenti della strada e l'automaticità che ne deriva, infliggendo la sanzione al proprietario del veicolo, in caso di mancata identificazione del conducente, configura un caso di presunzione di responsabilità *juris et de jure* e quindi di responsabilità oggettiva.

La dichiarazione di conformità della Costituzione dell'art. 126-*bis*, 2° comma, del d.lgs. n. 285/1992 nel caso che ci occupa, comporterebbe infliggere la sanzione, con conseguente obbligo di rieducazione, a persona certamente diversa da chi ha commesso il fatto, il quale costituisce pericolo per la incolumità degli utenti della strada.

Inoltre, sempre nel caso di specie, risultando l'autoveicolo in infrazione intestato a due persone e applicando la decurtazione dei punti sulla patente di guida di entrambe si verrebbe ad applicare la sanzione con la certezza che almeno una delle due persone è estranea al fatto.

Sulla non manifesta infondatezza

Ritiene questo giudice che la norma dell'art. 126-bis del d.l. 285/1992, introdotto dalla legge n. 214/2003, nella parte in cui prevede che nel caso di mancata identificazione del conducente, la segualazione della decurtazione del punteggio alla patente di guida deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi entro 30 giorni i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, costituisce una palese violazione degli artt. 24 e 27 della costituzione italiana.

Invero non può dirsi che l'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti sulla patente di guida a persona diversa da quella che ha violato il c.d.s., non contrasti con il principio della responsabilità personale, applicabile alle sanzioni amministrative per effetto dell'art. 3 della legge n. 689/1981.

Inoltre è da evidenziare il contrasto della norma in parola con il diritto di difesa del cittadino, diritto che viene compresso sotto il profilo più qualificante, quello di provare la estraneità al fatto illecito con conseguente esclusione, della responsabilità.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2° del d.lgs. 30 aprile n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003 n. 214, nella parte menzionata in motivazione, per contrasto con gli artt. 24 e 27 della Costituzione della Repubblica italiana.

Sospende il presente giudizio iscritto al n. 656 del ruolo generale affari contenziosi.

Manda la cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri.

Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Lugo, addì 27 maggio 2004

Il giudice di pace: SISI

04C1183

N. 879

*Ordinanza del 14 giugno 2004 emessa dal Giudice di pace di Lugo
nel procedimento civile vertente tra Pollini Adolfo contro Comune di Lugo*

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo, qualora il conducente non venga identificato e il proprietario non ne comunichi i dati nel termine previsto - Contrasto con il principio della responsabilità personale (applicabile alle sanzioni amministrative per effetto dell'art. 3 della legge 689/1981) - Violazione del diritto di difesa.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 [*rectius*: aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, e modificato dall'art. 7, comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 24 e 27.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronuncia la seguente ordinanza nella causa civile, n. 78/04RG, avente ad oggetto (opposizione a verbale di accertamento di violazione del c.d.s.) vertente tra Pollini Adolfo, residente a Massa Lombarda (RA), in via Dei Lombardi, n. 13 ed elettivamente domiciliato a Lugo (RA) in via F. Baracca, n. 8, presso e nello studio del-

l'avv. Stefano Minguzzi, che lo rappresenta e difende come da mandato a margine al ricorso — opponente — e Comune di Lugo, in persona del sindaco, in giudizio avvalendosi di funzionario delegato *ex art.* 23, comma 4 legge n. 689/1981 — convenuto opposto.

F A T T O

Con ricorso depositato in data 12 febbraio 2004, il ricorrente proponeva rituale opposizione avverso il verbale di contestazione n. 232601/03/v emesso dalla Polizia municipale di Lugo (RA) per violazione dell'art. 142, comma 9 del c.d.s., accertata in data 1° ottobre 2003 alle ore 12,22 nel viale Dè Brozzi, in Lugo con irrogazione della sanzione pecuniaria di € 343,35 e conseguenti sanzioni accessorie della decurtazione di 10 punti del punteggio assegnato alla patente di guida e sospensione della stessa patente.

L'opponente sollevava in via pregiudiziale questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-*bis*, comma 3 del d.lgs. 285/1992, introdotto dalla legge n. 214/2003 per contrasto con gli art. 3 e 24 della Costituzione.

Sollevava inoltre questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-*bis*, comma 2 del d.lgs. n. 285/1992, introdotto dalla legge n. 214/2003 per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Nel merito eccepiva la omessa contestazione immediata, ritenendo le motivazioni addotte dai verbalizzanti: «materiale impossibilità in quanto la pattuglia operante non riusciva ad intimare l'alt in tempo per problemi tecnici alla radio», non coerenti con i casi prospettati dall'art. 384 del Regolamento al c.d.s.

Concludeva per l'annullamento del provvedimento impugnato.

In corso di causa il giudice per effetto della sentenza n. 114 dell'8 aprile 2004 della Corte costituzionale, dichiarava la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-*bis*, comma 3 del d.lgs. n. 285/1992 e disponeva la restituzione dell'importo del versamento cauzionale.

D I R I T T O

Il ricorrente in qualità di proprietario, dell'autoveicolo oggetto dell'infrazione, non ha comunicato entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa infrazione.

Tale comportamento ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 2 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, produce la decurtazione di 10 punti dal punteggio attribuito alla patente di guida del ricorrente.

Il giudice ritiene che l'art. 126-*bis*, comma 2 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non sia conforme a Costituzione ed intende pertanto sollevare, come in effetti solleva, incidente di incostituzionalità nei termini che seguono.

Sulla rilevanza della questione

Occorre osservare che il bene tutelato dalla norma in esame è da individuare fundamentalmente in quello della incolumità personale degli utenti della strada, ciò si evince tra l'altro dalla stessa sanzione, senz'altro afflittiva, ma a prevalente contenuto rieducativo specifico, là dove la norma prevede il recupero del punteggio a seguito di frequenza di corsi, fino all'obbligo, nel caso di perdita totale del punteggio, per il titolare della patente di sottoporsi all'esame di idoneità tecnica.

Occorre escludere inoltre che tale sanzione venga inflitta al proprietario del veicolo per effetto del vincolo di solidarietà con il conducente; tale principio è sancito dagli artt. 6 della legge n. 689/1981 e 196 del c.d.s., esclusivamente per le sanzioni pecuniarie e riveste spiccata funzione di garanzia del credito della p.a., né richiede che la violazione sia imputabile anche al proprietario della cosa oggetto della sanzione; infatti quest'ultima condizione, prevista sull'originario progetto ministeriale nella formulazione dell'art. 6 della legge n. 689/1981, è stata espressamente eliminata dalla stesura definitiva.

Dalle argomentazioni fin qui svolte si deve dedurre che tale sanzione ha natura personale a tutela della incolumità degli utenti della strada e l'automaticità che ne deriva, infliggendo la sanzione al proprietario del veicolo, in caso di mancata identificazione del conducente, configura un caso di presunzione di responsabilità *juris et de jure* e quindi di responsabilità oggettiva.

La dichiarazione di conformità della Costituzione dell'art. 126-*bis*, comma 2, del d.lgs. n. 285/1992 nel caso che ci occupa, comporterebbe infliggere la sanzione, con conseguente obbligo di rieducazione, a persona probabilmente diversa da chi ha commesso il fatto, il quale costituisce pericolo per la incolumità degli utenti della strada.

Sulla non manifesta infondatezza

Ritiene questo giudice che la norma dell'art. 126-*bis* del d.lgs. n. 285/1992, introdotto dalla legge n. 214/2003, nella parte in cui prevede che nel caso di mancata identificazione del conducente, la segnalazione della decurtazione del punteggio alla patente di guida deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi entro 30 giorni i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, costituisce una palese violazione degli artt. 24 e 27 della Costituzione italiana.

Invero non può dirsi che l'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti sulla patente di guida a persona diversa da quella che ha violato il c.d.s., non contrasti con il principio della responsabilità personale, applicabile alle sanzioni amministrative per effetto dell'art. 3 della legge n. 689/1981.

Inoltre è da evidenziare il contrasto della norma in parola con il diritto di difesa del cittadino, diritto che viene compresso sotto il profilo più qualificante, quello di provare la estraneità al fatto illecito con conseguente esclusione della responsabilità.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

*Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-*bis*, comma 2 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte menzionata in motivazione, per contrasto con gli artt. 24 e 27 della Costituzione della Repubblica italiana.*

Sospende il presente giudizio iscritto al n. 78/04 ruolo generale affari contenziosi.

Manda la cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri.

Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Lugo, addì 14 giugno 2004

Il giudice di pace: STSCI

N. 880

*Ordinanza del 19 maggio 2004 emessa dal Giudice di pace di Guastalla
nel procedimento civile vertente tra Castagnoli Paola contro Polizia Municipale comando unico di Guastalla*

- Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo, qualora il conducente non venga identificato e il proprietario non ne comunichi i dati nel termine previsto - Violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza - Disparità di trattamento in rapporto alle ipotesi del proprietario non patentato e del proprietario persona giuridica, nonché alle ipotesi (non disciplinate) di veicolo in comproprietà o in proprietà di ente collettivo non personificato - Previsione illogica di un obbligo non sempre assolvibile - Esorbitanza dai limiti del potere impositivo attribuito allo Stato nei confronti del cittadino - Compressione del diritto di difesa e del diritto al silenzio - Configurazione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario, in contrasto con il principio di responsabilità personale (esteso alle sanzioni amministrative personali dall'art. 3 della legge 689/1981).**
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, come modificato dall'art. 7, comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
 - Costituzione, artt. 3, 23, 24 e 27.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 391/2003 del r.g. contenzioso promossa da Castagnola Paola, ricorrente, rappresentata e difesa, come per delega in atti, dall'avv. Eva Castagnoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Luzzara (RE), via Grandi n. 5;

Contro Polizia municipale Comando unico di Guastalla, resistente, regolarmente costituita in cancelleria e rappresentata dall'ag. Pavesi Daniela;

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa verbale n. 2224V/2003/V del 29 settembre 2003;

Conclusioni.

Per la ricorrente: «chiede che l'ill.mo giudice voglia annullare, in quanto incostituzionale ed illegittima, la sanzione della decurtazione del punteggio della patente, comminata all'odierna ricorrente provvedendo altresì in ordine all'eccepita illegittimità della norma relativa all'obbligo di cauzione».

Conclusioni successivamente modificate con memoria aggiuntiva depositata in udienza il 5 maggio 2004: «annullare la sanzione accessoria della decurtazione del punteggio dalla patente dell'odierno ricorrente, in quanto incostituzionale ed illegittima. Per quanto attiene all'eccepita illegittimità della norma relativa all'obbligo di cauzione essa è già stata dichiarata incostituzionale e provvedersi di conseguenza».

Per la resistente: «che la S.V. voglia respingere il ricorso al Verbale n. 2224V/2003/V del 29 settembre 2003 per il quale non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta. In ogni caso, avuto riguardo che la rappresentanza in causa dell'amministrazione comunale ha natura istituzionale e della possibilità dell'opponente di stare in giudizio personalmente, si prega di disporre la compensazione delle spese, anche e soprattutto se soccombente fosse l'amministrazione stessa».

F A T T O

Con ricorso depositato presso la cancelleria dell'intestato ufficio, in data 1° dicembre 2003, la sig.ra Castagnoli Paola ha proposto opposizione avverso il verbale di accertamento indicato in epigrafe, con il quale gli è stata contestata la violazione di cui all'art. 142, comma 8 del c.d.s. per aver superato, il proprio veicolo la velocità consentita di 28 km/h.

Dichiarava, la ricorrente, che detta violazione non era stata immediatamente contestata e conseguentemente il trasgressore non veniva identificato dall'agente accertatore.

Precisava la Castagnoli che detto opposto verbale, in adempimento al disposto di cui all'art. 26-bis c.d.s., prevede, quale violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la decurtazione di due punti da effettuarsi sulla patente di guida del proprietario del mezzo, salva l'ipotesi di comunicazione, entro trenta giorni, al Comando di appartenenza dell'organo accertatore dei dati personali del conducente trasgressore.

Dichiarava però in atti la ricorrente di non essersi trovata: «alla guida della propria vettura al momento dell'accertamento *de quo*» in quanto detta autovettura, come letteralmente indicato, «viene abitualmente e liberamente utilizzata sia dai familiari dell'odierna ricorrente sia dai componenti dello Studio Castagnoli di Luzzara, di cui la ricorrente è associata».

Asseriva altresì di essere impossibilitata ad individuare chi fosse alla guida del proprio veicolo, al momento della commessa violazione, con la conseguente impossibilità di poter provvedere alla richiesta comunicazione dei dati del conducente trasgressore e la relativa applicazione della decurtazione dei punti dalla personale patente di guida.

Rassegnava pertanto le riportate conclusioni, preliminarmente eccependo l'incostituzionalità e l'illegittimità della sanzione della decurtazione del punteggio dalla patente di guida *ex art.* 126-bis c.d.s. con riferimento agli art. 25 e 3 della Costituzione.

Eccepiva infine l'illegittimità costituzionale dell'obbligo del deposito cauzionale ai fini della proposizione del ricorso avanti all'intestato Ufficio.

Il Giudice di pace dott. Freddi provvedeva con ordinanza in data 5 dicembre 2003 a fissare l'udienza per la comparizione delle parti per il 7 aprile 2004.

Si costituiva in cancelleria la resistente, in data 17 marzo 2004, asserendo la regolarità dell'accertamento della violazione ed il corretto funzionamento dell'apparecchiatura autovelox.

Relativamente alle descritte eccezioni preliminari di incostituzionalità dell'art. 126-bis c.d.s. dichiarava: «peraltro l'illecito amministrativo, così come delineato nella legge n. 689/1981, ha carattere autonomo rispetto all'illecito penale e l'incompatibilità costituzionale della responsabilità oggettiva prevista dall'art. 27 della costituzione non riguarda la violazione di natura amministrativa».

Chiedeva pertanto la convenuta Polizia Municipale che il giudice di pace volesse respingere il ricorso.

Alla prima udienza di comparizione era presente per la ricorrente l'avv. Castagnoli Eva e per la convenuta l'ag. Pavesi Daniela.

Le parti si riportavano ai rispettivi atti e l'avv. Castagnoli chiedeva ulteriore termine per meglio illustrare l'eccepita questione di incostituzionalità.

La convenuta non si opponeva ed il giudice di pace rinviava al 5 maggio 2004 concedendo detto termine ad entrambe le parti.

In detta udienza l'avv. Castagnoli depositava memoria autorizzata ed il giudice di pace si riservava sulle eccezioni *de quibus*.

1. — Eccezione di incostituzionalità dell'art. 126-bis, comma 2, c.d.s.

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio è stata sollevata, in via preliminare, questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (nuovo codice della strada), come modificato con il d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge n.214 del 1° agosto 2003, nella parte in cui prevede, in caso di mancata identificazione del conducente, la decurtazione dei punti dalla patente del proprietario del veicolo, salvo che quest'ultimo indichi, entro 30 giorni dalla richiesta dell'autorità competente, le generalità dell'effettivo conducente, per violazione degli artt. 3 e 25 della Costituzione.

1.1. — Rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale dedotta dalla ricorrente è rilevante nel giudizio in corso. Il ricorso è infatti proposto non dal conducente, rimasto sconosciuto, bensì dalla proprietaria del veicolo, e verte unicamente sulla questione della applicazione della sanzione accessoria della segnalazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini della decurtazione dei punti al proprietario del veicolo. Questo giudice di pace ritiene sussistere la propria giurisdizione e competenza sulla questione, ma si trova tuttavia nella assoluta impossibilità di decidere nel merito del ricorso, se non in seguito alla soluzione del dubbio di costituzionalità sulla norma indicata, poiché essa appare di stretta applicabilità alla questione sollevata, nè sembra possibile nel quadro normativo identificare norme diverse idonee a definire comunque la controversia.

1.2. — Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente, appare non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 3, 23, 24 e 27 Cost., per le ragioni di seguito esposte.

1.2.1. — Con tasto con l'art. 3 Cost.

La sanzione della decurtazione dei punti dalla patente del proprietario del veicolo, in caso di mancata identificazione del trasgressore, presenta seri dubbi di legittimità per contrasto della norma con il disposto di cui all'art. 3 della Costituzione.

Anzitutto, risulta evidente come la decurtazione punti di cui all'art. 126-*bis* c.d.s. si presenti come sanzione accessoria avente carattere «eventuale», poiché applicabile solo nei confronti del proprietario munito di patente di guida. Tale sanzione accessoria risulta infatti inapplicabile nel caso in cui il proprietario del mezzo ne sia sprovvisto. Ciò genera il verificarsi di situazioni differenti e discriminatorie, poiché impedisce l'applicazione equanime della legge a tutti i cittadini che pongano in essere uguali comportamenti, in violazione del comma 1 dell'art. 3 Cost. Inoltre, un differente ed irragionevole trattamento si ravvisa a seconda che l'omissione dei dati identificativi dell'autore della violazione sia effettuata da proprietario — persona fisica (nel qual caso, si applica la sanzione della decurtazione dei punti dalla patente di guida nei confronti del proprietario stesso), ovvero dal proprietario — persona giuridica (nel qual caso, non si applica la sanzione della decurtazione dei punti dalla patente di guida a carico del legale rappresentante della società proprietaria, bensì unicamente il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 180, comma 8, c.d.s.). Pertanto, un identico fatto, violazione di norma del c.d.s. che comporta decurtazione di punti, viene sanzionato in modo diverso, in dipendenza da situazioni meramente soggettive che non riguardano il fatto o il comportamento previsto dalla norma.

Va inoltre rilevata l'oggettiva impossibilità per il proprietario del veicolo di rendere la dichiarazione prevista dal comma 2 dell'art. 126-*bis* del codice della strada, atteso che il proprietario che non fosse presente sul luogo dell'accertamento potrà, al massimo e non sempre, come nel caso in ispecie, nella eventualità di un consueto utilizzo plurimo del bene, fornire i dati della persona a cui aveva affidato il veicolo, tuttavia non potrà dichiarare con certezza che il conducente che ha commesso l'infrazione fosse effettivamente la persona a cui lo aveva consegnato. La norma sembra pertanto viziata da manifesta illogicità, nell'imporre ad un soggetto un obbligo impossibile da ottemperare. Ne discende che l'applicazione per ciò solo di una sanzione personale al proprietario del veicolo appare contraria al principio di ragionevolezza, oltre che a quello di uguaglianza, in quanto questa non può legittimamente conseguire all'omissione di un comportamento attivo naturalmente impossibile.

Ancora censurabile appare la disposizione in oggetto nella parte in cui non contempla affatto l'eventualità, consueta nella pratica, che il veicolo con il quale è commessa l'infrazione che dà luogo alla decurtazione dei punti appartenga in comproprietà a più persone. In tale evenienza, infatti, benché tutti i comproprietari abbiano identica possibilità di usare il mezzo, pare evidente che non si possa fare luogo alla decurtazione dei punti a carico di tutti i soggetti. In tal modo, tuttavia, la sanzione verrebbe irrogata indiscriminatamente anche a soggetti materialmente impossibilitati alla violazione, dal momento che è impossibile che un veicolo sia condotto contemporaneamente da più di una persona. Nel caso in cui, inoltre, taluno dei proprietari non fosse abilitato alla guida, la norma genererebbe una ulteriore situazione irragionevole e discriminatoria, poiché applicherebbe un disvalore ad alcuni soggetti e non ad altri, i quali si troverebbero nella assoluta identica situazione rispetto al comportamento sanzionato, mentre la loro differenziazione nascerebbe da elementi di carattere soggettivo, del tutto accidentali e prescindenti dall'applicabilità della sanzione principale.

D'altra parte, sembra da escludersi l'interpretazione della norma nel senso di ritenere esclusa la decurtazione dei punti a carico del proprietario allorché il veicolo formi oggetto di comunione, poiché in tal modo si finirebbe per avvantaggiare, del tutto irragionevolmente, i comproprietari di un veicolo in comunione che, in situazione identica, violazione del codice della strada non contestata immediatamente, non verrebbero a patire la decurtazione, a differenza di coloro i quali siano esclusivamente proprietari del mezzo utilizzato per compiere la violazione.

Peraltro, la norma contiene ulteriori profili di irragionevolezza assolutamente non eliminabili dall'interprete, al quale non è comunque dato addivenire ad una interpretazione conforme ai principi costituzionali. Infatti, come già si è accennato, la norma prevede che il punteggio sia decurtato quando il titolare del veicolo sia una persona fisica, mentre invece, nelle ipotesi in cui il veicolo appartenga ad una persona giuridica, questa sia soggetta al mero pagamento di una sanzione pecuniaria. Il legislatore ha ommesso tuttavia di contemplare il caso, assai frequente, in cui il titolare del veicolo non sia né una persona fisica né una persona giuridica, ciò che avviene, ad esempio, quando il proprietario sia costituito da un ente collettivo non dotato di personalità giuridica, come una società di persone. Anche in tale evenienza, tutte le interpretazioni possibili della norma sono viziate da manifesta

irragionevolezza. Infatti, se la decurtazione venisse effettuata a carico del legale rappresentante della società (che potrebbero ben essere più d'uno, sicché potrebbe facilmente ripresentarsi il dilemma sopra esaminato in tema di comproprietà del veicolo), ciò non sarebbe legittimo, posto che egli non è affatto il proprietario del veicolo. Se, invece, la decurtazione non fosse affatto operata, si costituirebbe una nuova categoria, non normativamente prevista, di soggetti privilegiati (associazioni non riconosciute, società di persone, etc.) rispetto alla sanzione della decurtazione.

1.2.2. — Contrasto con l'art. 23 Cost.

Come è noto, negli ordinamenti di carattere democratico la libertà individuale consiste nella possibilità di autodeterminarsi, nei limiti degli obblighi e dei divieti di carattere personale o patrimoniale imposti dalle pubbliche autorità in base alla legge. Se è vero che tale riserva di fonte primaria è espressa dall'art. 23 Cost., sarebbe riduttivo ritenere che la portata della norma sia limitata a tale prescrizione, poiché, invece, la garanzia dell'agere licere deve intendersi come generale previsione della libertà individuale, nella specifica individuazione dei limiti del potere impositivo dello Stato e delle pretese dei privati. In tal senso, l'illogicità della norma oggetto del giudizio, nel disporre un obbligo impossibile a carico del proprietario del mezzo (vedi ante), e la essenziale irragionevolezza dell'applicazione di un disvalore ad un soggetto scevro da alcuna responsabilità nella contravvenzione di una disposizione normativa, non devono censurarsi solo in considerazione del disposto trattamento discriminatorio di situazioni uguali, in relazione quindi al solo parametro costituzionale della uguaglianza formale e sostanziale, poiché la disposizione, in qualsiasi modo interpretata, oltrepassa comunque i limiti di esigibilità e di legittimità nell'esercizio del potere impositivo attribuito allo Stato proprio dal parametro in parola, l'art. 23 Cost., e deve quindi considerarsi irragionevole anche in relazione ad esso.

1.2.3. — Contrasto con l'art. 24 Cost.

Non poche perplessità si pongono anche in relazione al caso, non infrequente, in cui il conducente, non identificato, sia anche il proprietario del veicolo. Ebbene, la norma *de qua*, prevedendo il ricordato obbligo di comunicazione dell'identità del trasgressore, pone tale soggetto di fronte ad una peculiare e del tutto atipica forma di «autodenuncia», in contrasto evidente con i generali principi del nostro ordinamento, secondo cui non si può essere costretti ad agire contro se stessi (*cf.* App. Milano 2 maggio 1989).

In buona sostanza, la norma in esame appare altresì censurabile, in relazione all'art. 24 comma 2 Cost., atteso che l'obbligo di denuncia sussiste solo in capo a determinati soggetti che rivestano pubbliche funzioni, laddove per contro l'imposizione al proprietario di denunciare il conducente del veicolo responsabile della violazione appare limitare il diritto di difesa del cittadino, obbligato ad indicare un responsabile sotto la minaccia dell'applicazione di una sanzione ingiusta, mentre l'esercizio negativo del diritto di manifestazione del pensiero, ossia il diritto a tacere, è ormai patrimonio acquisito del nostro ordinamento, e deve considerarsi come costituzionalmente garantito ove la sua individuata funzione sia quella di salvaguardare sé o altri dall'applicazione di un disvalore, e quindi esercizio del diritto di difesa.

1.2.4. — Contrasto con l'art. 27 Cost.

La decurtazione dei punti ad un soggetto diverso dall'autore della violazione risulta applicata a titolo di responsabilità oggettiva, istituto estraneo al vigente diritto sanzionatorio penale e amministrativo. L'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dispone infatti che «nelle violazioni in cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa», venendo sancito anche nell'ambito delle sanzioni amministrative il principio costituzionale della responsabilità individuale per comportamenti attivi o omissivi riferiti al soggetto (*cf.* art. 27, comma 1, Cost.), ciò comportando l'impossibilità di chiamare a rispondere un soggetto per comportamenti posti in essere da altri, e di applicare le relative sanzioni.

Se è comprensibile che il proprietario di un veicolo che sia coinvolto in una specifica trasgressione debba rispondere, unitamente al responsabile diretto, solidalmente del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, poiché tale obbligo costituisce una garanzia, in capo allo Stato, del sicuro recupero dell'importo della sanzione, e non impedisce al proprietario sanzionato di rivalersi sul diretto responsabile del comportamento illegittimo, non è pensabile che un individuo venga chiamato a rispondere direttamente, attraverso l'applicazione di una sanzione personale e non patrimoniale, di un comportamento che è stato tenuto da altri, senza che egli vi abbia partecipato in alcun modo con la propria volontà e coscienza.

Deve aggiungersi, infine, che le dichiarate finalità di prevenzione dei rischi e dei danni a persone o cose che caratterizza la normazione prescrittiva e sanzionatoria sulla circolazione stradale, risultanti anche dalla relazione introduttiva e dallo stesso art. 1 del codice della strada, non si conciliano con la previsione di una sanzione perso-

nale verso un soggetto non impegnato nello specifico comportamento sanzionato, e possibilmente non impegnato affatto nella circolazione di veicoli. Non è viepiù possibile scorgere, in tale irrazionale disposizione, alcun potere deterrente in merito alle condotte future, poiché è di tutta evidenza che, comunque, il comportamento di altri non può essere oggetto di controllo da parte di terzi assenti.

1.3. — Considerazioni conclusive.

La *ratio* della norma in parola appare quella di identificare comunque un soggetto da sanzionare in presenza di violazioni che richiedano l'applicazione della decurtazione del punteggio della patente di guida. Ma, come si è più sopra esposto, è proprio l'imposizione di una sanzione personale ad un soggetto non responsabile che risalta per illogicità e irragionevolezza, non solo per la determinazione di una congerie di situazioni oggettivamente discriminanti, ma anche per la violazione di un generale principio di esigibilità dal singolo da parte dello Stato. L'imposizione di una sanzione a fronte dell'inesistenza di un comportamento violativo di norme cogenti oltrepassa infatti le possibilità operative della socialità nella limitazione delle situazioni giuridiche soggettive del singolo, spingendosi nell'arbitrio. Si verifica, così, proprio nella considerazione della portata teleologica della norma, un abuso dell'esercizio della discrezionalità del legislatore, sul quale solo questa Corte può decidere, secondo i parametri della logicità e della ragionevolezza, nella considerazione della necessaria proporzione tra esigenze sociali e sacrificio della libertà individuale che deve sempre caratterizzare uno stato di diritto.

2. — Dichiarata incostituzionalità dell'art. 204-bis c.d.s.

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio è stata anche sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 3, d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (nuovo codice della strada), nella parte in cui disponeva che, all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente dovesse versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Poiché la Corte costituzionale con sentenza n. 114/2004 ha disposto l'illegittimità costituzionale della norma in questione, deve accogliersi l'eccezione proposta dalla ricorrente, e disporsi la restituzione della somma dalla stessa versata a titolo di cauzione.

P. Q. M.

Il Giudice di pace di Guastalla, vista la sentenza n. 114/2004 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 3, d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (nuovo codice della strada), dispone la restituzione alla ricorrente della somma dalla stessa versata a titolo di cauzione.

Inoltre, visto l'art. 23, comma 3, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente in relazione all'art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, (nuovo codice della strada), come modificato con il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 1^o agosto 2003, n. 214 (legge di conversione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003), per violazione dell'art. 3 della Costituzione, e solleva questione incidentale di legittimità costituzionale della medesima norma per violazione degli artt. 23, 24 e 27 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina l'immediata trasmissione della presente ordinanza e del fascicolo integrale alla Corte costituzionale, con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte.

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al sig. Presidente del Consiglio dei ministri in Roma, nel suo domicilio ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato, e che, sempre a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia comunicata ai signori Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Guastalla, addì 18 maggio 2004

Il giudice di pace: FREDDI

NN. da 881 a 883

Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse il 6, il 20 ed il 22 luglio 2004 dal Magistrato di sorveglianza di Bari sulle istanze proposte rispettivamente da: Carparelli Paolo (R.O. 881/2004); Mesecorto Francesco (R.O. 882/2004); (Marinacci Riccardo (R.O. 883/2004)

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione (per i quali la sospensione non si applica) - Violazione del principio di finalità rieducativa della pena.

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d).
- Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma.

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Vista l'istanza di concessione di beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva ai sensi della legge n. 207/2003 proposta da Carparelli Paolo nato a Bari - Carbonara il 10 dicembre 1942 det. presso la C. M.le Altamura, ha emesso la seguente ordinanza.

Svolgimento del procedimento

Con ordinanza in data 9 marzo 2004 il tribunale di sorveglianza di Bari concedeva al nominato in oggetto, la misura alternativa della detenzione domiciliare, successivamente revocata con ordinanza T.S. Bari in data 11 maggio 2004 (in atti), per violazioni al programma di trattamento.

Con istanza in data 28 giugno 2004, il detenuto ha chiesto di fruire del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva di cui alla legge n. 207/2003, con riferimento alla pena di cui alla sentenza 3 novembre 1997 Pret. Bari (decorrenza pena 29 marzo 2004; scadenza pena 28 agosto 2004).

Motivi della decisione

Ritiene il decidente di dover sollevare la seguente questione di illegittimità costituzionale.

L'art. 1 comma 3, lett. d) della legge n. 207/2003 esclude dalla concessione del beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva le persone che, dopo la condanna, «siano state ammesse» alle misure alternative alla detenzione: espressione francamente ambigua, poiché non è affatto chiaro se essa riguardi solo i condannati che siano stati ammessi — e si trovino — in misura alternativa all'atto della decisione sull'istanza di sospensione condizionata ex legge n. 207/2003 ovvero anche i condannati che, dopo essere stati ammessi ad una misura alternativa alla detenzione, ne abbiano successivamente subito la revoca (è il caso del nominato in oggetto che — ammesso con ordinanza in data 9 marzo 2004 del tribunale di Sorveglianza Bari al beneficio della detenzione domiciliare di lì a poco subiva la revoca del beneficio con successiva ordinanza T.S. Bari in data 11 maggio 2004 il 28 giugno 2004 ha presentato, in relazione alla medesima condanna, istanza di sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva).

Ora, a consentire la concessione del beneficio nel caso di specie non pare sufficiente il disposto dell'art. 7 della legge n. 207/2003, a mente del quale «le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della medesima», poiché esso sembra avere solo il valore di «norma di chiusura», destinata ad individuare il criterio temporale per l'applicazione del beneficio di nuova istituzione, ma non anche di individuare le condizioni sostanziali, soggettive ed oggettive, per la concessione o il diniego del beneficio, che sono invece previste dall'art. 1 della

legge in questione. E la lettera *d*) di tale ultimo articolo prevede appunto, tra le condizioni ostative, l'ammissione del condannato ad una misura alternativa alla detenzione, ma non anche l'attualità di tale condizione: pertanto, la concessione ostativa ben potrebbe ritenersi integrata anche nei confronti dei condannati che, successivamente all'ammissione ad una misura alternativa, ne abbiano subito la revoca.

Una diversa interpretazione della norma — fondata sul dato meramente letterale — appare in contrasto con la Costituzione, perché ancora ad un dato meramente temporale (essere o meno sottoposto a misura alternativa alla data di entrata in vigore della legge) l'ammissione al beneficio, la cui applicazione risulterebbe in tal modo dipendente da una circostanza meramente aleatoria, in violazione dunque del principio di ragionevolezza.

Per altro verso, poi, essa discrimina ingiustamente la condizione di chi, essendo stato ammesso a misura alternativa alla detenzione, non abbia subito la revoca della stessa: questi, infatti, è escluso dal beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva, pur avendo rispettato le prescrizioni di legge ed essendo dunque più meritevole di chi abbia subito la revoca della misura alternativa (che al contrario, in caso di accoglimento della presente istanza, potrebbe ottenere il beneficio *de quo*). Tale interpretazione appare in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione: se è vero, infatti, che tale principio è pur sempre rispettato quando siano diversamente disciplinate situazioni non identiche fra loro, è anche vero, però, che nel caso in esame la condizione del condannato cui sia stata revocata una misura alternativa è sì diversa, ma senz'altro in senso peggiorativo, rispetto a quella di chi, ammesso a misura alternativa, non ne abbia subito la revoca. Il primo, dunque, pur trovandosi in una situazione soggettivamente deteriore rispetto al secondo, potrebbe però ugualmente fruire del beneficio, con una vistosa ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto a chi, originariamente nella sua stessa condizione, abbia invece tenuto un comportamento osservante delle prescrizioni, come tale meritevole di maggiore tutela (senza tra l'altro dimenticare che, in tal modo, potrebbe essere addirittura legittimato il perverso «gioco» di provocare intenzionalmente la revoca della misura alternativa, soprattutto se diversa dall'affidamento in prova (la detenzione domiciliare e la semilibertà comportano limitazioni della libertà personale senz'altro più gravose rispetto a quelle rivenienti dal c.d. «indultino», al solo fine di ottenere successivamente la sospensione condizionata (la cui concessione è «automatica», una volta accertata la sussistenza dei presupposti «oggettivi» stabiliti dal legislatore), in palese contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena sancito dall'art. 27 comma 3 della Costituzione).

Ne consegue che il mancato inserimento, tra le cause ostative alla concessione del beneficio introdotto dalla legge n. 207/2003, delle ipotesi di cui al comma dell'art. 58-*quater* della legge n. 354/1975 (che vieta, nel caso di revoca di una delle misure alternative (ai sensi degli artt. 47 comma 11, 47-*ter* comma 6 e 51 comma 1 della legge n. 354/1975), la concessione di taluni benefici penitenziari), appare per un verso irragionevole (non appare infatti razionale un sistema che, a fronte di determinati comportamenti del condannato, gli neghi per un certo periodo alcuni benefici penitenziari (tra cui misure alternative recanti prescrizioni piuttosto restrittive della libertà personale, come la detenzione domiciliare e la semilibertà), ma nel contempo gli riconosca il diritto di ottenerne immediatamente un altro più favorevole (le prescrizioni inerenti alla sospensione condizionata, assimilabili a quelle dell'affidamento in prova, sono senz'altro più favorevoli di quelle inerenti alla detenzione domiciliare ed alla semilibertà) e per altro verso contrastante con i principi di uguaglianza e di finalità rieducativa della pena (la legge *de qua*, difatti, consente la concessione al condannato resosi responsabile di trasgressioni agli obblighi o addirittura di reati in corso di misura alternativa (cioè ad un soggetto rivelatosi *per facta concludentia* poco affidabile e non meritevole di trattamenti extramurari) di un beneficio che invece, contestualmente, nega recisamente al condannato che, essendo stato ammesso a misura alternativa e non avendo commesso violazioni, si presenta sicuramente come più meritevole).

Consequente a tanto che appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 3 lett. *d*) della legge n. 207/2003 nella parte in cui consente l'ammissione al beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva in favore dei condannati che precedentemente abbiano subito la revoca, per fatto colpevole (e cioè ai sensi dell'art. 51-*ter* dell' legge n. 354/1975), di una misura alternativa.

Va infine evidenziato che la sollevata questione di legittimità costituzionale rileva direttamente nel caso di specie, poiché dalla pronuncia su di essa dipende la decisione in ordine alla proposta istanza.

P. Q. M.

Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lett. d) della legge n. 207/2003, in riferimento agli artt. 3 e 27 comma 3, della Costituzione, nella parte in cui consente l'ammissione alla sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva dei condannati che abbiano precedentemente subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il procedimento avente ad oggetto l'istanza di sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva proposta da Carparelli Paolo, s.m.g. in relazione alla pena di cui alla sent. 3 novembre 1997 pret. Bari;

Riserva la definizione del predetto procedimento all'esito della decisione della Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due camere del parlamento.

Bari, 5 luglio 2004

Il magistrato di sorveglianza: firma illegibile

04C01186

N. 884

*Ordinanza del 12 agosto 2004 emessa dal Magistrato di sorveglianza di Bari
sull'istanza proposta da Pugliese Vincenzo*

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione (per i quali la sospensione non si applica) - Violazione del principio di finalità rieducativa della pena.

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d).
- Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma.

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Vista l'istanza di concessione del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva ai sensi della legge n. 207/2003 proposta da Pugliese Vincenzo nato a Barletta il 31 marzo 1975, det. presso la C.le Trani, ha emesso la seguente ordinanza.

Svolgimento del procedimento

Con ordinanza in data 7 giugno 2004 il magistrato di sorveglianza di Taranto concedeva al nominato in oggetto, la misura alternativa provvisoria della det. domiciliare, successivamente revocata con ordinanza T.S. Taranto in data 14 luglio 2004 (in atti), per violazioni al programma di trattamento.

Con istanza in data 21 luglio 2004, il detenuto ha chiesto di fruire del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva di cui alla legge n. 207/2003, con riferimento alla pena di cui al cumulo p.m. Trani 10 gennaio 2003 (decorrenza pena 3 novembre 2000; scadenza pena 12 febbraio 2006).

Motivi della decisione

Ritiene il decidente di dover sollevare la seguente questione di illegittimità costituzionale.

L'art. 1 comma 3, lett. *d*) della legge n. 207/2003 esclude dalla concessione del beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva le persone che, dopo la condanna, «siano state ammesse» alle misure alternative alla detenzione: espressione francamente ambigua, poiché non è affatto chiaro se essa riguardi solo i condannati che siano stati ammessi — e si trovino — in misura alternativa all'atto della decisione sull'istanza di sospensione condizionata *ex* legge n. 207/2003 ovvero anche i condannati che, dopo essere stati ammessi ad una misura alternativa alla detenzione, ne abbiano successivamente subito la revoca [è il caso del nominato in oggetto che — ammesso con ordinanza in data 7 giugno 2004 del magistrato di sorveglianza al beneficio della det. dom. provvisoria di li a poco subiva la revoca del beneficio con successiva ordinanza T.S. Taranto in data 14 luglio 2004 — il 21 luglio 2004 ha presentato, in relazione alla medesima condanna, istanza di sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva].

Ora, a consentire la concessione del beneficio nel caso di specie non pare sufficiente il disposto dell'art. 7 della legge n. 207/2003, a mente del quale «le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della medesima», poiché esso sembra avere solo il valore di «norma di chiusura», destinata ad individuare il criterio temporale per l'applicazione del beneficio di nuova istituzione, ma non anche di individuare le condizioni sostanziali, soggettive ed oggettive, per la concessione o il diniego del beneficio, che sono invece previste dall'art. 1 della legge in questione. E la lettera *d*) di tale ultimo articolo prevede appunto, tra le condizioni ostative, l'ammissione del condannato ad una misura alternativa alla detenzione, ma non anche l'attualità di tale condizione: pertanto, la condizione ostativa ben potrebbe ritenersi integrata anche nei confronti dei condannati che, successivamente all'ammissione ad una misura alternativa, ne abbiano subito la revoca.

Una diversa interpretazione della norma — fondata sul dato meramente letterale — appare in contrasto con la Costituzione, perché ancora ad un dato meramente temporale (essere o meno sottoposto a misura alternativa alla data di entrata in vigore della legge) l'ammissione al beneficio, la cui applicazione risulterebbe in tal modo dipendente da una circostanza meramente aleatoria, in violazione dunque del principio di ragionevolezza.

Per altro verso, poi, essa discrimina ingiusta mente la condizione di chi, essendo stato ammesso a misura alternativa alla detenzione, non abbia subito la revoca della stessa: questi, infatti, è escluso dal beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva, pur avendo rispettato le prescrizioni di legge ed essendo dunque più meritevole di chi abbia subito la revoca della misura alternativa (che al contrario, in caso di accoglimento della presente istanza, potrebbe ottenere il beneficio *de quo*). Tale interpretazione appare in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione: se è vero, infatti che tale principio è pur sempre rispettato quando siano diversamente disciplinate situazioni non identiche fra loro, è anche vero, però, che nel caso in esame la condizione del condannato cui sia stata revocata una misura alternativa è sì diversa, ma senz'altro in senso peggiorativo, rispetto a quella di chi, ammesso a misura alternativa, non ne abbia subito la revoca. Il primo, dunque, pur trovandosi in una situazione oggettivamente peggiore rispetto al secondo, potrebbe però ugualmente fruire del beneficio, con una vistosa ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto a chi, originariamente nella sua stessa condizione, abbia invece tenuto un comportamento osservante delle prescrizioni, come tale meritevole di maggiore tutela [senza tra l'altro dimenticare che, in tal modo, potrebbe essere addirittura legittimato il perverso “gioco” di provocare intenzionalmente la revoca della misura alternativa, soprattutto se diversa dall'affidamento in prova (la detenzione domiciliare e la semilibertà comportano limitazioni della libertà personale senz'altro più gravose rispetto a quelle rivenienti dal c.d. «indultino»), al solo fine di ottenere successivamente la sospensione condizionata (la cui concessione è «automatica», una volta accertata la sussistenza dei presupposti «oggettivi» stabiliti dal legislatore), in palese contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena sancito dall'art. 27, terzo comma della Costituzione].

Ne consegue che il mancato inserimento, tra le cause ostative alla concessione del beneficio introdotto dalla legge n. 207/2003, delle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 58-*quater* della legge n. 354/1975 [che vieta, nel caso di revoca di una delle misure alternative (ai sensi degli artt. 47 comma 11, 47-*ter* comma 6 e 51 comma 1 della legge n. 354/1975), la concessione di taluni benefici penitenziari], appare per un verso irragionevole [non appare infatti razionale un sistema che, a fronte di determinati comportamenti del condannato, gli neghi per un certo periodo alcuni benefici penitenziari (tra cui misure alternative recanti prescrizioni piuttosto restrittive della libertà personale, come la detenzione domiciliare e la semilibertà), ma nel contempo gli riconosca il diritto di ottenerne immediatamente un altro più favorevole (le prescrizioni inerenti alla sospensione condizionata, assimilabili a quelle dell'affidamento in prova, sono senz'altro più favorevoli di quelle inerenti alla detenzione domiciliare ed alla semilibertà)] e per altro verso contrastante con i principi di uguaglianza e di finalità rieducativa della pena [la legge *de qua*, difatti, consente la concessione al condannato resosi responsabile di trasgressioni agli obblighi o addirittura di reati in corso di misura alternativa (cioè ad un soggetto rivelatosi *per facta concludentia* poco affidabile e non meritevole di trattamenti extramurari) di un beneficio che invece, contestualmente, nega decisamente al condannato che, essendo stato ammesso a misura alternativa e non avendo commesso violazioni, si presenta sicuramente come più meritevole].

Consegue a tanto che appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 3 lett. *d*) della legge n. 207/2003 nella parte in cui consente l'ammissione al beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva in favore dei condannati che precedentemente abbiano subito la revoca, per fatto colpevole (e cioè ai sensi dell'art. 51-*ter* della legge n. 354/1975), di una misura alternativa.

Va infine evidenziato che la sollevata questione di legittimità costituzionale rileva direttamente nel caso di specie, poiché dalla pronuncia su di essa dipende la decisione in ordine alla proposta istanza.

P. Q. M.

Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lett. d) della legge n. 207/2003, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma della Costituzione, nella parte in cui consente l'ammissione alla sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva dei condannati che abbiano precedentemente subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il procedimento avente ad oggetto l'istanza di sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva proposta da Pugliese Vincenzo, s.m.g. in relazione alla pena di cui al provvedimento di cumulo p.m. di Trani 10 gennaio 2003;

Riserva la definizione del predetto procedimento all'esito della decisione della Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bari, addì 12 agosto 2004

Il magistrato di sorveglianza: DALOISO

N. 885

*Ordinanza del 23 luglio 2004 emessa dal Magistrato di sorveglianza di Bari
sull'istanza proposta da Calabrese Rocco*

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione (per i quali la sospensione non si applica) - Violazione del principio di finalità rieducativa della pena.

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d).
- Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma.

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Vista l'istanza di concessione del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva ai sensi della legge n. 207/2003 proposta da Calabrese Rocco nato a Bari l'8 settembre 1981, det. presso la Casa circondariale di Bari, ha emesso la seguente ordinanza.

Svolgimento del procedimento

Con provvedimento in data 29 gennaio 2004 la Proc. Trib. Bari disponeva la prosecuzione della pena in regime di arresti domiciliari art. 656, comma 10 c.p.p., successivamente revocata con ordinanza T.S. Bari in data 6 luglio 2004 (in atti), per violazioni al programma di trattamento nelle more della decisione del T.S.

Con istanza in data //, il detenuto ha chiesto di fruire del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva di cui alla legge n. 207/2003, con riferimento alla pena di cui alla sentenza C.A. Bari 13 novembre 2002 (decorrenza pena 5 febbraio 2002; scadenza pena 22 maggio 2005).

Motivi della decisione

Ritiene il decidente di dover sollevare la seguente questione di illegittimità costituzionale.

L'art. 1 comma 3 lett. d) della legge n. 207/2003 esclude dalla concessione del beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva le persone che, dopo la condanna, «siano state ammesse» alle misure alternative alla detenzione: espressione francamente ambigua, poiché non è affatto chiaro se essa riguardi solo i condannati che siano stati ammessi — e si trovino — in misura alternativa all'atto della decisione sull'istanza di sospensione condizionata *ex* legge n. 207/2003 ovvero anche i condannati che, dopo essere stati ammessi ad una misura alternativa alla detenzione, ne abbiano successivamente subito la revoca [è il caso del nominato in oggetto che — ammesso con provvedimento in data 29 gennaio 2004 della Procura Tribunale di Bari alla misura degli arresti domiciliari di li a poco subiva la revoca del beneficio con successiva ordinanza T.S. Bari in data 6 luglio 2004 il 22 luglio 2004 ha presentato, in relazione alla medesima condanna, istanza di sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva].

Ora, a consentire la concessione del beneficio nel caso di specie non pare sufficiente il disposto dell'art. 7 della legge n. 207/2003, a mente del quale «le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della medesima» poiché esso sembra avere solo il valore di «norma di chiusura», destinata ad individuare il criterio temporale per l'applicazione del beneficio di nuova istituzione, ma non anche di individuare le condizioni sostanziali, soggettive per la concessione o il diniego del beneficio, che sono invece previste dall'art. 1 della legge in questione. E la lettera d) di tale ultimo articolo prevede appunto, tra le condizioni ostative, l'ammissione del condannato

ad una misura alternativa alla detenzione, ma non anche l'attualità di tale condizione: pertanto, la condizione ostativa ben potrebbe ritenersi integrata anche nei confronti dei condannati che, successivamente all'ammissione ad una misura alternativa, ne abbiano subito la revoca.

Una diversa interpretazione della norma — fondata sul dato meramente letterale — appare in contrasto con la Costituzione, perché ancora ad un dato meramente temporale (essere o meno sottoposto a misura alternativa alla data di entrata in vigore della legge) l'ammissione al beneficio, la cui applicazione risulterebbe in tal modo dipendente da una circostanza meramente aleatoria, in violazione dunque del principio di ragionevolezza.

Per altro verso, poi, essa discrimina ingiustamente la condizione di chi, essendo stato ammesso a misura alternativa alla detenzione, non abbia subito la revoca della stessa: questi, infatti, è escluso dal beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva, pur avendo rispettato le prescrizioni di legge ed essendo dunque più meritevole di chi abbia subito la revoca della misura alternativa (che al contrario, in caso di accoglimento della presente istanza, potrebbe ottenere il beneficio *de quo*). Tale interpretazione appare in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione: se è vero, infatti che tale principio è pur sempre rispettato quando siano diversamente disciplinate situazioni non identiche fra loro, è anche vero, però, che nel caso in esame la condizione del condannato cui sia stata revocata una misura alternativa è stata sì diversa, ma senz'altro in senso peggiorativo, rispetto a quella di chi, ammesso a misura alternativa, non ne abbia subito la revoca. Il primo, dunque, pur trovandosi in una situazione oggettivamente deteriore rispetto al secondo, potrebbe però ugualmente fruire del beneficio, con una vistosa ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto a chi, originariamente nella sua stessa condizione, abbia invece tenuto un comportamento osservante delle prescrizioni, come tale meritevole di maggiore tutela [senza tra l'altro dimenticare che, in tal modo, potrebbe essere addirittura legittimato il perverso "gioco" di provocare intenzionalmente la revoca della misura alternativa, soprattutto se diversa dall'affidamento in prova (la detenzione domiciliare e la semilibertà comportano limitazioni della libertà personale senz'altro più gravose rispetto a quelle rivenienti dal c.d. «indultino»), al solo fine di ottenere successivamente la sospensione condizionata (la cui concessione è «automatica», una volta accertata la sussistenza dei presupposti «oggettivi» stabiliti dal legislatore), in palese contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena sancito dall'art. 27 terzo comma della Costituzione].

Ne consegue che il mancato inserimento, tra le cause ostative alla concessione del beneficio introdotto dalla legge n. 207/2003, delle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 58-*quater* della legge n. 354/1975 [che vieta, nel caso di revoca di una delle misure alternative (ai sensi degli artt. 47 comma 11, 47-*ter* comma 6 e 51 comma 1 della legge n. 354/1975), la concessione di taluni benefici penitenziari], appare per un verso irragionevole [non appare infatti razionale un sistema che, a fronte di determinati comportamenti del condannato, gli neghi per un certo periodo alcuni benefici penitenziari (tra cui misure alternative recanti prescrizioni piuttosto restrittive della libertà personale, come la detenzione domiciliare e la semilibertà), ma nel contempo gli riconosca il diritto di ottenerne immediatamente un altro più favorevole (le prescrizioni inerenti alla sospensione condizionata, assimilabili a quelle dell'affidamento in prova, sono senz'altro più favorevoli di quelle inerenti alla detenzione domiciliare ed alla semilibertà)] e per altro verso contrastante con i principi di uguaglianza e di finalità rieducativa della pena [la legge *de qua*, difatti, consente la concessione al condannato resosi responsabile di trasgressioni agli obblighi o addirittura di reati in corso di misura alternativa (cioè ad un soggetto rivelatosi per *facta concludentia* poco affidabile e non meritevole di trattamenti extramurari) di un beneficio che invece, contestualmente, nega decisamente al condannato che, essendo stato ammesso a misura alternativa e non avendo commesso violazioni, si presenta sicuramente come più meritevole].

Consegue a tanto che appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 3 lett. *d*) della legge n. 207/2003 nella parte in cui consente l'ammissione al beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva in favore dei condannati che precedentemente abbiano subito la revoca, per fatto colpevole (e cioè ai sensi dell'art. 51-*ter* della legge n. 354/1975), di una misura alternativa.

Va infine evidenziato che la sollevata questione di legittimità costituzionale rileva direttamente nel caso di specie, poiché dalla pronuncia su di essa dipende la decisione in ordine alla proposta istanza.

P. Q. M.

Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lett. d) della legge n. 207/2003, in riferimento agli artt. 3 e 27 terzo comma della Costituzione, nella parte in cui consente l'ammissione alla sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva dei condannati che abbiano precedentemente subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il procedimento avente ad oggetto l'istanza di sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva proposta da Calabrese Rocco, s.m.g. in relazione alla pena di cui alla sentenza C.A. Bari 13 novembre 2002;

Riserva la definizione del predetto procedimento all'esito della decisione della Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bari, addì 23 luglio 2004

Il magistrato di sorveglianza: MAFFEI

04C1188

N. 886

*Ordinanza del 14 luglio 2004 emessa dal T.a.r. del Lazio
sul ricorso proposto da Severini Giuseppe ed altri contro Presidenza del Consiglio dei ministri*

Consiglio di Stato - Consiglieri vincitori di concorso - Trattamento economico - Benefici attribuiti dal nono comma dell'art. 4 della legge n. 425/1984 - Previsione con norma d'interpretazione autentica dell'abrogazione di detta disposizione dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 333/1992, convertito in legge n. 350/1992 - Previsione della perdita di efficacia dei provvedimenti e delle decisioni di autorità giurisdizionali adottati in difformità dalla predetta interpretazione - Violazione del diritto di difesa e del principio di tutela giurisdizionale - Incidenza sulla funzione del Consiglio di Stato di assicurare la tutela della giustizia nell'amministrazione - Incidenza sul giudicato formatosi sui ricorsi straordinari.

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 50, comma 4, penultimo ed ultimo periodo.
- Costituzione, artt. 3, 24, 100, 103 e 113.

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3625/2003 Reg. Gen., proposto da Severini Giuseppe, Maruotti Luigi, Volpe Carmine, Cirillo Giampiero Paolo, Carbone Luigi, Barra Caracciolo Luciano, Botto Alessandro, De Nictolis Rosanna e Lipari Marco, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Celestino Biagini, contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato per l'annullamento:

della nota della Presidenza del Consiglio dei ministri del 3 febbraio 2003 che ha respinto, previo riesame, le istanze di esecuzione presentate dagli interessati con riferimento alle decisioni del Presidente della Repubblica del 27 settembre 1999 loro relative;

ove occorra, di ogni altro atto di mancata esecuzione delle suddette decisioni, e per la condanna della Presidenza del Consiglio dei ministri a corrispondere ai ricorrenti le somme indicate negli schemi trasmessi dalla segreteria generale del Consiglio di Stato in allegato alla nota n. 2383 del 26 agosto 2002, o, in alternativa, al risarcimento dei danni loro cagionati rendendosi inadempiente al dovere di dare tempestiva esecuzione alle medesime decisioni del Capo dello Stato o, in estremo subordine, perché sia sollevato un conflitto di attribuzione nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 100, comma 3, Cost.).

Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;
Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle loro rispettive ragioni;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla pubblica udienza del 31 marzo 2004 il relatore ed altresì gli avvocati Biagini e Bacosi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con il ricorso in esame, notificato in data 2 aprile 2003 e depositato il successivo giorno 9, i nominati in epigrafe esponevano:

di essere vincitori dei rispettivi concorsi a consigliere di Stato;

di avere a suo tempo richiesto all'Amministrazione di appartenenza di effettuare il ricalcolo dei loro trattamenti economici in applicazione della disciplina di cui all'art. 4, comma 9, della legge n. 425 del 1984 (norma che sarebbe stata in seguito abrogata dall'art. 50 della legge n. 388 del 2000);

di avere in un secondo tempo proposto ricorsi straordinari avverso gli atti con i quali la Presidenza del Consiglio dei ministri aveva respinto le loro istanze;

che i loro ricorsi erano stati accolti su conforme parere del Consiglio di Stato del 12 febbraio 1998 con decisioni del Presidente della Repubblica in data 27 settembre 1999, le quali avevano dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di determinare i trattamenti economici dei ricorrenti in applicazione della norma già detta, tenendo conto del superiore trattamento spettante ai colleghi che li seguivano nel ruolo dei consiglieri di Stato (con decorrenza dalle date in cui si erano verificati i relativi presupposti), ed altresì l'obbligo di pagare le differenze retributive arretrate con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali;

che la Presidenza del Consiglio aveva, tuttavia, ommesso di dare seguito a tali decisioni, limitandosi ad emanare, in data 13 luglio 2000, degli atti che davano una «parzialissima» esecuzione a quattro soltanto di esse;

che gli interessati avevano proposto, allora, un ricorso per l'esecuzione del giudicato, il quale, pur avendo trovato accoglimento da parte del Consiglio di Stato, era però conclusivamente sfociato in una sentenza di annullamento della decisione da questo adottata da parte della suprema Corte di cassazione per difetto di giurisdizione;

che, infine, dietro impulso di ulteriori istanze di esecuzione avanzate da parte degli stessi interessati la Presidenza del Consiglio aveva emesso la nota del 3 febbraio 2003 in epigrafe (dopo che la segreteria generale del Consiglio di Stato le aveva trasmesso, con la nota n. 2383/2002, gli schemi aggiornati dei rispettivi decreti individuali), con la quale aveva respinto le nuove richieste degli istanti opponendo loro il disposto dell'art. 50, comma 4, della legge 388 del 2000.

Tanto premesso, i ricorrenti con il presente gravame impugnavano tale nota della Presidenza del Consiglio del 3 febbraio 2003 domandando la condanna dell'Amministrazione a corrispondere loro le somme indicate negli schemi trasmessi dagli uffici del Consiglio di Stato con la nota n. 2383/2002, o, in alternativa, al risarcimento dei danni loro cagionati mediante l'inadempimento del dovere di dare tempestiva esecuzione alle suddette decisioni del Presidente della Repubblica; in estremo subordine, veniva richiesto che fosse sollevato un conflitto di attribuzione nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'alt. 100, comma 3, Cost. A fondamento del ricorso venivano articolati motivi così rubricati:

1) violazione dell'art. 50, comma 4, della legge n. 388 del 2000, degli artt. 15 e 8 del d.lgs. n. 1199 del 1971, nonché dell'alt. 2909 cod. civ., dell'art. 395, n. 5 cod. proc. civ. e dell'art. 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

2) violazione dell'alt. 50, ultima parte del comma 4, legge cit.;

3) questioni di costituzionalità;

4) difetto di motivazione in relazione alla domanda di risarcimento dei danni; violazione dell'art. 1218 cod. civ.; domanda di liquidazione;

5) istanza di proposizione di conflitto di attribuzione.

L'Amministrazione intimata si costituiva in giudizio per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato eccedendo l'inammissibilità del ricorso sia a causa della sua proposizione in forma collettiva, sia per l'inoppugnabilità dei dd.p.c.m. del 13 luglio 2000; del ricorso veniva altresì dedotta, in ogni caso, l'infondatezza nel merito.

Gli interessati controdeducevano alle obiezioni avversarie ed approfondivano le proprie tesi con due successive memorie e conclusive nate, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 31 marzo 2004 la causa è stata trattenuta in decisione.

D I R I T T O

1. L'oggetto sostanziale della controversia si identifica nella pretesa degli interessati di ottenere, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, la piena esecuzione dei decreti del Presidente della Repubblica del 27 settembre 1999 che, in accoglimento dei loro pregressi ricorsi straordinari, hanno dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di determinare i trattamenti economici di loro pertinenza alla stregua dell'art. 4, comma 9, della legge n. 425 del 1984, tenendo conto del superiore trattamento spettante ai colleghi che li seguivano nel ruolo dei consiglieri di Stato, ed accertato l'ulteriore suo obbligo di pagare loro le differenze retributive arretrate con gli accessori di legge.

Allo stesso fine dell'esecuzione delle predette decisioni giustiziali gli interessati hanno in precedenza già esperito un ricorso per l'esecuzione del giudicato. Questo, peraltro, pur avendo trovato accoglimento da parte del Consiglio di Stato (IV, n. 6695 del 15 dicembre 2000), ha poi dato adito ad una sentenza di annullamento della relativa pronuncia ad opera della suprema Corte di cassazione per difetto di giurisdizione (SS.UU. civili, n. 15978 del 18 dicembre 2001).

2. Il tribunale deve preliminarmente intrattenersi sulle eccezioni in rito opposte dall'Avvocatura generale dello Stato.

2.a. Questa ha eccepito in primo luogo l'inammissibilità del ricorso in ragione del suo esperimento in forma collettiva, traendo spunto dalla diversità ed autonomia delle posizioni individuali dei singoli ricorrenti.

È però agevole replicare che l'atto introduttivo del presente giudizio non solo mira ad ottenere l'esecuzione di un provvedimento unitario, la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri del 3 febbraio 2003 che ha respinto, e proprio cumulativamente, le ultime istanze di esecuzione presentate dagli interessati.

Non soltanto, quindi, non è ravvisabile tra questi ultimi alcuna possibilità di conflitto di interessi, ma le rispettive domande giudiziali, che importano la soluzione di identiche questioni, sono avvinte da una piena comunanza sostanziale di *petitum* e *causa petendi*. Il che è quanto basta, per pacifica giurisprudenza (*cf.* ad es. C.d.S., IV, n. 146, dell'11 febbraio 1999), per ritenere ammissibile, pur in presenza di posizioni individuali autonome e scindibili, la proposizione di un ricorso in forma collettiva.

2.b. La difesa erariale fa derivare l'inammissibilità del ricorso, inoltre, dall'assunto dell'intervenuta consolidazione dei decreti del 13 luglio 2000 con i quali la Presidenza del Consiglio aveva inteso conformarsi alle decisioni di accoglimento — secondo i ricorrenti così attuate, peraltro, solo in minima parte — dei ricorsi straordinari in questione.

Ad avviso dell'Avvocatura i detti decreti avrebbero dovuto formare materia di un immediato ricorso impugnatorio in sede ordinaria o straordinaria, in mancanza del quale — gli interessati, come si è detto in narrativa, hanno proposto all'epoca un semplice ricorso per l'ottemperanza al giudicato — le loro statuizioni sarebbero diventate definitive ed incontestabili.

Neppure questa eccezione può essere condivisa.

Tanto i precedenti ricorsi straordinari, con le decisioni che li hanno accolti, quanto questo gravame giurisdizionale, riguardano la materia del trattamento retributivo, ambito nel quale l'Amministrazione non dispone, secondo la disciplina positiva, di poteri autoritativi di sorta (ma esistono soltanto — e quando, naturalmente, ne sussistano i presupposti — diritti e correlativi obblighi, e comunque atti amministrativi di natura solo paritetica).

Ciò posto, appare evidente come gli interessati, mediante le decisioni del Capo dello Stato del 27 settembre 1999, si siano visti riconoscere nella detta materia delle posizioni di diritto soggettivo, che la Presidenza del Consiglio con i suoi atti del 13 luglio 2000 non aveva il potere di ridefinire autoritativamente e quindi, in tesi, di degradare. Di qui la conclusione obbligata dell'insussistenza dell'onere, ipotizzato dalla difesa dell'Amministrazione, di un'immediata impugnazione dei decreti del 13 luglio 2000, trattandosi di atti sprovvisti di indole imperativa.

Non senza dire, infine, che comunque la nota del 3 febbraio 2003 in epigrafe ha operato un riesame dell'oggetto di tali precedenti determinazioni, come risulta, oltre che dal suo testo letterale, dall'analisi da essa recata della nuova normativa intervenuta in materia, ed infine dalla circostanza dell'essere stata esperita un'apposita nuova istruttoria sulla spesa. Sicché i termini per ricorrere sarebbero stati, in ogni caso, riaperti.

Anche questa seconda eccezione, pertanto, si rivela per ogni verso priva di consistenza.

2.c. La difesa dell'Amministrazione assume poi che non esisterebbe un effettivo interesse dei sunnominati al ricorso, in quanto, anche in ipotesi di annullamento dei decreti della Presidenza del Consiglio del 3 febbraio 2003 e del 13 luglio 2000, per determinare il trattamento economico di pertinenza dei ricorrenti sarebbe inevitabile fare i conti con il comma 4 dell'art. 50 della legge n. 388 del 2000, che da parte sua vanificherebbe anche i pur limitati vantaggi fin qui ricavati da taluni degli interessati in sede di esecuzione delle precedenti decisioni giurisdizionali. Appare però evidente come l'eccezione non tenga in alcun conto il dato per cui gli autori del presente ricorso mirano proprio a sottrarsi alla sfera di operatività di quest'ultima norma, vuoi a livello interpretativo, vuoi attraverso l'auspicato intervento della Corte costituzionale. Onde anche questa eccezione si manifesta priva di pregio.

2.d. Deve essere fatto infine notare, per completezza, che la circostanza che gli interessati abbiano scelto, in origine, di fare valere le proprie ragioni attraverso la via del ricorso straordinario non inibiva loro la possibilità di adire in seguito un organo giurisdizionale, quale il tribunale, al fine di ottenere la compiuta esecuzione delle favorevoli decisioni ottenute in quella prima sede.

La giurisprudenza non mostra incertezze sulla cogenza della decisione emessa sul ricorso straordinario per la p.a., ravvisando a carico di questa l'obbligo di darvi esecuzione (v. ad es. c.d.s., V, n. 577 del 5 ottobre 1987; IV, n. 1302 del 16 ottobre 1998 e n. 5393 del 22 settembre 2003): e da questo presupposto fa derivare il corollario che l'amministrato, allo scopo di far valere la pretesa alla puntuale esecuzione della pronuncia giurisdizionale, può avvalersi — in particolare — dello strumento dell'impugnativa del silenzio-rifiuto formatosi sulla diffida a provvedere, ovvero della diretta impugnazione dell'atto emesso dall'Amministrazione che si presenti elusivo o palesemente in contrasto con la decisione presidenziale (T.a.r. Lazio, II, n. 215 del 14 gennaio 2004; T.a.r. Puglia, Bari, II, n. 217 del 28 febbraio 1997; T.a.r. Sicilia, Catania, II, n. 1606 del 16 ottobre 2003). Con il che, dunque, la giurisprudenza esclude che a chi persegue l'esecuzione di una decisione giurisdizionale l'accesso alla tutela giurisdizionale vera e propria possa essere negato opponendogli il canone dell'*electa una via non datur recursus ad alteram*, indirizzo in armonia con la tradizionale acquisizione per cui il principio di alternatività fra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario, dato il suo carattere limitativo dell'esercizio del diritto di azione, non è suscettibile di applicazione analogica, ma opera nel solo caso, contemplato dagli artt. 8, comma 2, del d.P.R. n. 1199 del 1971, e 20, comma 3, della legge n. 1034/1971, di impugnative aventi ad oggetto il medesimo atto (cfr. ad es. c.d.s., A.P., n. 5 del 15 marzo 1989).

3. Rispetto al merito della causa riveste valore centrale la previsione dell'art. 50, comma 4, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (la legge finanziaria per l'anno 2001).

La norma, il cui disposto è stato richiamato a base dell'impugnata nota reiettiva delle istanze dei ricorrenti, nella parte di interesse recita: «Il nono comma dell'art. 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si intende abrogato dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge

n. 359 del 1992, e perdono ogni efficacia i provvedimenti e le decisioni di autorità giurisdizionali comunque adottati difformemente dalla predetta interpretazione dopo la data suindicata. In ogni caso non sono dovuti e non possono essere eseguiti pagamenti sulla base dei predetti decisioni o provvedimenti».

Ora, ad avviso del tribunale correttamente la Presidenza del Consiglio dei ministri ha ritenuto che questa norma si opponesse all'accoglimento delle richieste di parte («Considerato che l'art. 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha interpretato retroattivamente l'art. 4, nono comma, della legge n. 425 del 1984, nel senso che esso va considerato abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 333 del 1992; Considerato che il medesimo art. 50, ultima parte del comma 4, ha disposto che sono venuti meno gli effetti degli atti e delle decisioni giurisdizionali rese in applicazione dell'art. 4, nono comma, della legge n. 425 del 1984, senza eccettuare le decisioni del Presidente della Repubblica di accoglimento di ricorsi straordinari ...»).

3.a. Con il ricorso in esame è stato sostenuto il contrario, prospettando la tesi che la nuova norma riguarderebbe i ricorrenti soltanto *de futuro* ed entro ben ristretti limiti: vale a dire che essa sarebbe applicabile loro solo nel senso che, qualora dopo la data del 1° gennaio 2001 si verificasse la nomina di un Consigliere di Stato avente uno stipendio maggiore, il trattamento economico di essi ricorrenti non potrebbe comunque più giovarsene.

A sostegno della loro tesi gli interessati hanno addotto l'avvenuta formazione, sulle decisioni del Capo dello Stato da loro ottenute, di una situazione di «giudicato amministrativo sostanziale», e si sono richiamati ai principi generali sui rapporti tra cosa giudicata e leggi successive retroattive (svolgendo argomenti che troveranno specifica considerazione *infra*, al n. 4, dove si dirà della dubbia compatibilità della norma sopravvenuta con i principi costituzionali) e al canone dell'interpretazione *secundum constitutionem*.

A loro avviso l'amministrazione avrebbe dato un'interpretazione errata allo *jus superveniens*. Ciò in quanto una misura eccezionale, quale la cancellazione *ope legis* degli effetti prodotti da decisioni del Capo dello Stato ormai immutabili, avrebbe dovuto essere necessariamente prevista in maniera chiara ed espressa, non potendo in mancanza di tanto essere ascritto al legislatore un intento che verrebbe a trovarsi in conflitto con la Carta.

In ricorso sono stati inoltre richiamati i lavori preparatori della Camera dei deputati e del Senato. Nel corso della discussione del disegno di legge, si è detto, era stata prospettata la possibilità che la nuova norma venisse intesa nel senso di incidere su posizioni individuali come quelle degli attuali ricorrenti: e proprio in senso contrario ad una simile eventualità si era espresso al Senato il Ministro della funzione pubblica (annunciando una modifica del testo, che peraltro non consta essere stata apportata), e la Camera aveva approvato l'ordine del giorno n. 38 del 22 dicembre 2000 impegnando il Governo a dare applicazione alla norma nel senso di fare salve le decisioni irrevocabili già formatesi.

3.b. Come si è premesso, tuttavia, l'interpretazione proposta dalla parte ricorrente non può essere accolta.

La norma del cui significato si tratta, infatti, non solo non enuncia la salvezza che nel ricorso viene rivendicata, ma lascia chiaramente intendere di non volerla riconoscere né osservare.

Come viene ricordato anche nell'atto introduttivo, il canone dell'interpretazione conforme a Costituzione può trovare applicazione soltanto ove il testo letterale di un precetto renda praticabile una pluralità di percorsi ermeneutici. Ma è proprio questo presupposto a fare difetto nel caso concreto, poiché la norma in discussione mostra un testo che è incompatibile con la lettura che ne viene proposta dai ricorrenti, e con ogni altra interpretazione che si differenzi da quella da loro avversata. E questa circostanza esclude altresì che possa attribuirsi rilievo alle suesposte indicazioni dei lavori preparatori, le quali non possono che risultare recessive al cospetto di un testo letterale che da loro diverga, come è il caso di quello in esame (*cf.* Cass. civ., I, n. 2230 del 27 febbraio 1995; III, n. 3550 del 21 maggio 1988; Sez. lavoro, n. 3276 dell'8 giugno 1979).

A conforto, invero, dell'interpretazione data dalla Presidenza del Consiglio con la sua ultima nota, stanno in particolare i seguenti elementi: il binomio «i provvedimenti e le decisioni», il quale compare nel penultimo periodo del citato nono comma e si trova anche ribadito nell'ultimo; la precisazione legislativa per cui la prevista perdita di efficacia vale per gli uni e per le altre, per il solo fatto di essere stati «comunque adottati difformemente dalla predetta interpretazione dopo la data suindicata»; infine, e soprattutto, la prescrizione conclusiva per cui «in ogni caso» dai titoli indicati non potranno sortire pagamenti. E ciò è quanto basta per convincersi dell'impraticabilità dell'itinerario ermeneutico patrocinato dai ricorrenti.

3.c. La norma indicata, pertanto, vanificando le decisioni giustiziali che sono state rese a suo tempo in favore dei ricorrenti, con la propria portata interdittiva impedisce alle pretese di parte di avere un qualsiasi corso. E con

ciò preclude al Tribunale di accedere al problema di merito che gli stessi interessati vorrebbero vedere in questa sede risolto, il quale richiederebbe di accertare la correttezza e completezza dell'esecuzione fin qui data alle decisioni del Capo dello Stato del 27 settembre 1999.

4. Questa norma presta però il fianco ai dubbi di costituzionalità avanzati con il terzo motivo di ricorso con riferimento agli artt. 3, 24, 100, 103 e 113 della Carta, con la conseguenza che le relative questioni dovranno essere sottoposte al vaglio della Corte costituzionale.

Da parte dei ricorrenti si assume che il legislatore, incorrendo in un eccesso di potere, avrebbe inammissibilmente inciso su decisioni ormai immutabili ed irrevocabili emesse dal Capo dello Stato in regime di alternatività rispetto al ricorso giurisdizionale, le quali avevano accertato l'avvenuta lesione di diritti soggettivi. Premesso, infatti, che non è consentito al legislatore travolgere dei giudicati, viene dedotto che sarebbe propria delle predette decisioni una forza e funzione equivalente a quella delle vere e proprie sentenze, e che comunque sarebbe irragionevole un trattamento differenziato, sul punto, dei due tipi di titoli, come pure dei soggetti che li abbiano ottenuti.

4.a. La base di partenza del ragionamento che occorre svolgere consiste, quindi, in ciò, che la giurisprudenza costituzionale è attestata nel senso che la portata retroattiva delle norme di interpretazione autentica incontra, tra i diversi limiti, «quello della tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico, e quello del rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (ciò che vieta di intervenire per annullare gli effetti del giudicato o di incidere intenzionalmente su concrete fattispecie *sub judice*)» C. cost., n. 525 del 22 novembre 2000.

La Corte ha invero censurato anche di recente gli interventi legislativi con i quali, oltre a crearsi una regola astratta operando sul piano delle fonti, vengono investite anche delle sentenze già passate in giudicato, con il risultato di precludere la loro esecuzione, ed ha ravvisato nell'incidenza della nuova norma su situazioni coperte da giudicato una lesione dei principi che governano i rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale, oltre che delle disposizioni relative alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi (n. 374 del 27 settembre 2000; *cf.* anche, ad es., la n. 15 del 19 gennaio 1995).

Alla stregua della giurisprudenza costituzionale sembra, dunque, corretto dire che lo *jus superveniens* non possa travolgere delle situazioni regolate da giudicato.

Anche l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, del resto, ha avuto modo di osservare che il contenuto pre-cettivo del giudicato amministrativo, come di quello civile, costituisce un modo di essere necessario e non più mutabile della realtà giuridica, ormai definitivamente cristallizzato nella pronuncia giurisdizionale (anche se questa avesse per avventura travisato le norme da applicare al caso concreto). La garanzia costituzionale della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi di cui agli artt. 24 e 113 della Carta non riguarda, infatti, il solo diritto di adire il giudice, ma comprende anche e soprattutto il diritto di ottenere da questi una statuizione definitiva ed immutabile (l'unica realmente satisfattiva della pretesa azionata in giudizio). È stato pertanto concluso che «l'immutabilità del giudicato non può cedere di fronte a norme sopravvenute aventi efficacia retroattiva», giacché diversamente «sarebbe consentito al legislatore vanificare in ogni momento la funzione propria della Magistratura (...) rendendo aleatoria ... quella tutela giurisdizionale che costituisce un fondamentale diritto assicurato al singolo dalla Costituzione, tutela che non può dirsi tale se non è completa (artt. 24 e 113 Cost.) e indipendente dalla ingerenza di ogni altro potere (artt. 101 e 104 Cost.)» (c.d.s., A.P., n. 4 del 21 febbraio 1994).

4.b. Ebbene, la condizione giuridica del provvedimento decisorio di un ricorso straordinario, pur non presentandosi identica a quella propria della sentenza, è comunque ampiamente suscettibile, per i significativi tratti di affinità esistenti tra loro, di esserle raffrontata.

Esistono, infatti, molteplici elementi deponenti nel senso che il Capo dello Stato, allorché con la decisione di sua competenza aderisca al parere reso nel procedimento dal Consiglio di Stato, cooperi all'esplicazione di una funzione essenzialmente giurisdizionale, limitandosi ad un ruolo formale di esternazione del relativo *decisum* tecnico.

È pur vero, poi, che l'autorità di vertice non è vincolata in modo assoluto ad uniformarsi al parere rimesso dal Consiglio di Stato, e potrebbe quindi, in teoria, risolvere la controversia anche secondo criteri diversi da quelli consistenti nella pura e semplice applicazione delle norme di diritto (come ha ricordato anche la S.C. con la sentenza n. 15978/2001 cit.). Ciò, tuttavia, altro non pare significare se non che, negli eccezionali casi in cui questo avvenga (tra i quali non rientra quello corrente), la soluzione della controversia troverebbe allora definizione,

attraverso la sottoposizione della fattispecie al Consiglio dei ministri, mediante l'esplicazione della funzione di alta amministrazione, la quale può innestarsi nel procedimento in discorso — ed è questa la peculiarità che la materia possiede — facendo deviare il suo corso dagli ordinari binari pienamente giuridici e para-giurisdizionali sui quali esso è comunque per regola strutturalmente e funzionalmente impiantato, sottraendogli così, in tali soli casi, la sua normale natura.

Non è casuale che la decisione giustiziale conforme al parere non sia mai stata ritenuta impugnabile con un ulteriore ricorso al Capo dello Stato o con un normale gravame giurisdizionale (potendo esserne denunziati, come è noto, solo gli eventuali vizi formali o procedurali), né mai ne sia stata ammessa la revoca (c.d.s., IV, n. 6695 del 15 dicembre 2000).

Vanno considerati, in particolare, gli artt. 8, 10 e specialmente 15 del d.lgs. n. 1199 del 1971, l'ultimo dei quali stabilisce che i decreti del Presidente della Repubblica di decisione dei ricorsi straordinari possono essere impugnati per revocazione nei casi previsti dall'art. 395 cod. proc. civ.: articoli che, assimilando sotto molteplici e qualificanti aspetti la funzione giustiziale a quella giurisdizionale, hanno fatto dire ai ricorrenti non senza elementi di ragione che gli effetti sostanziali delle decisioni in discorso sono equivalenti a quelli del giudicato amministrativo.

Viene comunemente ricordato (*cf.* c.d.s., I, par. n. 3319 del 6 dicembre 1995), infatti, che il ricorso straordinario, rimedio alternativo e parallelo a quello giurisdizionale, è soggetto ad identiche condizioni di proponibilità (salva la diversa lunghezza del termine per ricorrere e la differente posizione rispetto alla regola del previo esaurimento dei ricorsi amministrativi interni), e somministra una tutela del tutto analoga per *petitum* e *causa petendi*; la relativa decisione è inoltre pronunziata in termini di stretto diritto, esclusa ogni valutazione discrezionale dell'interesse pubblico; la decisione finale, formalmente emessa con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente per materia, si basa sul parere del Consiglio di Stato, dal quale è possibile discostarsi solo sottoponendo la questione al Consiglio dei ministri; il Consiglio di Stato, infine, è un organo imparziale, e la sua indipendenza è garantita dalla Costituzione (anche perché lo stesso è titolare, contemporaneamente, di funzioni anche formalmente giurisdizionali).

Con questi dati strutturali concorre poi quello, che appare fondamentale, inerente al profilo funzionale dell'istituto giustiziale.

Il ricorso straordinario, pur perseguendo anche lo scopo tradizionale di permettere un controllo finale sulla legittimità di un atto in un contesto ancora in un certo qual senso interno all'Amministrazione, sembra senz'altro trovare la sua ragione d'essere e finalità preminente, oggi, nella protezione degli interessi degli amministrati, come si è reso particolarmente evidente a seguito dell'intervento dell'art. 3, comma 4, della legge n. 205 del 2000, sulla tutela cautelare («Nell'ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica può essere concessa, a richiesta del ricorrente, ove siano allegati danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto, la sospensione dell'atto medesimo»).

La funzione che l'ordinamento affida al ricorso straordinario è quindi essenzialmente la medesima, votata alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi individuali, cui assolve, alternativamente e fungibilmente, il ricorso giurisdizionale amministrativo. Come è stato recentemente detto, «...essendo il rimedio in questione preordinato al valore della tutela delle situazioni soggettive contemplate dall'art. 24 Cost., il principio di non piena aderenza al risultato (peraltro imposto da quel precetto fondamentale) finirebbe per tradursi in una sostanziale negazione della premessa, relegando l'ambito di applicazione del ricorso straordinario in una specie di zona grigia, nella quale, in definitiva, non sarebbe sempre garantita la piena tutela di situazioni soggettive» (c.d.s., II, n. 2759/02 del 12 marzo 2003).

Il ricorso straordinario, dunque, ai fini di causa sembra poter essere reputato un rimedio anche funzionalmente simile al ricorso giurisdizionale.

Ciò posto, il tribunale non può che prendere atto, naturalmente, della statuizione della Corte regolatrice che ha escluso, proprio in uno stadio precedente della stessa vicenda oggetto di controversia, l'esperibilità del giudizio di ottemperanza (ss.uu. civili, n. 15978 del 18 dicembre 2001). Questa conclusione, se nega che l'esecuzione delle decisioni del Capo dello Stato possa giovare di un simile mezzo (di cui la giurisprudenza amministrativa ammette peraltro l'utilizzabilità anche per i lodi arbitrali), non pare però suscettibile di incidere sugli effetti che la legge riconnette alle stesse decisioni, la cui efficacia sostanziale e la cui funzione istituzionale sopravvivono impregiudicate al disconoscimento della praticabilità della procedura di cui all'art. 27 n. 4 T.U. n. 1054 del 26 giugno 1924.

E se le sezioni unite, nell'occasione, agli specifici fini del giudizio di loro competenza hanno escluso la rilevanza della *divisio* tra le decisioni rese — *praeter legem* — su controversie devolute alla giurisdizione ordinaria

(decisioni che sono reputate disapplicabili) e quelle, invece, emesse in regime di alternatività rispetto alla giurisdizione amministrativa, il Tribunale non può fare a meno di notare che la caratteristica che il legislatore ha impresso al ricorso straordinario, conformemente connotandolo, è proprio quella dell'alternatività alla via giudiziaria amministrativa. Ed è la vigenza del regime di alternatività che comporta che le relative decisioni giustiziali non siano sindacabili né modificabili dal giudice amministrativo (né da qualsiasi altro giudice od autorità): non è difatti consentito riaprire una controversia già chiusa, nel senso che, una volta che il ricorso straordinario, sul conforme parere del Consiglio di Stato, sia stato definito, è precluso ogni riesame in sede giurisdizionale della questione così decisa (cfr. c.d.s., IV, nn. 6502 del 7 dicembre 2000 e 800 del 20 giugno 1996; VI, nn. 601 del 17 aprile 1997, 437 del 14 dicembre 1976 e 883 del 27 ottobre 1952; nel senso della definitività ed irrevocabilità delle decisioni dei ricorsi straordinari, nonché del parallelismo esistente con i ricorsi giurisdizionali, v. anche c.d.s., A.P., n. 26 del 30 dicembre 1954). «La decisione può essere modificata solo per correzione di errore materiale o nei casi eccezionali di revocazione, secondo le stesse regole dettate per le sentenze civili non suscettibili di impugnazione; salvi questi casi eccezionali, non può essere modificata o revocata dalla stessa autorità che l'ha emessa, né ad istanza delle parti né d'ufficio» (c.d.s., I, n. 3319 del 6 dicembre 1995). Ed il principio dell'irretrattabilità della decisione è stato già affermato anche dinanzi a norme di interpretazione autentica (c.d.s., III, n. 221 del 25 ottobre 1994).

La decisione del ricorso straordinario ha, dunque, la funzione di definire immutabilmente la lite in regime di alternatività nel segno, come si è detto, della difesa delle posizioni soggettive individuali meritevoli di tutela ex artt. 24 e 113 Cost.

Né sembra poter essere trascurato il fatto che nel corso del procedimento promosso dal ricorso straordinario può essere anche sollevata una pregiudiziale comunitaria ai sensi dell'art. 177 del Trattato (Corte di Giustizia C.E., 16 ottobre 1997, cause da C-69/96 a C-79/96), avendo la Corte del Lussemburgo riconosciuto che il Consiglio di Stato, quando emette il parere di sua competenza nelle fattispecie in discorso, costituisce una giurisdizione ai sensi della norma appena citata, per ragioni che discendono dalla sua posizione di indipendenza, dall'obbligatorietà della sua pronuncia e dall'esistenza di un contraddittorio all'interno della relativa procedura.

Almeno secondo la prassi giustiziale, inoltre, si ritiene che nella medesima sede possa essere sollevato anche un incidente di costituzionalità (c.d.s., I, n. 650/96 del 19 maggio 1999 e n. 4210/02 del 4 novembre 2003; II, n. 534/01 del 27 marzo 2002 e n. 2898/02 del 26 marzo 2003; C.G.A., n. 448/2001 del 2003).

La Corte di cassazione, infine, occupandosi della materia delle cause di ineleggibilità, ha avuto modo di chiarire che il dato preclusivo della pendenza della lite ricorre non soltanto quando la lite stessa si sia formalizzata in una controversia giudiziaria in senso stretto (dinanzi ad un giudice civile o amministrativo), ma anche ove sia pendente un procedimento in sede amministrativa contenziosa quale un ricorso straordinario, poiché anche in tal caso sussiste una contrapposizione tra parti nell'ambito di un apposito procedimento instaurato al fine di risolvere una controversia tra p.a. e privato ricorrente, tenuto conto in particolare del principio di alternatività che connota i rapporti tra il ricorso straordinario ed il ricorso giurisdizionale amministrativo (Cass. civile, I, n. 2262 del 15 aprile 1982). Sicché anche da questa particolare angolazione le due sedi sono state assimilate.

In conclusione, pur in presenza di una doppia veste, giurisdizionale ed amministrativa, della procedura in esame, da quanto esposto si desume che la natura giurisdizionale immanente nei profili contenutistici, funzionali e relazionali dell'istituto, nonché nei suoi effetti determinanti, al pari di quelli delle sentenze, per l'assetto di interessi che ne forma oggetto, dovrebbe prevalere sulla sua forma amministrativa.

Pertanto, la incisione retroattiva di una nuova norma di legge su una decisione definitiva si può presentare lesiva delle garanzie costituzionali. E questo non solo in via diretta, e cioè in forza della plausibile assimilabilità del ricorso straordinario e della decisione giustiziale al ricorso e alla decisione giurisdizionale, ma anche per l'incompatibilità di un intervento legislativo siffatto con la funzione del ricorso straordinario, che dopo l'avvento della legge n. 205/2000 sulla materia cautelare sembra dover essere identificata senza meno, alla stessa stregua della finalità della giurisdizione, nella tutela dei diritti e degli interessi legittimi. La tutela delle posizioni degli amministrati, infatti, è perseguita nel diritto vivente, ed assegnata dall'ordinamento positivo, oltre che al ricorso giurisdizionale amministrativo, anche al ricorso straordinario: sicché le limitazioni che pregiudicano l'effettività di quest'ultimo sembrano tradursi nello stesso tempo in lesioni del valore costituzionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost. (oltre a presentarsi prive di giustificazione razionale anche sotto il profilo della parità di trattamento).

Del resto, in un'altra fattispecie in cui pure assumeva rilievo una norma legislativa (allora, regionale) che veniva ad incidere su una decisione di accoglimento di un ricorso straordinario al Capo dello Stato, caducandone sostanzialmente gli effetti, è già accaduto che sia stata sollevata in proposito una questione di legittimità costitu-

zionale (T.a.r. Umbria, ordinanza del 13 aprile 1994), sulla notazione che «... la singolare natura del detto rimedio giustiziale, l'alternatività con l'impugnativa giurisdizionale, l'inserimento del ricorso medesimo nel quadro degli strumenti di tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi nei confronti della P.A. e dei suoi atti orientano a ritenere sussistente, nella specie, la violazione delle norme costituzionali poste a tutela dell'esercizio del diritto inviolabile alla difesa che, seppure riferibili direttamente alla sede giurisdizionale, appaiono parimenti applicabili alle correlate sedi giustiziali. E tutela non vi è se il rapporto giuridico affermato nella naturale sede contenziosa non perviene poi, per intervento normativo retroattivo, a svolgere il proprio contenuto soddisfacente dell'interesse sostanziale azionato». E la Corte, nel pronunciarsi al riguardo, senza dire alcunché che potesse suonare come una smentita di una simile impostazione, ha respinto la questione allora postale motivando sulla base di elementi ad essa estrinseci (la circostanza che la legge interpretativa oggetto di scrutinio fosse anteriore, e non successiva, all'accoglimento del ricorso straordinario *de quo*, e quella che la decisione giustiziale era stata determinata da ragioni estranee alla controversa interpretazione della norma di base) (C. cost., n. 376 del 25 luglio 1995).

Né può tacersi, infine, che, anche a volere ipoteticamente prescindere da ogni parallelismo tra ricorsi straordinari e ricorsi giurisdizionali, l'incisione retroattiva di una nuova norma di legge su una decisione giustiziale definitiva presenta comunque, per le ragioni esposte, profili di incompatibilità anche rispetto alla funzione costituzionale del Consiglio di Stato (art. 100, comma 1) di assicurare «la tutela della giustizia nell'amministrazione».

4.c. Per quanto precede, si profilano non manifestamente infondate le questioni sollevate dai ricorrenti in ordine alla legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 4, penultimo ed ultimo periodo, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, nella parte in cui tale norma, esplicitando la portata retroattiva dell'abrogazione da essa contemplata, prevede che questa possa travolgere anche posizioni individuali già riconosciute mediante sentenze o decisioni di ricorsi straordinari che erano ormai divenute definitive, per conflitto con gli artt. 3, 24, 100, 103 e 113 della Carta.

Quanto alla rilevanza di tali questioni rispetto al giudizio in corso, la stessa emerge da quanto illustrato in precedenza, allorché è stato evidenziato che la norma della cui costituzionalità si dubita imporrebbe senz'altro la reiezione del presente ricorso, laddove una sua caducazione — limitata, si intende, al profilo sollevato — potrebbe condurre il giudizio, all'esito dell'accertamento sostanziale non più precluso, anche ad una conclusione opposta.

Le questioni delineate nel paragrafo precedente vanno pertanto sottoposte al vaglio della Corte costituzionale, ed il presente giudizio conseguentemente sospeso in attesa della loro decisione.

P. Q. M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione I, visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 e segg. della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, nonché 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87; ritenute le questioni, come sopra indicate, rilevanti ai fini della decisione della controversia e non manifestamente infondate, così dispone:

Sospende il giudizio sul ricorso in epigrafe;

Ordina la immediata trasmissione alla Corte costituzionale del fascicolo relativo al ricorso medesimo per la soluzione delle questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 50, comma 4, penultimo ed ultimo periodo, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, nei termini di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 3, 24, 100, 103 e 113 della Costituzione;

Ordina alla segreteria della sezione che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma, Camera di consiglio del 31 marzo 2004.

Il Presidente: SAVO AMODIO

L'estensore: GAVIANO

N. 887

*Ordinanza del 26 luglio 2004 emessa dal T.a.r. del Lazio**sul ricorso proposto da Del Bo Massimo contro Ministero della giustizia - Centro amministrativo Giuseppe Altavista*

Impiego pubblico - Dipendenti statali non di ruolo - Indennità di fine rapporto - Devoluzione in caso di decesso del dipendente al coniuge, ai figli minorenni, se viventi a carico, ai parenti entro il secondo grado - Devoluzione in caso di mancanza di tali soggetti secondo le norme della successione legittima come stabilito per i dipendenti di ruolo, a seguito della sentenza della Corte n. 106/1996 - Mancata previsione - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul principio di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione (anche differita).

- Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, art. 9, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 36.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 14831 del 1996 R.G., proposto da Massimo Del Bo, rappresentato e difeso dagli avvocati Mattia Persiani e Guido Rossi, presso il cui studio in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9, è elettivamente domiciliato.

Contro il ministero della giustizia — centro amministrativo «Giuseppe Altavista», in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato *ex lege* per l'annullamento della nota del direttore del centro amministrativo «Giuseppe Altavista» prot. n. 13153 del 2 luglio 1996 e per la condanna del Ministero della giustizia al pagamento al ricorrente, nella qualità di erede legittimo del defunto Cesare Curioni, dell'indennità di fine rapporto a questi spettante, oltre ai relativi accessori.

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla udienza pubblica del 28 aprile 2004 il primo referendario Davide Soricelli; udito altresì l'avvocato Beretta, per delega dell'avvocato Rossi, per il ricorrente:

FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorrente è l'erede legittimo — il cugino, parente in quarto grado — del defunto Cesare Curioni, che ha prestato servizio non di ruolo alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia come cappellano e quindi come ispettore generale dei cappellani degli istituti di prevenzione e pena dal 1948 al 12 gennaio 1996, data del suo decesso.

1.1. — Con il ricorso in esame egli chiede che questo tribunale, previo annullamento dell'atto denegatorio indicato in epigrafe, accerti il suo diritto a beneficiare in qualità di erede del trattamento di fine rapporto spettante al suo dante causa *ex art. 9 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 247* e condanni l'amministrazione al pagamento della relativa somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

2. — Resiste al ricorso il ministero della giustizia.

3. — La questione che il collegio è chiamato a risolvere — questione puramente giuridica essendo i fatti di causa incontestati — attiene all'applicazione dell'art. 9 sopra citato.

Tale disposizione — applicabile anche ai cappellani e all'ispettore dei cappellani *ex art. 15, comma 2, della legge 4 marzo 1982, n. 68* — attribuisce al personale non di ruolo dello Stato cessato dal servizio un'indennità di

fine rapporto; in particolare il terzo comma del citato art. 9 dispone che «nel caso di decesso del dipendente non di ruolo l'indennità deve essere corrisposta al coniuge, ai figli minorenni e, se vivevano a carico del dipendente stesso, ai parenti entro il secondo grado».

3.1. — Ciò spiega per quale ragione, con l'atto impugnato indicato in epigrafe, l'amministrazione non abbia ritenuto di liquidare l'indennità in questione al ricorrente; questi infatti, pur essendo l'erede del dipendente defunto, era suo parente di quarto grado e non appartiene pertanto alle categorie di soggetti cui la disposizione citata espressamente attribuisce l'indennità in caso di morte del dipendente.

4. — Il ricorrente, con l'unico motivo proposto, denuncia che la disposizione del terzo comma dell'art. 9 citata si pone in contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione, così come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale.

4.1. — Evidenzia il ricorrente che la Corte costituzionale è da tempo giunta ad affermare il principio secondo cui le indennità di buona uscita o di fine rapporto spettanti ai dipendenti pubblici — pur avendo concorrente natura previdenziale — hanno un'essenziale natura di retribuzione differita; se ciò è vero, se cioè tutte le indennità di fine rapporto costituiscono parte del compenso dell'opera prestata, la cui corresponsione è differita in funzione previdenziale onde agevolare il superamento delle difficoltà economiche che possono insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione, questo implica che le indennità in questione sono già entrate a far parte, al momento della morte del lavoratore, del suo patrimonio, come si desume anche dall'art. 2122. c.c.; la conseguenza è che sono illegittime tutte le disposizioni che, per qualsiasi ragione, privino gli aventi causa del lavoratore dell'indennità (Corte costituzionale 13 gennaio 1972, n. 8, Corte costituzionale, 31 luglio 1989, n. 471, Corte costituzionale, 10 luglio 1991, n. 319).

4.2. — In particolare, il ricorrente si richiama alla sentenza 4 aprile 1996, n. 106 con cui la Corte costituzionale ha da ultimo ribadito i principi che precedono dichiarando l'illegittimità costituzionale, per violazione all'art. 3, comma primo Cost., dell'art. 5, comma 1 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (approvazione del T.U. delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui esclude che, nell'assenza delle persone ivi indicate (nell'ordine, il coniuge superstite, gli orfani, i genitori, i fratelli e le sorelle), l'indennità di buonuscita formi oggetto di successione per testamento o, in mancanza, per legge, in quanto — posto che l'indennità di buonuscita deve essere ricondotta nella categoria generale dei trattamenti di fine rapporto nel settore pubblico, ai quali va riconosciuta, in stretta analogia con quelli del settore privato, l'essenziale natura di retribuzione differita, pur se legata ad una concorrente funzione previdenziale — in assenza delle persone indicate nella disposizione *de qua*, a favore delle quali opera una riserva legale di destinazione, perde qualsiasi rilevanza la concorrente funzione previdenziale, espandendosi in tutta la sua portata la natura retributiva dell'indennità stessa; con la conseguenza che, essendo questa già entrata nel patrimonio del dipendente al momento della sua morte, non è ragionevole escludere legislativamente che essa formi oggetto di successione ereditaria, testamentaria o legittima, così come previsto, per effetto di precedenti dichiarazioni di illegittimità costituzionale, relativamente al trattamento di fine rapporto dei dipendenti privati ed all'indennità premio di servizio del personale degli enti locali.

4.3. — Conclude pertanto il ricorrente chiedendo che il suo gravame sia accolto, previa rimessione alla Corte costituzionale — ove ritenuta rilevante e non manifestamente infondata — della questione di legittimità costituzionale del citato art. 9 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 247.

5. — Ritiene il collegio che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 247 sia rilevante e non manifestamente infondata e che pertanto si debba disporre la sospensione del giudizio e la rimessione della questione alla Corte costituzionale ai sensi degli articoli 134 della Costituzione, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

5.1. — Per quanto riguarda il profilo della rilevanza, come già accennato sopra, la disposizione dell'art. 9, comma 3, è chiaramente ostativa all'accoglimento della pretesa del ricorrente. La norma infatti riserva l'indennità di fine rapporto ai soggetti dalla stessa indicati, cioè il coniuge, i figli minorenni e, se vivevano a carico del dipendente, i parenti entro il secondo grado; essa quindi esclude la devoluzione dell'indennità di fine rapporto a soggetti diversi e, in particolare, agli eredi legittimi o testamentari. Sul punto deve aggiungersi che neppure appare possibile un'interpretazione «correttiva» della disposizione; non sarebbe cioè possibile ritenere che, nel silenzio della disposizione, in mancanza dei soggetti da essa indicati l'indennità sarebbe devolvibile per successione *mortis causa* legittima o testamentaria; ed infatti una simile interpretazione si porrebbe in contrasto con la volontà,

implicita ma inequivocabile, della legge di escludere la devoluzione dell'indennità di fine rapporto a soggetti diversi da quelli da essa previsti. Tale volontà si desume con ragionevole sicurezza dal fatto che la stessa devoluzione a favore dei figli e dei parenti entro il secondo grado è subordinata a condizioni (per i figli la minore età, con conseguente esclusione dei figli maggiorenni, e per i parenti entro il secondo grado, cioè genitori e fratelli, l'essere «a carico» del defunto, con conseguente esclusione dei medesimi soggetti quando non possano considerarsi «a carico» del defunto): alla luce di quanto precede risulterebbe quindi poco ragionevole negare l'indennità di fine rapporto ai figli maggiorenni o a genitori e fratelli non a carico del dipendente defunto e invece riconoscerla, senza altra condizione che quella della mancanza dei soggetti indicati dal citato articolo 9, comma 3, agli eredi legittimi o testamentari.

5.2. — Per quanto riguarda il profilo della non manifesta infondatezza, vi è poco da aggiungere alle argomentazioni del ricorrente, che corrispondono del resto alla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia.

5.2.1. — Considerata infatti la omogenea natura retributiva dell'indennità di buonuscita e dell'indennità di fine rapporto spettante ai lavoratori subordinati privati (trasmissibile per testamento *ex* art. 2122 c.c., come emendato dalla Corte con la sentenza n. 8 del 1972) e pubblici (si vedano per i dipendenti di enti locali le sentenze n. 471 del 1989 e 319 del 1991 e per i dipendenti statali di ruolo la sentenza n. 106 del 1996), la disposizione del citato art. 9, comma 3, darebbe luogo a una ingiustificata disparità di trattamento in pregiudizio dei dipendenti statali non di ruolo. Sul punto deve solo aggiungersi, anche in relazione a quanto sostenuto dall'amministrazione riguardo alla circostanza che la sentenza 4 aprile 1996, n. 106, della Corte costituzionale si riferiva all'indennità di fine rapporto spettante al personale statale di ruolo mentre il dante causa del ricorrente era dipendente non di ruolo, che la diversità di natura del rapporto di lavoro pubblico, secondo che esso sia «di ruolo» o «non di ruolo», non sembra possa influire sul trattamento giuridico da applicare all'indennità di fine rapporto, dato che la funzione di quest'ultima parrebbe indipendente da tale natura.

Di qui la possibile violazione dell'art. 3 della Costituzione.

5.2.2. — Per quanto riguarda poi il profilo del contrasto con l'art. 36 C., la fattispecie in esame non appare diversa dalle altre già decise dalla Corte costituzionale che muovono dal presupposto che «tutte le indennità di fine rapporto costituiscono parte del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corrisponsione viene differita, appunto in funzione previdenziale, onde agevolare il superamento delle difficoltà economiche che possono insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione, tant'è che la misura del trattamento si determina in proporzione alla durata del lavoro prestato nonché alla globale retribuzione di carattere continuativo spettante al dipendente. E per ognuna di esse “osserva la Corte” può dunque ripetersi che è stata conquistata attraverso la prestazione dell'attività lavorativa e come frutto di essa». Su tale presupposto — è stato appunto ritenuta «contrastante con l'art. 36 della Costituzione ogni disposizione che privi, per qualsiasi ragione, il lavoratore o i suoi aventi causa del trattamento di fine rapporto, facendosi applicazione del risalente principio, secondo cui la retribuzione dei lavoratori — tanto quella corrisposta nel corso del rapporto di lavoro, quanto quella differita, ai fini previdenziali, alla cessazione di tale rapporto, e corrisposta, sotto forma di trattamento di liquidazione o di quiescenza, a seconda dei casi, allo stesso lavoratore o ai suoi aventi causa — rappresenta, nel vigente ordine costituzionale ..., un'entità fatta oggetto, sul piano morale e su quello patrimoniale, di particolare protezione» con la precisazione che «al momento della morte del lavoratore, le indennità di fine rapporto sono già entrate a far parte del patrimonio dello stesso, come si rileva anche dalla lettura del terzo comma dell'art. 2122 del codice civile, dove è previsto che, in mancanza delle persone indicate nel primo comma (coniuge, figli a carico, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), le relative somme siano attribuite secondo le norme della successione legittima» (così, testualmente, la più volte citata sentenza n. 106 del 1996).

6. — Sulla base di tali considerazioni il giudizio deve essere dunque sospeso e gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale, apparendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 9, comma 3, del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 247, nella parte in cui riserva la devoluzione dell'indennità di fine rapporto spettante al dipendente non di ruolo defunto ai soggetti da essa indicati ed esclude pertanto che essa, in difetto di tali soggetti, sia devoluta secondo le norme che disciplinano la successione *mortis causa*, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

7. — Ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e sulle spese, è riservata alla sentenza definitiva.

P. Q. M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sezione I, interlocutoriamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe e riservata alla sentenza definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e sulle spese, così dispone:

a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 247, nella parte in cui riserva la devoluzione dell'indennità di fine rapporto spettante al dipendente non di ruolo defunto ai soggetti da essa indicati ed esclude pertanto che essa, in difetto di tali soggetti, si devolva secondo le norme che disciplinano la successione mortis causa, in relazione agli articoli 3 e 36 della Costituzione.

b) dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

c) ordina che a cura della segreteria della sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2004.

Il Presidente: CALABRÒ

Primo referendario estensore: SORICELLI

04C1190

N. 888

*Ordinanza del 17 maggio 2004 emessa dal Giudice di pace di Erba
nel procedimento civile vertente tra Pacini Mario contro comune di Lurago d'Erba*

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo, qualora il conducente rimanga sconosciuto - Violazione del principio di uguaglianza - Contrasto con il diritto di agire in giudizio - Discriminazione rispetto alle ipotesi del proprietario persona giuridica e del proprietario non titolare di patente (ai quali non si applica la decurtazione).

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, [comma 2], nel testo novellato dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 [*rectius*: come modificato dall'art. 7, comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 3 e 24, commi primo e secondo.

IL GIUDICE DI PACE

Nella causa promossa da Pacini avv. Mario, domiciliato in Erba, Corso XXV aprile n. 60 contro comune di Lurago d'Erba in persona del Sindaco *pro tempore* ha emesso la seguente ordinanza.

F A T T O

In data 7 gennaio 2004 veniva notificato all'avv. Mario Pacini il verbale di contestazione n. 137/X/03, redatto da Comando della Polizia locale di Lurago d'Erba, per la violazione dell'art. 142 comma 8 del c.d.s., accertata in data 6 novembre 2003.

La violazione contestata, oltre al pagamento di una sanzione pecuniaria, comporta anche la sanzione accessoria della decurtazione di n. 2 punti sulla patente a carico del ricorrente, proprietario dell'autovettura, dato che non è stato identificato dagli agenti verbalizzanti il conducente a causa della mancata immediata contestazione.

L'avv. Mario Pacini con ricorso, depositato in cancelleria in data 26 febbraio 2004, ha chiesto l'annullamento del verbale con il quale gli è stata contestata la violazione di cui all'art. 142 comma 8 c.d.s., nonché di sospendere il procedimento in corso e di disporre la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 126-bis del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

D I R I T T O

Questo giudice di pace, letto il ricorso proposto dall'avv. Pacini Mario, rappresentato e difeso da se stesso, essendo avvocato, con cui si impugna il verbale di contravvenzione n. 137/X/03;

Esaminata la documentazione allegata;

Ritenuto l'art. 126-bis del c.d.s. non conforme a Costituzione;

Ritenuto, pertanto, che intende sollevare, come in effetti solleva, questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, così come da ultimo novellato dalla legge 1° agosto 2003 n. 214, là dove prevede che la «notizia, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida da parte dell'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, deve essere effettuata a seguito di comunicazione a carico del conducente quale responsabile della violazione e, nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo», con conseguente decurtazione dei punti sulla patente di quest'ultimo;

Ritenuto che nel caso *de quo* il collegamento giuridico tra la *res giudicanda* e la norma ritenuta incostituzionale appare rilevante:

Considerato che non è stato identificato il conducente, in caso di rigetto del ricorso, l'applicazione dell'art. 126-bis comporterebbe la decurtazione dei punti della patente al ricorrente nella sua qualità di proprietario dell'autovettura;

Ritenuta la non manifesta infondatezza per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione in quanto, a fronte di tale previsione normativa, non tutti i cittadini avrebbero pari dignità sociale e sarebbero uguali davanti alla legge e non tutti potrebbero agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, che, infatti, tale normativa di legge potrebbe essere discriminatoria in quanto, nell'ipotesi di mancata identificazione del conducente dell'autoveicolo e nell'ipotesi di proprietario di detto autoveicolo non munito di patente, si potrebbe verificare l'assurdo che non vi sarebbe alcuna decurtazione di punteggio a carico di nessuno;

Ritenuto che inoltre il suddetto art. 126-bis c.d.s potrebbe essere incostituzionale per violazione sempre dei suddetti artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte dove prevede «se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica nell'ipotesi che il legale rappresentante o un suo delegato ometta di fornire i dati richiesti all'organo di Polizia che procede si applica a suo carico la sanzione amministrativa prevista dall'art. 180 comma 8 (pagamento di una somma di denaro);

Che sembra esserci anche in siffatta ipotesi la discriminazione tra il proprietario di una autovettura che sia persona fisica ed il proprietario di una autovettura che sia persona giuridica, in quanto il legale rappresentante di quest'ultima ha la possibilità di effettuare un pagamento in denaro senza alcuna decurtazione di punteggio.

Trattasi, quindi, a parere di questo giudice, per le argomentazioni sopra addotte, di una questione «non manifestamente infondata» e «rilevante» ai fini della decisione della presente causa, perché se la norma in questione (art. 126-bis c.d.s. nella parte specificata nel dispositivo, nel testo ora vigente) fosse illegittima, questo giudice, in caso di rigetto del ricorso, non potrebbe e non dovrebbe infliggere la sanzione accessoria della decurtazione dei punti sulla patente al ricorrente.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge n. 87/1953, ritenutane la rilevanza e non manifesta infondatezza;

Dichiara «rilevante» e «non manifestamente infondata» la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nel testo novellato dalla legge 1° agosto 2003 n. 214), per contrasto con gli artt. 3 e 24, commi 1 e 2 della Costituzione, nella parte in cui prevede che la decurtazione dei punti avviene a carico del proprietario del veicolo quando il conducente rimane sconosciuto, nella parte in cui, se il proprietario è una persona giuridica, questa può liberarsi pagando una somma di denaro, nonché nella parte in cui, in ipotesi di conducente rimasto sconosciuto, non prevede alcuna sanzione nei confronti del proprietario di autovettura non munito di patente di guida, nel qual caso tale norma potrebbe essere considerata discriminatoria in quanto non vi sarebbe alcuna decurtazione di punteggio a carico di nessuno;

Sospende il presente giudizio n. 36 R.G. per gli affari contenziosi dell'anno 2004;

Manda alla cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti (ricorrente e Comune di Lurago d'Erba in persona del sindaco pro tempore) nonché al Presidente del Consiglio dei ministri;

Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Erba, addì 13 aprile 2004

Il giudice di pace: ANELLO

04C1191

N. 889

*Ordinanza del 17 maggio 2004 emessa dal Tribunale di Rossano
nel procedimento civile tra Novelis Umberto contro Olearia Guinnicelli S.r.l.*

Lavoro (rapporto di) - Lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa a tempo determinato - Diritto di precedenza nella riassunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, per le ipotesi già previste dall'art. 23, comma 2, legge 28 febbraio 1987, n. 56 - Mancata previsione - Eccesso di delega.

- Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, artt. 10, commi 9 e 10, e 11, commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 76.

IL TRIBUNALE

Il giudice di Rossano dott. Paolo Coppola, definitivamente sciogliendo la riserva posta alla udienza del 18 marzo 2004 dopo avere autorizzato il deposito di note fino al 16 aprile 2004, ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 513/2003 R.G.A.C. tra Novelis Umberto, nato a Rossano il 30 aprile 1942, rappresentato e difeso in forza di procura a margine del ricorso introduttivo dall'avv. Filomena Lepera ed Angela Pirillo ed elettivamente domiciliato presso lo studio delle stesse il Crosia (Cosenza), frazione Mirto, via Saragat n. 6;

Contro S.r.l. Olearia Guinnicelli, in persona dell'Amministratore l.r.p.t., con sede in Rossano, per il riconoscimento del diritto alla riassunzione in rapporto di lavoro a tempo determinato.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Con ricorso depositato in data 13 marzo 2003 Novellis Umberto conveniva in giudizio la S.r.l. Olearia Guinnicelli allegando;

di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 1965 al 31 marzo 2002 ogni anno con distinti contratti di lavoro a tempo determinato, come operaio, addetto alla distilleria della convenuta (IX livello Contratto collettivo nazionale del lavoro oleari margarinieri);

che per l'annata olearia 2002/2003 non era stato riassunto, nonostante espressa manifestazione di volontà in tal senso alla convenuta;

che di contro erano stati assunti altri lavoratori, nonostante fosse titolare di diritto di precedenza nelle riassunzioni *ex art* 23, comma 2, legge n. 56/1987 e 10, commi 9 e 10, d.lgs. n. 368/2001;

che quindi aveva diritto al riconoscimento della retribuzione e contribuzione per il periodo in cui non era stato riassunto.

Concludeva quindi per il riconoscimento del suo diritto alla riassunzione, del rapporto di lavoro anche per l'annata olearia 2002/2003 con condanna della convenuta al pagamento della retribuzione ed al versamento contributivo.

La S.r.l. Olearia Guinnicelli non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.

D I R I T T O

Questo giudice dubita della costituzionalità degli articoli 10, commi 9 e 10, e 11, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 368/2001 per violazione dell'art 76 della Costituzione, nella misura in cui non riconoscono il diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato per le ipotesi già previste dall'art. 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nella stessa misura di cui alla legge n. 56/1987.

Deve rilevarsi che l'art 23 legge n. 56/1987 è stato abrogato dall'art 11, comma 1, d.lgs. n. 368/2001 per cui unica disposizione applicabile *in subiecta* materia con riguardo al diritto degli operai a tempo determinato alla riassunzione è l'art 10, commi 9 e 10 d.lgs. n. 368/2001.

Non opera la disposizione di cui all'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 368/01 atteso che il Contratto collettivo nazionale del lavoro non disciplina il diritto di precedenza nella assunzione, ma fa riferimento a disposizioni normative ormai abrogate.

La questione è quindi rilevante atteso che all'epoca dei fatti il diritto alla precedenza nella riassunzione, di cui si chiede tutela, non appare riconosciuto.

Tanto premesso, allo stato, le eventuale incostituzionalità del combinato disposto di cui agli articoli 10, commi 9 e 10, e 11, comma 1, del d.lgs. n. 368/2001 potrà portare a diversa decisione della presente controversia atteso che il ricorrente ha anche provato di avere richiesto la riassunzione nei termini di cui all'art 23, comma 2 legge n. 56/1987.

Quanto alla non manifesta infondatezza ritiene questo giudice che al legislatore delegato non era consentito riconoscere diritti in misura inferiore a quanto effettuato dalla precedente disciplina ed in particolare elidere il diritto di precedenza in esame.

Il Governo, con il decreto in esame, ha esercitato la delega di cui alla legge 29 dicembre 2000, n. 422, ed, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 3, ed allegato B.

Il legislatore delegato infatti aveva autorizzato il Governo ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B della legge delega ed in particolare quindi a dare attuazione alla direttiva 1999/70/CE: direttiva del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. Il contenuto della legge delega è quindi limitato alla attuazione

di detta direttiva comunitaria che, giova sottolineare, è a sua volta di attuazione dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (*cf.* 14° considerato) che ha lo scopo di prevenire ed evitare abusi e discriminazioni ed anzi l'accordo quadro del 18 marzo 1999 è divenuto esso stesso testo della direttiva attraverso l'art. 1 della stessa.

Per verificare il contenuto della delega al Governo ed i suoi limiti si deve quindi fare riferimento a detto accordo quadro allegato tra l'altro alla direttiva stessa. Orbene se da un lato in tutto il testo dell'accordo non vi è traccia alcuna della necessità di vietare il diritto alla precedenza nelle assunzioni, si deve rilevare che anzi vi è espressa disposizione in senso contrario attraverso la formulazione della clausola di non regressione.

Quanto alla assenza di disposizioni che indicano a ritenere la volontà, anche implicita, di vietare il diritto alla precedenza nelle riassunzioni si deve rilevare che tutte le clausole dell'accordo hanno lo scopo di vietare che lavoratori a tempo determinato abbiano condizioni di lavoro meno favorevoli dei lavoratori a tempo indeterminato (è consentito un miglior favore) per cui invero non è sostenibile una delega per ridurre diritti di prestatori di lavoro a tempo determinato; anzi la clausola 6 al comma 2 presuppone l'inserimento del lavoratore a tempo determinato nel circuito della sua impresa che, il disconoscimento del diritto alla precedenza nelle riassunzioni, di certo non favorisce.

Quanto al divieto espresso di ridurre diritti dei lavoratori in forza di pretesa attuazione dell'accordo, quindi della direttiva di recepimento, quindi della legge delega che ad esse fa riferimento, vi è la autorizzazione al mantenimento di disposizioni di maggior favore (clausola 8, comma 1) ed anzi la espressa clausola che l'applicazione del presente accordo non costituisce motivo valido per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori nell'ambito coperto dall'accordo stesso (clausola 8, comma 3).

Nel caso di specie più che di superamento dei limiti della delega sembra che il legislatore delegato abbia disposto in espresso contrasto con la legge delega.

Tanto premesso gli atti vanno rimessi al giudice delle leggi per le sue valutazioni in merito.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di costituzionalità degli artt. 10, commi 9 e 10, e 11, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 368/2001 per violazione dell'art. 76 della Costituzione, nella misura in cui non riconoscono il diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, a favore dei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato, per le ipotesi già previste dall'articolo 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed alle parti in causa.

Così deciso in Rossano, il 3 maggio 2004.

Il giudice: COPPOLA

N. 890

Ordinanza del 17 maggio 2004 emessa dal Tribunale di Sondrio nel procedimento civile vertente tra G.C. contro Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati

Lavoro (tutela del) - Liberi professionisti - Indennità di maternità in caso di minori adottati o in affidamento preadottivo nei primi tre mesi dall'ingresso in famiglia - Limitazione alla madre adottiva, con esclusione del padre adottivo - Ingiustificata disparità di trattamento dei genitori adottivi - Violazione del principio dell'uguaglianza dei coniugi - Incidenza sul principio di tutela della famiglia e del minore - Richiamo alle sentenze della Corte nn. 1/1997, 332/1988, 341/1991, 179/1993 e 104/2003.

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, artt. 70 e 72.
- Costituzione, artt. 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti di causa, premesso in fatto che: G.C. è affidatario, unitamente alla moglie T.M. del minore C., di circa due anni, come da provvedimento di affidamento preadottivo del Tribunale di Milano in data 30 agosto 2002; egli, libero professionista, ha chiesto all'Ente di previdenza dei periti industriali (EPPI), cui è iscritto, di poter beneficiare dell'indennità di maternità per i tre mesi successivi all'entrata del minore in famiglia, in alternativa della madre, anch'ella libero professionista, iscritta alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti; l'Ente ha respinto la domanda in quanto l'art. 70 d.lgs. n. 151/2001 limita il diritto a beneficiare di tale indennità solo alle iscritte di sesso femminile;

O S S E R V A

La Corte costituzionale è stata più volte chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle norme disciplinanti gli istituti a protezione della maternità e dei minori, in particolare sotto il profilo della loro mancata o non totale estensione al padre oppure ai genitori legali (adottanti o affidatari).

Per effetto di una serie di decisioni il diritto all'astensione obbligatoria ed ai riposi giornalieri è stato esteso al padre lavoratore (sent. n. 1/1987), il diritto all'astensione facoltativa è stato riconosciuto alla madre affidataria provvisoria e quello all'astensione obbligatoria alla madre affidataria in preadozione (sent. n. 332/1988), il diritto all'astensione nei primi tre mesi dall'ingresso del bambino nella famiglia è stato attribuito al padre lavoratore affidatario di minore per i primi tre mesi successivi all'ingresso del bambino nella famiglia in alternativa alla madre (sent. n. 341/1991), il diritto ai riposi giornalieri è stato esteso, in via generale ed in ogni ipotesi, al padre lavoratore in alternativa alla madre consenziente, per l'assistenza al figlio nel suo primo anno di vita (sent. n. 179/1993), o meglio, in caso di adozione o di affidamento, nel primo anno di ingresso del minore in famiglia (sent. n. 104/2003).

Il legislatore nel tempo ha recepito l'evoluzione degli istituti, sottolineata della giurisprudenza della Corte, ed è giunto nel d.lgs. n. 151/2001 ad un riordino della materia della tutela e del sostegno della maternità e paternità in cui ha tendenzialmente equiparato le posizioni dei genitori fra di loro e quelle dei genitori legali con quelli naturali.

L'art. 31, per quello che qui interessa, ha espressamente previsto infatti che «il congedo di cui agli artt. 26 comma 1 e 27 comma 1, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore (comma 1); il congedo di cui all'art. 27 comma 2 spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore (comma 2); al lavoratore, alle medesime condizioni previste dai commi 1 e 2, è riconosciuto il diritto di cui all'art. 28 (comma 3).».

Tale articolo peraltro si applica solo ai lavoratori dipendenti.

Per quanto riguarda i liberi professionisti l'art. 70 invece prevede: «alle libere professioniste, iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, è corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa (comma 1)»; l'art. 72 a sua volta prevede: «l'indennità di cui all'art. 70 spetta altresì per l'ingresso del bambino adottato o affidato, a condizione che non abbia superato i sei anni di età (comma 1).».

Il tenore letterale del combinato disposto degli articoli 70 — che espressamente fa riferimento alle sole iscritte di sesso femminile — e 72 d.lgs. n. 151/2001, da una parte non consente un'interpretazione estensiva finalizzata a ricomprendere nella previsione anche gli iscritti di sesso maschile, come richiesto dal ricorrente, e dall'altra porre dei dubbi di legittimità costituzionale, pure prospettati dal ricorrente, che appaiono, oltre che rilevanti, non manifestamente infondati.

Rilevanti perché, ove la norma fosse illegittima, sussisterebbe il diritto del ricorrente dall'indennità richiesta e il ricorso dovrebbe essere accolto (posto che è risultato provato che la madre non ha usufruito del beneficio).

Non manifestamente infondati perché, per quanto le prestazioni previdenziali adeguate alle esigenze dei lavoratori possano essere differenziate tra le diverse categorie, come riconosciuto in particolare per i liberi professionisti dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 181/1993, il caso di specie involge interessi, legati alla tutela del minore e della famiglia, non solo di rango costituzionale, ma certamente superiori rispetto a quelli che possono giustificare la differenziazione delle prestazioni (sostanzialmente legati alla differenza del sistema contributivo, come evidenziato dall'Ente che nella sua memoria ha segnalato la modesta entità dei contributi versati, nella prospettiva del ridotto numero di iscritte di sesso femminile oggetto della tutela).

Il combinato disposto degli articoli 70 e 72 d.lgs. n. 151/2001, nella parte in cui non consente al padre libero professionista affidatario del minore insieme alla madre, di beneficiare dell'indennità durante i primi tre mesi successivi all'ingresso del bambino in famiglia, in alternativa alla madre stessa, appare violare gli articoli 3, 29 comma 2, 30 comma 1 e 31 Cost.

L'aver riservato alla sola madre tale diritto, senza prevedere la facoltà dei coniugi di accordarsi affinché sia il marito a fruirne, non può essere giustificato da esigenze di ordine retributivo, previdenziale o di organizzazione del lavoro (che indubbiamente differenzia la libera professione dal lavoro subordinato, conferendo molti più margini di autonomia, alla madre come al padre, nel caso di libera professione), e si pone in contrasto con il principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, in quanto attua una ingiustificata disparità di trattamento del marito rispetto alla moglie in rapporto al suo diritto ed interesse alla partecipazione alla prima e più delicata fase di inserimento del minore nella famiglia.

Ciò in particolare nel caso di specie in cui da una parte i servizi sociali avevano consigliato una maggiore presenza del padre, in considerazione della storia personale del minore, e dall'altra l'organizzazione familiare consigliava una maggiore presenza del padre rispetto alla madre (v. dich. teste Trutalli).

La Corte nella sentenza n. 341/1991 ha d'altra parte riconosciuto che «non vi è dubbio che la funzione materna dell'affidataria sia particolarmente importante nella fase dell'ingresso del minore abbandonato nel nuovo nucleo familiare. Ma ciò non significa che tale funzione non possa e non debba essere svolta in piena integrazione con una altrettanto incisiva presenza dell'affidatario, il quale anzi potrebbe a volte essere in grado, in relazione alle variabili peculiarità delle situazioni concrete, di meglio seguire e assistere il minore in questa particolare fase del suo sviluppo: e ciò nel quadro di una organizzazione della vita familiare e di lavoro valutata concordemente dai coniugi come idonea a meglio rispondere alle esigenze di cura e di assistenza del minore da parte di entrambe le figure genitoriali. In questo senso è ben possibile che, in relazione alle diverse situazioni che in concreto si possono manifestare, ad alla durata e al modo di svolgimento dei rispettivi impegni di lavoro, appaia razionale e necessario che l'astensione obbligatoria dal lavoro sia usufruita dall'affidatario in alternativa alla moglie, sulla base di valutazioni effettuate congiuntamente tra i coniugi e finalizzate esclusivamente al preminente interesse del bambino ...».

Lo stesso discorso, una volta riconosciuto il diritto della madre libera professionista a percepire l'indennità di maternità, a sostegno economico della necessità e della scelta di occuparsi del bambino nei primi tre mesi di ingresso in famiglia, vale per il padre libero professionista, pena il contrasto con i principi di cui all'art. 29

comma 2 Cost. (uguaglianza tra i coniugi anche in relazione anche ai compiti di cui all'art. 30, comma 1 di cui all'art. 31 (tutela della famiglia e del minore come compito fondamentale dell'ordinamento) e di cui all'art. 3 Cost. sia in quanto «indirettamente imponendo solo alla donna di sacrificare le esigenze e gli interessi inerenti al suo lavoro per accudire il minore affidato, colloca lo svolgimento della personalità della donna nella dimensione del lavoro in posizione sott'ordinata rispetto alla considerazione che viene attribuita al lavoro dell'uomo.». (v. sent. n. 341/1991 già citata), sia in quanto dà luogo ad una disparità di trattamento fra liberi professionisti e lavoratori dipendenti, priva di giustificazione sulla base delle differenze — pure sussistenti — fra le due categorie.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e ss., legge n. 87/1953,

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 70 e 72 d.lgs. n. 151/2001 in relazione agli articoli 3, 29 comma 2, 30 comma 1 e 31 Cost.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio.

Manda la cancelleria di notificare copia della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio e di comunicare la stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Sondrio, addì 17 maggio 2004

Il giudice: AZZOLLINI

04C1193

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G405045/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO**LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuizi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)
 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione e)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **320,00**

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **185,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **180,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 4 0 0 0 4 1 1 1 7 *

€ 6,40